

APPUNTI SUL PROCESSO AMBIENTE SVENDUTO

Riassunto della sentenza di primo grado della Corte di Assise di Taranto nel processo contro il siderurgico ex Ilva

di Gianluca Ruggiero

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di riassumere l'imponente sentenza di primo grado del processo Ambiente svenduto, celebratosi dinanzi alla Prima Corte di Assise di Taranto, presieduta dalla Dott.ssa Stefania D'Errico, con Giudice estensore la Dott.ssa Fulvia Misserini, conclusosi in data 31 maggio 2021, con deposito delle motivazioni il 28 novembre 2022. Il lavoro non è una nota sentenza o un commento ad uno dei più grandi processi di interesse nazionale degli ultimi decenni. L'unica finalità è consentire allo studioso del diritto e del processo penale, ma anche al semplice curioso, di avere un quadro sintetico, a mo' di appunti, dei capi e dei punti più rilevanti della sentenza di condanna in primo grado, che consta di 3700 pagine di motivazioni, dei vertici della più grande acciaieria d'Europa operante nella città di Taranto.

SOMMARIO: 0. Introduzione. – CAPITOLO I – 1. Lo svolgimento del processo. – 2. La costituzione di parte civile contro l'ente imputato. – CAPITOLO II – IL DISASTRO: 1. L'inquadramento dogmatico dell'art. 434 c.p. – 2. La condotta. – 3. L'evento. – 4. L'ipotesi aggravata. – 5. Il dolo. – 6. Lo sversamento in aria/ambiente di sostanze nocive. – CAPITOLO III – L'AVVELENAMENTO: 1. L'inquadramento dogmatico del reato di cui all'art. 439 c.p. – 2. L'evento: reato di pericolo in concreto presunto. – 3. Il dolo. – 4. La condotta: lo sversamento. – CAPITOLO IV – LA QUESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELL'ART. 40 C.P.: 1. Il contributo causale del CT della Procura. – CAPITOLO V – IL DISASTRO INTERNO EX ART. 437 C.P.: 1. L'inquadramento dogmatico del delitto di cui all'art. 437 c.p. – 2. La condotta. – 3. L'evento. – 4. Il dolo. – CAPITOLO VI – LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI L), M), N), O): 1. Le singole contestazioni: la questione Tamburi. – CAPITOLO VII – GLI OMICIDI COLPOSI: 1. L'omicidio colposo di Claudio Marsella. – 2. L'omicidio colposo di Francesco Zagaria. – CAPITOLO VIII – I REATI CONTRO LA P.A. ED I FAVOREGGIAMENTI: 1. Premessa. – 2. La vicenda del Presidente della Giunta regionale. – CAPITOLO IX – I FIDUCIARI: 1. Il loro inquadramento giuridico: i contratti di consulenza. – CAPITOLO X – L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: 1. La contestazione. – CAPITOLO XI – Le parti civili: 1. I danneggiati. – CAPITOLO XII – IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO: 1. Le pene principali e il riconoscimento della continuazione. – CAPITOLO XIII – LA CONFISCA: 1. La confisca prevista dall'art. 240 c.p. – CAPITOLO XIV – IL D.LGS. 231/2001: 1. L'imputazione.

0. Introduzione.

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di sintetizzare l'imponente sentenza di primo grado della Corte di assise di Taranto nel processo "Ambiente svenduto" relativo alla produzione dell'acciaio da parte dell'ex Ilva.

Il lavoro non è una nota a sentenza, ma una sintesi, a mo' di appunti, dei capi e dei punti più rilevanti della decisione. Diviso in capitoli, esso segue l'intero percorso delle motivazioni, permettendo al lettore di individuare le parti di proprio interesse.

Il Capitolo I affronta la vicenda processuale, concentrandosi in particolare sul provvedimento "secessionista" con il quale la magistratura jonica si è pronunciata positivamente sulla *vexata questio* dell'ammissibilità della costituzione di parte civile (si veda anche il capitolo XI) nei confronti degli enti imputati nel c.d. *giudizio 231*.

I Capitoli II, III, V e VI fanno riferimento al cuore delle vicende: il disastro ambientale, l'avvelenamento, il disastro interno, la questione del quartier Tamburi. La Corte segue uno schema preciso: si parte dall'inquadramento dogmatico della norma incriminatrice, per passare al bene giuridico, agli elementi del reato e poi alla sussunzione delle vicende nella fattispecie astratta. In questi termini, si ricostruisce la vicenda storica della più grande acciaieria d'Europa, delle contestazioni dallo spolverio di colore rosso al disastro ambientale e all'avvelenamento dei terreni e del mare, l'accertamento del nesso di causalità con la perizia epidemiologica e lo studio Sentieri coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Ma non solo. Di particolare interesse, il tema dell'apparente aderenza della gestione dello stabilimento al modello legale disegnato dall'Autorizzazione Integrata ambientale del 2011, che secondo i giudici deve dirsi "abusivo" attesa la genesi del provvedimento autorizzatorio frutto di un accordo criminoso tra i vertici dell'Ilva e il potere politico-amministrativo della regione Puglia (capitolo II).

Il Capitolo VII è dedicato agli omicidi colposi di due dipendenti che secondo il giudice di *prime cure* sono emblematici delle modalità di gestione, "a risparmio", degli impianti anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Con i Capitoli IV, VIII, IX e X, si passa alla "gestione illecita" degli impianti e all'associazione a delinquere finalizzata a massimizzare il profitto. Il capitolo IV affronta il tema assai interessante della corruzione del consulente tecnico della Procura della Repubblica, a cui vengono, attraverso l'art. 40, cpv. c.p., contestati tutta una serie di illeciti: in poche pagine la Corte affronta una delle tematiche più spinose della penalità, la responsabilità omissiva. Il capitolo VIII fa riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; nella sintesi si pone attenzione all'imputazione del Presidente della Giunta Regionale che, secondo il giudizio di primo grado, avrebbe garantito un "ammorbidente" delle posizioni di ARPA Puglia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'impianto, per consentire di proseguire l'attività produttiva ai massimi livelli.

Il Capitolo IX, invece, fa luce sul ruolo dei c.d. fiduciari, il governo ombra dell'acciaieria: "dipendenti" non individuabili nell'organigramma aziendale, ma nei fatti reali soggetti apicali dell'impresa, sempre presenti, diretta emanazione della famiglia proprietaria. Tali figure assumono un ruolo centrale per la Corte, anche per

l'accertamento del delitto di associazione a delinquere (capitolo X) e per le contestazioni relative al *sistema 231* (capitolo XIV) in cui si sottolinea l'"apparenza" del Modello di gestione e organizzazione dell'impresa a partire dalle criticità rilevabili nell'Organismo di Vigilanza. I capitoli XII e XIII riferiscono, invece, al trattamento sanzionatorio e alle confische: di particolare interesse, la posizione della Corte in tema di confisca per "indebitto risparmio di spesa" quantificabile in 2 miliardi e 100 milioni di euro.

La sentenza è davvero un canovaccio per lo studioso del diritto penale. Nelle 3700 pagine di motivazione, a cui il presente elaborato rimanda, c'è la ricostruzione di gran parte dei temi che hanno impegnato i formanti del diritto negli ultimi decenni, come il nesso di causalità, la responsabilità omissiva, la colpa, i reati di pericolo, il *sistema 231*, i danni civili patrimoniali e no, il rapporto tra diritto punitivo e amministrativo, la natura giuridica della confisca e la questione ambientale.

CAPITOLO I

1. Lo svolgimento del processo.

Con decreto del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 29.2.2016 veniva disposto il giudizio nei confronti di 44 imputati e 3 enti per rispondere di 33 capi d'imputazione. La prima udienza veniva fissata in data 17.5.2016. Sono state celebrate 332 udienze ed emesse oltre 200 ordinanze.

2. La costituzione di parte civile contro l'ente imputato.

La Difesa degli imputati e dei responsabili civili, ma anche il P.M., nega la possibilità di costituzione di parte civile (d'ora in poi P.C.) nei confronti degli enti chiamati a rispondere a norma del D.lgs. 231/2001. Numerose P.C. si sono costituite anche nei confronti di ILVA S.p.A, Riva Fire S.p.A. e Riva Forni Elettrici S.p.A., alla quale sono stati contestati gli illeciti amministrativi di cui agli art. 24 *ter*, co. 2, 25 e 25 *undicies*, co. 2, lett. a), b), c), e) ed h) del D.lgs. 231/2001; inoltre ad ILVA S.p.A., sono stati altresì contestati gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 *septies*, co. 1, 2 e 3 D.lgs. 231/2001 e 30 D.lgs. 81/2008. I Difensori delle citate società - ma anche i Difensori degli imputati e dei responsabili civili, ma non ultimo il P.M. - hanno chiesto l'esclusione di dette costituzioni, basandosi sui seguenti argomenti: la mancata indicazione espressa nel testo della legge di un qualsiasi riferimento alla costituzione di parte civile; la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2251 del 5.10.2010; l'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012, n. 79; la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 18.7.2014.

La Corte jonica ha sottolineato come non sia certo questa la sede per una ricostruzione sistematica del tema della responsabilità amministrativa dell'ente, né tanto meno quella per ricordare che il compito ermeneutico al quale è chiamato l'operatore del diritto è quello di orientare verso i valori recepiti dall'ordinamento la formazione del

diritto “effettivo”, ma anche in questo caso ha sentito la necessità di mettere alcuni punti fermi. La relazione ministeriale al D.lgs. 231/2001, nel ricordare, in premessa, che la legge delega (L. 29.9.2000, n. 300) rispondeva ad un preciso obbligo previsto dalla Convenzione OCSE ed alla esigenza di colmare un’evidente lacuna del nostro ordinamento rispetto ad altre realtà giuridiche europee, specificava che dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l’introduzione di forme di responsabilità degli enti appaiono più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Ed è sempre la relazione ministeriale a puntualizzare che la natura giuridica della responsabilità dell’ente deve essere ricondotta ad un *tertium genus* in quanto coniuga i tratti essenziali del sistema penale e amministrativo nel tentativo di contemplare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle della massima garanzia. D’altra parte, di recente le SS.UU. nella sentenza del 24.4.2014, n. 38343, hanno concluso proprio nel senso che il sistema 231, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un *tertium genus* di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. Ancora. Si legge nella relazione ministeriale che l’art. 8 del decreto chiarisce in modo inequivocabile come quella dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone la commissione di un reato. In altri termini, non tragga in inganno il mancato esercizio della delega di cui all’art. 11, co. 1, lett. u), della L. 300/2000, in base al quale il governo avrebbe dovuto prevedere al riconoscimento del danno a seguito dell’azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all’alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l’accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche in diritto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.

Come si spiega chiaramente nella relazione ministeriale, le ragioni che sottostanno alla scelta di non attuare il sistema risarcitorio previsto dalla legge delega ed evidentemente peggiorativo e sanzionatorio nei confronti dell’ente rispetto alle ordinarie regole di imputazione della responsabilità (sia essa civile che penale), risiedono in due ordini di motivi: uno sistematico, ossia di contrarietà al sistema del diritto societario, l’altro di natura politica poiché in tal modo, gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, esporrebbero le imprese a gravi rischi di instabilità, fino allo “smantellamento” dell’ente. Il precipitato logico di tale indicazione è chiaro: il legislatore non ha espressamente disciplinato l’azione di responsabilità civile nei confronti dell’ente, in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega che individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello stabilito dalle regole del Codice di procedura penale che, a loro volta, richiamano espressamente quelle del Codice penale.

Infatti, ed è questo lo snodo essenziale del ragionamento che, ad avviso della Corte, deve condurre a ritenere come ammissibile una costituzione di P.C. nei confronti di un ente; infatti, il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, sicché non di analogia dovrebbe nel caso parlarsi, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento ex artt. 34 e 35 del decreto 231. Sempre nella relazione ministeriale si legge che, detti articoli assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall'altro, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili. In ogni caso, mai nella relazione illustrativa vi è un'espressa indicazione nel senso dell'inammissibilità della costituzione; mancanza che deve dirsi tanto più significativa quanto si abbia presente che ogni volta in cui il legislatore abbia voluto discostarsi da quella che è la norma dettata dal codice di rito lo ha fatto in modo esplicito. Pertanto, nella sez. V della Relazione, vi sono disciplinate soprattutto le deroghe rispetto alla disciplina in materia di indagini e di udienza preliminare; vi è una norma dettata in materia di informazione di Garanzia (art. 57) integrativa della disciplina codicistica sul punto; vi è l'indicazione di un procedimento semplificato per l'archiviazione (art. 58); negli artt. 62 - 64 sono indicati gli elementi differenti disciplinanti i procedimenti speciali; si sono dettate le norme di cui agli artt. 53 e 54 (sequestro preventivo e sequestro conservativo) dalle caratteristiche autonome rispetto ai corrispondenti istituti del codice di rito. Nessuna norma, tuttavia, espressamente impedisce che vi sia costituzione di P.C. Un altro argomento a sostegno della tesi dell'ammissibilità della costituzione fa leva sulle disposizioni del decreto, che disciplinano i casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12): la particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie da parte dell'ente. Ebbene, dalla lettura complessiva della norma e dalle indicazioni fornite sulla stessa dalla Relazione ministeriale (che smentisce in toto l'interpretazione che sul punto è stata sviluppata dalla S.C. nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010), si comprende con chiarezza che vi siano due profili di responsabilità, quello da reato e quello da illecito dell'ente, con conseguenze, anche in termini di danno, differenti. Infatti, con riferimento alle condotte riparatorie in senso ampio, il legislatore distingue due categorie diverse: da un lato, vi è il risarcimento del danno e, dall'altro, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Sicché, si comprende come si tratti di conseguenze dannose che hanno una duplice fonte: la responsabilità dell'ente per colpa da organizzazione e il reato. Per la Corte di assise, non si ravvisano ragioni espresse per poter negare la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. L'ente, infatti, risponde per un fatto proprio: tanto deve dirsi dimostrato dallo schema ascrittivo di responsabilità delineato dalla 231 che ruota attorno agli artt. 6 e 7 che agganciano la responsabilità penale della persona giuridica a requisiti idonei a formulare un giudizio di colpevolezza nella forma della c.d. *"colpa di organizzazione"*. In questi termini, un ruolo centrale è svolto dai modelli organizzativi che devono assolvere a spiccate funzioni preventive ed essere aggiornati periodicamente a tal fine. Il sistema dei modelli, la cui violazione viene considerata integrativa del giudizio sulla colpevolezza, intesa come *"rimproverabilità"* dell'ente, ricalca la logica della responsabilità colposa propria della persona fisica: si

tratta di una sorta di colpa per l'organizzazione, costruita secondo il ben noto schema della colpa scientifica. Presupposto necessario ai fini della valutazione circa l'idoneità, tanto nelle forme dell'adozione che dell'attuazione, del modello organizzativo è la commissione da parte di un soggetto qualificato - legato da un rapporto inter-organico con l'ente medesimo nella duplice forma di apicale-dipendente - di un reato tra quelli di cui all'elenco contenuto nel D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e ss.). Fatto proprio dell'ente che quindi, lo obbliga, a norma dell'art. 185, c.p., così come richiamato dall'art. 74, c.p.p., a sua volta applicabile *ex art. 34*, al risarcimento del danno.

Passando quindi a verificare quelli che sono gli ulteriori argomenti posti a fondamento della tesi in base alla quale non sarebbe possibile costituirsi P.C. nei confronti degli enti, ovvero la sentenza della S.C., n. 2551 del 5.10.2010, l'art. 9 della Decisione Quadro n. 20011220 GAI, del 15.3.2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012, n. 79 e la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 18.7.2014. La Corte di Taranto ha fatto le seguenti considerazioni.

L'intervento della Corte costituzionale rappresenta ad avviso della Corte, l'indicazione più chiara su come sia possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme del D.lgs. 231/2001 che consenta la costituzione di parte civile nei confronti degli enti. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. e del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, ha specificato alcuni punti fondamentali. La ragione per la quale la Consulta è giunta ad una tale decisione, risiede in una valutazione, preliminare, di inammissibilità della questione, in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudice *a quo* è tenuto ad individuare la norma, o la parte di essa, che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati, compito che ad avviso della Corte costituzionale non sarebbe stato assolto dal giudice remittente. Prosegue, infatti, la sentenza che l'ordinanza di rimessione presenta anche un *petitum* incerto, perché non chiarisce quale dovrebbe essere l'intervento additivo, che secondo il giudice rimettente occorrerebbe adottare per eliminare la pretesa illegittimità costituzionale, circostanza che rende la questione inammissibile. In ogni caso, la Corte costituzionale, una verifica nel merito della questione l'abbozza, tanto quanto basta, ai fini della Corte di Taranto per poter sostenere che la costituzione di P.C. nei confronti dell'ente non è costituzionalmente contraria. Secondo il giudice rimettente, l'art. 83, co. 1, c.p.p. stabilirebbe che *«l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere»*, e poiché, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica-autore del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente, quest'ultimo è imputato *«assieme a "coimputati" propri dipendenti»*, non potrebbe essere consentita una sua citazione anche come responsabile civile: l'imputato e l'ente sarebbero coimputati del medesimo reato. Prosegue la sentenza nel senso che, secondo il giudice rimettente il tenore letterale dell'art. 83, co. 1, c.p.p. precluderebbe una lettura che faccia assumere *«la veste di responsabili civili»* a persone cui si è attribuita la qualifica formale di imputati: si tratterebbe di *«una forma di "garanzia" applicabile agli imputati e le persone giuridiche/enti*

sono tali nel processo penale». Però, è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti, si è ritenuto che, nel sistema 231, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica, il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo.

Ma, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, co. 1, c.p.p., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile. Infine, la Corte costituzionale, ravvisa un'ulteriore erronea interpretazione del dettato normativo di cui al co. 1 dell'art. 83. c.p.p. da parte del giudice remittente, tanto da sancirne un altro profilo di inammissibilità della questione. In effetti, la Corte costituzionale ha statuito come sia corretto ritenere che uno stesso soggetto non possa essere imputato e contestualmente civilmente responsabile per la condotta del coimputato. Nel caso di specie, invece, si tratta di due tipologie di responsabilità che, per un caso meramente accidentale, sono riconducibili ad uno stesso soggetto, ente giuridico, che, tuttavia, risponde per titoli differenti. Addirittura, non deve dimenticarsi come sia un principio civilistico consolidato quello in base al quale è possibile il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, salvo poi verificare in via esecutiva, se il risarcimento del danno ottenuto per una via, estingua ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

Passando alla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010 la Corte di cassazione ha escluso l'ammissibilità della costituzione per le seguenti ragioni. Ha preliminarmente ritenuto di prescindere dall'individuazione della natura della responsabilità, basandosi sull'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di parte civile. Ad avviso della Corte di cassazione, la sistematica rimozione nel D.lgs. n. 231 di ogni richiamo alla P.C. porta a ritenere che non si sia trattato di lacuna normativa, quanto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare intenzionalmente una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Come sottolinea la Corte di Taranto, la mancanza di una disciplina espressa non può essere qualificata quale silenzio del legislatore - da colmare in via interpretativa con l'istituto dell'analogia - ma, è espressione dell'assenza di specificità della disciplina della costituzione di P.C. nei confronti dell'ente rispetto alla normativa dettata dal codice di procedura, potendosi, quindi, applicare direttamente gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui al decreto 231, art. 34, tenuto conto che, l'espressione "reato" e non quella più ampia di "illecito", eviterebbe qualsiasi obiezione di sorta circa una stretta interpretazione letterale: era la sola che il legislatore del 1930 avrebbe potuto utilizzare non potendosi mai lontanamente immaginare a quell'epoca - in cui vigeva il principio *societas delinquere non potest* - che l'evoluzione economico-sociale avrebbe imposto la necessità di prevedere un sistema di illeciti di matrice senza dubbio penale nei confronti degli enti e delle persone giuridiche, ove

questo soggetto può rendersi responsabile di un suo illecito autonomo e diverso da quello imputato alla persona fisica. In altri termini, da un lato, vi è l'imputato persona fisica e, dall'altro, vi è l'ente che risponde per "colpa di organizzazione", situazioni produttive di un danno derivante da fonti diverse.

Infine, davvero neutra, ad avviso della Corte di assise, deve definirsi la decisione della Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 79 del 12.7.2012, con riferimento all'interpretazione dell'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 CAI, del 15.3.2001. L'art. 9 riguardante più in generale la posizione della vittima nel procedimento penale, stabilisce che ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. Con ordinanza del 9.2.2011, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti nel *non prevedere "espressamente"* la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima nel processo penale. Sul punto, la CGUE si è pronunciata stabilendo il principio di diritto: l'art. 9, par. 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche, la vittima non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato. Il tutto, però, basandosi sul presupposto che le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica, come quella imputata *ex decreto 231*, non possono essere considerate, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, par.1, della decisione quadro, come le vittime di un reato, che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell'ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica. In altri termini, la CGUE ha preso atto di quello che è un dato normativo piuttosto chiaro: l'ente non è autore di un reato e che sia improprio il richiamo all'art. 9 della decisione quadro che, invece, si riferisce alle vittime del reato, senza, tuttavia, stabilire che la persona offesa dall'illecito posto in essere dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria azionabile anche nel processo penale.

Tanto premesso in generale, la Corte d'assise ha ammesso la costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati.

CAPITOLO II - IL DISASTRO

1. L'inquadramento dogmatico dell'art. 434 c.p.

Recita l'art. 434 c.p., "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi", che chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare

il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. Il secondo comma stabilisce che la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. Non è questa la sede per una disamina approfondita del delitto quale norma di chiusura del sistema sanzionatorio a tutela della pubblica incolumità. Per la Corte di assise, però, non ci si può tuttavia esimere, ai fini della motivazione, dal trattare alcuni temi di fondo sottesi in generale ai delitti contro l'incolumità pubblica, e con specifico riferimento alla fattispecie criminosa contestata: la definizione del concetto di "incolumità pubblica"; la natura di reato di pericolo con l'anticipazione della tutela e i problemi che scaturiscono dalla plurioffensività di tali crimini; l'indeterminatezza sia con riferimento al bene che alle modalità dell'offesa e al pericolo; il rapporto tra i concetti di salute pubblica, incolumità pubblica; la questione particolarmente rilevante del rapporto tra incolumità e salute e beni economici.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'incolumità pubblica in ogni sua estensione e con riferimento ad ogni possibile disastro o pericolo di disastro che non trovi una specifica previsione in un articolo del Codice penale, atteso che la norma si apre con la riserva di specialità, *fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti*. La figura criminosa è definita *disastro innominato*, in considerazione della funzione alla stessa attribuita nel sistema sanzionatorio penale di colmare ogni lacuna di tutela del bene incolumità pubblica intesa in senso generale. Il carattere integrativo della norma è stato letto sin dalle prime riflessioni ermeneutiche della S.C., soprattutto in relazione alla molteplicità e varietà dei fatti lesivi o pericolosi per la pubblica incolumità che possono derivare dalle attività industriali per effetto del progresso scientifico e del continuo sviluppo della tecnica (Cass. 6.5.1955). In realtà, già la Relazione ministeriale al Codice penale e la parte V, 2, 224 dei lavori preparatori, spiegano in tal senso la funzione integratrice della norma. Nella Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice (II, n. 212), infatti, si chiarisce come la pubblica incolumità vada intesa come bene che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone. Il concetto di incolumità pubblica presuppone una dimensione collettiva del bene giuridico tutelato, di non agevole definizione: si tratta, invero, della lesione di un bene che senza dubbio presenta un apparente carattere di astrattezza, in quanto richiede all'interprete di individuare un disvalore comunitario che sia distinto dalla semplice sommatoria di singoli disvalori individuali. In altre parole, l'offesa all'incolumità pubblica è cosa diversa da plurime offese all'incolumità individuale. L'offesa alla pubblica incolumità, quindi, si realizza, in modo anticipato nel momento in cui l'agente crea una situazione di pericolo, mentre il danno al singolo è solo un momento ulteriore, a volte un'aggravante. La dimensione pluralistica che connota la fattispecie, tuttavia, non investe solamente l'aspetto del pericolo, ma anche quello del danno, nel senso che anche il danno – inteso come lesione alla vita, all'integrità fisica – deve investire più persone, sebbene non in modo indeterminato. Vi è strage, ad esempio, se si colloca un ordigno esplosivo su un aereo, anche se si sa che il numero delle vittime sarà quello dei passeggeri e quindi non indeterminato. È evidente che la questione si riflette sul dolo: il soggetto agente dovrà rappresentarsi e voler offendere una pluralità di persone in quanto tale, collettivamente considerate, essendo insufficiente la volontà di offendere più persone sebbene

singolarmente selezionate. Questo è accaduto nella gestione dello stabilimento di Taranto, secondo il giudice di *prime cure*: i sodali dell'associazione a delinquere hanno posto in essere modalità gestionali illegali, anche omettendo di adeguare il siderurgico ai sistemi minimi di ambientalizzazione e sicurezza per ovviare alle problematiche di cui avevano piena consapevolezza sin dal 1995, data di realizzazione della consulenza Montgomery-Watson, che il Gruppo aveva commissionato in occasione dell'acquisizione dello stabilimento, e hanno messo così in pericolo – concreto – la vita e l'integrità fisica dei lavoratori dello stesso stabilimento, la vita e l'integrità fisica degli abitanti del quartiere Tamburi, la vita e l'integrità fisica dei cittadini di Taranto. Danni alla vita e all'integrità fisica che in molti casi si sono concretizzati: dagli omicidi colposi, alla mortalità interna ed esterna per tumori, alla presenza di diossina nel latte materno. Modalità gestionali che sono andate molto oltre, quelle meramente industriali, coinvolgendo a vari livelli tutte le autorità, locali e no, investite di poteri autorizzatori e/o di controllo nei confronti dello stabilimento stesso. D'altra parte, tornando alla questione in termini generali, non è possibile differenziare la nozione di incolumità da quella di salute, proprio seguendo i termini distintivi impiegati dal legislatore nel discernere i delitti di comune pericolo mediante violenza, ai quali è associata l'offesa all'incolumità pubblica, dai delitti di comune pericolo mediante frode, i quali invece, offenderebbero la salute pubblica. *Violenza e frode* sono in realtà soltanto modalità esecutive sulle quali si fonda l'apprezzamento del disvalore delle rispettive condotte, dovendosi pertanto ritenere che non vi sia distinzione tra incolumità e salute pubblica. La nozione di lesione alla salute ricomprende sia il concetto di lesione all'integrità fisica, intesa come sensazione fisica di dolore, di malattia nel corpo o nella mente, sia il concetto di lesione all'integrità psichica e psicologica dell'individuo, fino all'adeguatezza del suo rapporto con l'ambiente, naturale o di lavoro, secondo la portata linguistica oggi attribuita al termine salute non solo dalla scienza medica e comunque in ambito extra giuridico, ma anche con riferimento norme giuridiche nazionali (art. 32 Cost.) e internazionali (Trattato istitutivo O.M.S.), laddove si è ormai imposto il concetto di equilibrio psico-fisico-ambientale, inteso come armonico equilibrio di tutte le funzioni fisiche e mentali nella concretezza del rapporto con l'ambiente, altrimenti definito come "qualità della vita". La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il Codice penale prenda in considerazione soltanto le cause idonee a cagionare una malattia, intesa anche come derivante dalla lesione del bene giuridico salute. In questo senso, allora, va inquadrato il rapporto tra incolumità-salute pubblica e beni "economici". L'art. 41 Cost. sancisce che la sicurezza umana, al pari della libertà e della dignità, funge da limite allo svolgimento dell'iniziativa economica. Tramite la garanzia della sicurezza, da intendersi come condizione oggettiva esente da pericoli, anche per la salute, si ribadisce che la salute costituisce il valore-limite all'iniziativa privata e al suo svolgimento. A parte un orientamento dottrinario per cui l'iniziativa economica non sarebbe un valore costituzionale in senso stretto, poiché non appartiene alla categoria di quei diritti costituzionali che sono veramente fondamentali ed hanno quindi funzione unificante della comunità politica e integranti le sue componenti; secondo la letteratura dominante, che si è occupata dei valori limite all'attività economica, l'indiscutibile esigenza di tutelare questi ultimi non può mai comportare una compromissione della

libertà di iniziativa economica e della specifica finalità di impresa. Tuttavia, la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che l'iniziativa economica privata non sempre è fattore di integrazione, tanto che è addirittura potenziale ostacolo, qualora se ne faccia uso contrastante con l'utilità sociale, di quella autentica unità della nazione, che va conquistata gradualmente, anche attraverso la compressione delle situazioni economiche di vantaggio. La Consulta, con sentenza 16.3.1990, n. 127, ha affermato con riferimento all'art. 674 c.p., che il superamento di limiti di inquinamento oltre la soglia di tollerabilità per la salute e l'ambiente non può essere giustificato dall'eccessività dei costi aziendali di misure preventive di tale inquinamento. In altri termini, in ipotesi di collisione tra il diritto di iniziativa economica e il relativo svolgimento, da un lato, e un diritto fondamentale come la salute, dall'altro, il primo di per sé dovrà cedere, sia pure nei limiti segnati dall'adeguatezza ovvero ragionevolezza. Ciò rileva in particolar modo con riguardo alla problematica relativa al rischio consentito nel moderno traffico economico.

La normativa ambientale in senso stretto è legata spesso al c.d. rischio consentito e all'indicazione di soglie il cui superamento comporta un'imputazione oggettiva, mentre il cui rispetto è espressione di un bilanciamento tra l'interesse leso e l'interesse realizzato dall'agente. La Corte costituzionale si è sempre espressa negando la possibilità che, ove vi è un rischio consentito l'interesse alla salute può in concreto cedere di fronte ad interessi economici. Ha chiaramente negato operatività alle soglie dando prevalenza al diritto alla salute in materia di AIDS ed espletamento di mansioni lavorative sanitarie "rischiose" (Corte Cost. 2.6.1994, n. 218). Con la sentenza dell'11.10.1996, n. 399, in materia di fumo passivo, la Consulta ha valorizzato sul piano della prevenzione clausole generiche che impongono all'imprenditore la prevenzione del rischio per la salute dei lavoratori, come ad esempio quella di cui all'art. 2087 c.c., precisando che le norme cautelari specifiche non esauriscono l'ambito del rischio non consentito. Anche nella sentenza n. 85 del 2013, che ha ad oggetto il primo decreto c.d. "salva ILVA", la Corte costituzionale, non ha esaminato il rapporto tra il diritto alla salute ed i diritti economici, tenendo conto che il suo scrutinio più che verso il diritto di libera iniziativa economica si è diretto verso quello afferente al lavoro. La norma all'epoca censurata non rende lecito a posteriori ciò che prima era illecito - e tale continua ad essere ai fini degli eventuali procedimenti penali instaurati in epoca anteriore all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva - né "sterilizza", sia pure temporaneamente, il comportamento futuro dell'azienda rispetto a qualunque infrazione delle norme di salvaguardia dell'ambiente e della salute. La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti, la deviazione da tale percorso implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie. La Consulta precisa che la *ratio* della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. La Consulta confronta, due diritti "fondamentali" puri, quello al lavoro ed alla salute, che bilancia, nel rispetto delle prescrizioni che erano state fornite ad ILVA nel decreto di revisione AIA. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non

prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. Molto insiste la Corte costituzionale nella revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA), individuando proprio in quelle prescrizioni il punto di equilibrio tra i valori salute e lavoro costituzionalmente previsti. Ed è il decreto di revisione AIA che ha costituito non solamente per la Corte costituzionale, ma anche per la Corte d'assise di Taranto un parametro di verifica della gestione dello stabilimento - sia in termini di conduzione che in termini di investimenti - rispetto all'imputazione e alle impostazioni difensive che sono state sviluppate nel corso del dibattimento. In altri termini, il decreto del 26.10.2012, di revisione AIA, emanato poco più di un anno dopo l'AIA del 4.11.2011 (che era stata scritta da ILVA secondo quanto espressamente dichiarato da un imputato al telefono con la proprietà) è significativo della presa di coscienza anche a livello amministrativo locale della necessità di intervenire sullo stabilimento in termini di tutela dell'ambiente. Lo si comprende dalla lettura della premessa del decreto del 2012, in cui si richiamano, espressamente la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2065 del 16.10.2012 con la quale la Regione ha espresso parere favorevole al riesame dell'A.I.A. del 2011, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere concesso il 12.10.12 dalla Commissione istruttoria per l'AIA in discussione nella Conferenza dei Servizi del 18 ottobre 2012.

In quei documenti le criticità di ILVA sono tutte elencate: la necessità di un campionamento delle diossine; la verifica dell'inquinamento di aria-ambiente, anche in termini cumulativi; la qualità dell'aria al quartiere Tamburi; la valutazione del danno sanitario; l'incidenza in termini di effettività per il controllo degli Enti locali; la gestione dei rifiuti. Ciò significa, quindi, che il sistema di monitoraggio in continuo c.d. SME al camino E312, ai camini della cokeria, non può dirsi tranquillizzante: infatti nella revisione AIA all'art. 1 co. 20 si prescrive che ILVA deve garantire l'accesso da parte di ISPRA e degli Enti locali, in tempo reale mediante password, ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, secondo i tempi e le modalità da concordarsi con ISPRA. La Corte di Taranto ha ritenuto di dover sottolineare che la sicurezza con la quale è stata evidenziata l'esistenza e l'efficienza di un sistema di monitoraggio in continuo, espressione, quindi di una gestione del tutto legale dello stabilimento di Taranto secondo le Difese, è destinata a crollare di fronte all'incontrovertibile dato documentale. Infatti, il sistema di monitoraggio in continuo dei camini e quello delle batterie dei forni a coke e dell'agglomerato ed il sistema di collegamento *on line* con l'ARPA non erano stati attuati o completati almeno sino al 23.10.2006; lo si desume dal passaggio dell'atto di intesa, siglato in pari data, tra Ilva, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e organizzazioni sindacali, che, evidenziava, che ILVA, a quella data aveva completato il sistema di monitoraggio mettendolo in collegamento *on line* con ARPA: impegno che invero si era assunta sin dall'8.1.2003, con un precedente atto di intesa in cui ILVA si impegnavo a completare il sistema di monitoraggio in continuo dei camini e delle batterie dei forni a coke e dell'agglomerato entro 60 giorni dalla data dell'atto di intesa, ultimato, si presume, circa

quattro anni dopo. E che il monitoraggio al camino E312 fosse discontinuo, lo ammette anche il consulente tecnico di parte.

Tanto si riporta a titolo meramente esemplificativo onde evidenziare come la pericolosità per l'incolumità pubblica, nell'ampia e attuale accezione che si è inteso accogliere, della gestione privata dello stabilimento fosse un dato notorio, documentalmente riscontrabile dal mero esame dei provvedimenti amministrativi e dagli atti d'intesa, che attestano in maniera inequivocabile come gli interventi di ambientalizzazione degli impianti, pur avvertiti come imprescindibili e urgenti, siano stati a lungo procrastinati, con la costante e ingiustificata prevalenza delle ragioni della produzione rispetto ad altri valori pur costituzionalmente fondanti del nostro ordinamento, contando sulle connivenze che a vari livelli sono emerse. I pronunciamenti successivi della Corte costituzionale in ordine ai provvedimenti che hanno disciplinato il periodo *post* sequestro dello stabilimento, si pongono d'altronde in linea con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 434 c.p.; quello che scrive la Consulta nella sentenza del 13.7.2017, n. 182, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 1, co. 1, lett. b) del D.l. 981/2016, in materia di tutela sanitaria ed ambientale, specificatamente con riferimento ad ILVA ed al coinvolgimento della Regione Puglia, infatti, non è affatto nel senso invocato dalla Difesa, ossia che sarebbe possibile un bilanciamento tra interessi costituzionali quale espressione del principio del c.d. rischio consentito, ma solamente nel senso per cui rientra nella potestà del legislatore disciplinare in modo autonomo senza il coinvolgimento della Regione, la procedura per la modifica o l'integrazione del "Piano delle misure e della attività di tutela ambientale e sanitaria". Tanto si giustifica secondo il giudice delle leggi proprio per rispondere a esigenze di accelerazione, rese doverose dalla peculiarità e dalla gravità della situazione creatasi a Taranto e concretizzatesi nell'anticipazione della fase della valutazione delle eventuali modifiche o integrazioni al Piano del 14.03.2014. Anche il principio espresso nella sentenza della Corte costituzionale del 23.3.2018, n. 58, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del D.L. 4.7.2015, n. 92, disciplinante *"Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"*, stabilisce esclusivamente che non può ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma, ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco: bilanciamento che deve essere condotto senza consentire *"l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona"* (sent. n. 85 del 2013), rispondendo, invece, a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sent. n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012). Bilanciamento che diviene giusto equilibrio da trovare tra gli interessi

concorrenti dell'individuo e della società nel suo insieme, per il raggiungimento del quale lo Stato gode in ogni caso di un certo margine di apprezzamento, come sostenuto nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 24.1.2019, *Cordella c. Italia*. Sentenza significativa, emblematica, non solo perché riconosce che i danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo tale da nuocere alla loro vita privata, diritti che possono essere tutelati in giudizio quando esiste un rischio ecologico che raggiunge un livello di gravità che riduce notevolmente la capacità del ricorrente di godere del proprio domicilio o della propria vita privata o familiare, ma anche e soprattutto, perché stabilisce che gli Stati hanno anzitutto l'obbligo positivo, in particolare nel caso di un'attività pericolosa, di mettere in atto una legislazione adatta alle specificità di tale attività, in particolare al livello di rischio che potrebbe derivarne. Tale legislazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, nonché imporre ad ogni persona interessata da quest'ultima, l'adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa.

La Corte di Taranto ha constatato che, fin dagli anni '70, vari studi scientifici hanno denunciato gli effetti inquinanti delle emissioni degli stabilimenti ILVA sull'ambiente e sulla salute delle persone. I risultati di tali rapporti, che provengono in gran parte da organismi statali e regionali, non sono oggetto di contestazione tra le parti. In questo contesto, è opportuno evocare in particolare il rapporto SENTIERI del 2012, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che afferma che esiste un nesso di causalità tra l'esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili prodotte da ILVA e l'insorgenza di tumori dei polmoni e della pleura, nonché di patologie del sistema cardiocircolatorio nelle persone residenti nelle zone interessate. Peraltro, uno studio di coorte effettuato nel 2016 ha dimostrato un nesso di causalità tra l'esposizione ai PM10 e al SO2 di origine ILVA, e l'aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie renali e cardiovascolari nelle persone residenti a Taranto. Infine, lo stesso nesso tra le emissioni industriali e il pregiudizio sanitario nella provincia di Taranto è attestato nel rapporto dell'ARPA del 2017. Quest'ultimo riferisce anche che permane una situazione di criticità sanitaria nella zona «ad alto rischio ambientale» e nel S.I.N. di Taranto, in riferimento ai quali il tasso di mortalità e di ricovero per alcune patologie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive era superiore rispetto alla media regionale. Per la Corte d'assise, si deve osservare che, nonostante i tentativi delle autorità nazionali di giungere al disinquinamento della zona interessata, i progetti finora messi a punto non hanno prodotto gli effetti auspicati. Le misure raccomandate a partire dal 2012 non sono state alla fine realizzate; tale lacuna ha portato ad una procedura di infrazione dinanzi ai giudici dell'Unione europea. Peraltro, la realizzazione del Piano Ambientale approvato nel 2014 è stata prorogata al mese di agosto 2023. La procedura che permette di raggiungere gli obiettivi di risanamento perseguibili si rivela dunque di un'estrema lentezza. Nel frattempo, il governo è intervenuto più volte con misure urgenti allo scopo di garantire la continuazione dell'attività di produzione dell'acciaieria, nonostante la constatazione da parte delle autorità giudiziarie, fondata su perizie chimiche ed

epidemiologiche, dell'esistenza di gravi rischi per la salute e per l'ambiente. Per di più, è stata riconosciuta, continua la Corte, l'immunità amministrativa e penale alle persone incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, ossia l'amministratore straordinario e il futuro acquirente della società. A questo si aggiunge una situazione di incertezza derivante, da una parte, dal dissesto finanziario della società e, dall'altra, dalla possibilità, accordata al futuro acquirente, di prorogare l'attuazione del risanamento dello stabilimento. Sottolineano i Giudici, la gestione da parte delle autorità nazionali delle questioni ambientali riguardanti l'attività di produzione della società ILVA di Taranto è tuttora in fase di stallo. Anche in base ai parametri vigenti a livello europeo, quindi, deve dirsi positivamente accertato che lo stabilimento produce emissioni che hanno effetti inquinanti sull'ambiente e sulla salute delle persone, e cioè il disastro di cui al co. 2 dell'art. 434 c.p.

In generale, poi, con riguardo all'aspetto prettamente economico, i Giudici riprendono la pronuncia della Corte europea, che osservava come non possa correttamente invocarsi un principio di inesigibilità della condotta per ragioni economiche. In realtà, deve dirsi consolidato l'orientamento della S.C. che esclude l'operatività della teoria dell'inesigibilità, in base alla quale andrebbe esente da responsabilità l'imputato che si trovi in condizioni soggettive tali da non potersi pretendere da lui un comportamento difforme rispetto a quello tenuto; il principio dell'inesigibilità, quindi, non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, perché ciò significherebbe violare il principio di legalità (Cass., Sez. V, 21.1.1998, n. 1245), in virtù del quale le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse e *"al giudice non è consentito di ricercare cause ultra legali di esclusione della punibilità attraverso l'analogia iuris"* (Cass., 28.11.1990, n. 16816). Inoltre, non è superfluo ribadire che in materia ambientale vengono in rilievo interessi di rango costituzionale. Trattandosi di interessi così rilevanti e prioritari, la S.C. ha escluso che possa assumere rilievo l'insufficienza delle risorse economiche e finanziarie dell'ente consortile tenuto alla bonifica, stante il dovere degli enti locali e delle loro promanazioni di dare rilevanza alle spese necessarie per gli adempimenti relativi alle attività di gestione dei rifiuti e dell'inquinamento, dovendo le stesse avere priorità rispetto a tutte le altre. Di contro, invece, deve registrarsi la natura vincolante delle *BAT Conclusions*, delle migliori tecniche produttive (MTD) applicabili all'impianto industriale in un determinato momento storico, ed anche la sempre maggiore rilevanza accordata ai BREF, e la migliore definizione del criterio della sostenibilità economica per il gestore: nonostante si tratti di strumenti *extra* penali, le BAT e i BREF hanno natura vincolante. Nella pronuncia la Corte europea non può che prendere atto del protrarsi di una situazione di inquinamento che mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella di tutta la popolazione residente nelle zone a rischio, la quale rimane, allo stato attuale, priva di informazioni sull'attuazione del risanamento del territorio interessato, in particolare per quanto riguarda i ritardi nell'esecuzione dei lavori. Considerato quanto sopra esposto, la Corte europea ha constatato che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata. Perciò,

il giusto equilibrio che assicurasse, da una parte, l'interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all'ambiente che possano compromettere il loro benessere e lo loro vita privata e, dall'altra, l'interesse della società nel suo insieme, non è stato rispettato. Pertanto, vi è stata violazione dell'art. 8 CEDU. Duplice è il rilievo che la violazione può assumere: sotto il profilo soggettivo della colpevolezza per cui la doverosità per l'imprenditore di adeguarsi alle migliori tecniche produttive, in ossequio al più generale principio di precauzione, comporta un legittimo rimprovero sul piano penale ove lo stesso, volontariamente, se ne discosti. Sotto invece, il profilo oggettivo, di tipicità dell'illecito, la violazione delle BAT e dei BREF rileva sia come condotta abusiva, in quanto attuata in violazione del generale principio di precauzione, ovvero, quando l'autorizzazione si discosta dalle BAT e dai BREF, sia violazione in concreto nella gestione delle pratiche operative, dei principi codificati nelle migliori tecniche produttive. Nel nostro caso l'AIA del 2011- che è quella cui hanno fatto riferimento i periti nei loro accertamenti - è senza dubbio un'autorizzazione "apparente" che ha solo apparentemente fornito una patente di legalità allo stabilimento; in tal senso militano diversi elementi, tra i quali un rilievo particolare assume il rapporto intercorso tra alcuni componenti del gruppo istruttore ed alcuni rappresentanti di ILVA, ma, soprattutto, la comunicazione di dati non veritieri da parte del gestore. D'altra parte, la apparenza di legalità dell'AIA del 2011 è evidente solo se la si confronta con la sua revisione del 26.10.2012, dove emerge una stridente inconciliabilità di prescrizioni, sintomo di una successiva presa di coscienza della realtà delle cose. Ne discende, allora, come il verificato discostarsi da parte dei periti delle emissioni di IILVA dai riferimenti BAT e BREF vigenti è più che significativo in termini di responsabilità. Ma, la vincolatività delle BAT e dei BREF rileva, come si è evidenziato, pure sotto l'aspetto soggettivo: la proprietà, ma anche i capi area, erano consapevoli sin dal 1995 di quali fossero le MTD applicabili, non in generale, ma con specifico riferimento allo stabilimento di Taranto, in quanto era stata commissionata, in vista dell'acquisto dallo Stato, una consulenza tecnica da parte di una società di fiducia del Gruppo che ne descriveva, impianto per impianto, le criticità in termini ambientali e le soluzioni - tecnicamente possibili già nel 1995 - per superarle: la perizia Montgomery-Watson. La Corte di Taranto ha proceduto al confronto, area per area, impianto per impianto, di quelle che erano le indicazioni in termini di adeguamenti tecnici previsti da questa consulenza - conosciuta dagli imputati - e la revisione AIA del 26.10.2012. La circostanza che molte delle prescrizioni oggetto della perizia del 1995 siano state reiterate in sede di revisione nel 2012 sta a significare che lo stabilimento non era conforme alle norme anche di natura tecnica all'epoca vigenti e soprattutto che è stato gestito in modo illecito per tutto il periodo in contestazione. La prova sarebbe, in sostanza, documentale.

2. La condotta.

La norma individua diverse condotte di disastro: la commissione di un fatto diretto a cagionare il crollo di una struttura; ovvero la commissione di un fatto diretto a cagionare un altro disastro. Si tratta di una condotta costruita dal legislatore in termini

commissivi, ma che può evidentemente trovare anche la sua forma di manifestazione anche in termini omissivi; in quest'ultimo caso, sarà necessario andare ad individuare la posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, che si assume non essere stata rispettata. Può, pertanto, ravvisarsi il reato contro l'incolumità pubblica allorquando il soggetto titolare di un'attività imprenditoriale o nella propria qualità di pubblico ufficiale titolare di posizioni giuridicamente rilevanti mediante azioni e le omissioni consapevolmente idonee alla determinazione dell'evento commetta fatti idonei a cagionare un'irreversibile compromissione dell'ecosistema con pericolo per l'incolumità pubblica. In questo caso, in linea con quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite Franzese, in tema di causalità omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del soggetto e l'evento lesivo non si può prescindere: 1) dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" di tale evento, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali la vicenda è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al soggetto per effettuare il "giudizio controfattuale" e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attagliano al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; 2) dalla verifica che non vi sia stata l'interferenza di fattori alterativi a quella causa dell'evento ipotizzata come riconducibile alla condotta colposa addebitata all'agente (Cass. 26.5.2006, n. 31462). Neppure può porsi, nel caso, un problema di eventuale assorbimento con il delitto di cui all'art. 437 c.p., atteso che i fatti contestati attengono a condotte differenti.

L'ipotesi in commento afferisce ad un fatto diretto a cagionare un altro disastro e rientra in quella indicata funzione integratrice della norma per la massima tutela del bene giuridico oggetto di protezione. È evidente che tale formulazione possa apparire in contrasto con il principio di determinatezza e tassatività della norma penale. In realtà, la Corte costituzionale ha chiarito che non vi è alcun contrasto con i citati principi in quanto la nozione di "altro disastro", su cui gravita la descrizione del fatto illecito, si connette all'impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Tanto, soprattutto, in correlazione all'incessante progresso tecnologico che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto. Inoltre, l'aver anteposto nella descrizione della fattispecie criminosa al termine "disastro", l'aggettivo "altro", fa sì che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - riceva "luce" dalle *species* dei disastri preliminarmente contemplati nel capo relativo ai "delitti di comune pericolo mediante violenza" (c.d. disastri tipici). La verifica del rispetto del principio di determinatezza va, del resto, condotta non già valutando il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie, nell'ambito della disciplina in cui si inserisce. In particolare, l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generale o concetti elastici, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta al giudice di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato,

permettendo, al contempo, al destinatario della norma, di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. L'accertata insussistenza di un *vulnus* al principio di determinatezza travolge altresì, le ulteriori censure relative al diritto di difesa, al principio di colpevolezza e alla finalità di prevenzione speciale della pena. Tuttavia, in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato, si ritiene auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose (Corte Cost., 1.8.2008, n. 327). Così, si esprimeva la Corte costituzionale, rispondendo ad alcune censure sulla norma relativa al disastro innominato e riferendosi in modo esplicito al disastro ambientale. La giurisprudenza, infatti, in assenza di una fattispecie *ad hoc* (prima dell'introduzione del reato di cui all'art. 452 *quater* c.p.), ha ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art.434 c.p. gravi fatti di inquinamento ambientale e di devastazione degli ecosistemi. Nella sentenza n. 327 del 2008, la Consulta tratteggiava gli elementi costituenti il delitto di disastro ambientale innominato, secondo il diritto vivente: da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che, peraltro, sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Più in generale in giurisprudenza per aversi disastro innominato è necessario che abbia assunto la fisionomia di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate; occorre che il fatto dia luogo a concreto pericolo da valutarsi *ex ante* per la vita o l'incolumità pubblica.

Nella prassi applicativa, deve registrarsi un'univoca tendenza a sussumere il disastro ambientale, ecologico o chimico, nell'ampio concetto di disastro di cui all'art. 434 c.p.: tanto è avvenuto nel caso Seveso, nella vicenda del petrolchimico di Porlo Marghera, nel caso "Eternit" con riguardo alla contaminazione ambientale da amianto, per cui si considerano comprese nella nozione di disastro innominato pure i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento di lunga e lunghissima durata dell'habitat umano. Si è così ritenuto il delitto di disastro innominato nel caso di diffusione nell'area di polveri sottili derivanti da centrali termoelettriche; nel caso di contaminazioni di siti a seguito di sversamento continuato e ripetuto di rifiuti di origine industriale; nel caso di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera; nel caso di imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Requisito del reato di disastro è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane.

Secondo la S.C., per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocimento (pericolo comune) deve essere, con valutazione "ex ante", accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato, perché si tratta pur sempre di un delitto di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno. Dunque, è sufficiente rilevare l'effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, dalla quale l'evento, per assumere le dimensioni del disastro, deve essere caratterizzato; nel procedere a tale valutazione è necessario procedere con prospettiva *ex ante* dell'accertamento al fine di verificare se un certo fatto abbia avuto attitudine a mettere in pericolo un numero non definito di persone e di cose in quanto essa si pone in logica correlazione con la nozione di pericolo come realtà futura che si presente necessariamente incerta, anche se probabile. È, dunque, corretta la logica conclusione che la prova del pericolo non debba essere traslata da quella dell'avvenuto danno cagionato dalla condotta colposa, in quanto si andrebbe incontro inevitabilmente ad una contraddizione in punto di diritto, quella di travisare la vera natura del delitto di disastro innominato colposo, negandone l'appartenenza al *genus* dei delitti colposi di comune pericolo, il quale richiede - per effetto del richiamo alla nozione di altro disastro - soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.

Tanto brevemente richiamato, allora, per quanto strettamente interessa l'aspetto in esame, ossia la verifica della correttezza della contestazione in questo processo del delitto di disastro innominato per un fenomeno di disastro ambientale, deve osservarsi che con la L. 68 del 22.5.2015 sono state introdotte nell'ordinamento le fattispecie di aggressione all'ambiente costituite dai c.d. eco-delitti; si è trattato del completamento del recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che aveva già consentito, con il D.lgs. 121/2011, che aveva allargato, includendo anche i reati ambientali, il catalogo degli illeciti contestabili agli enti in base al D.lgs. 231/2001. In concreto, la L. 68/2015 è composta da tre articoli: il nucleo centrale è costituito dall'art. 1, contenente un complesso di disposizioni che inseriscono nel Codice penale un inedito Titolo VI "Dei delitti contro l'ambiente", comprensivo di cinque nuove delitti e, segnatamente, il delitto di inquinamento ambientale, quello di disastro ambientale, quello di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, quello di impedimento del controllo e quello di omessa bonifica. Per quanto attiene al rapporto tra il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* c.p. e quello di disastro innominato, è di tutta evidenza come la nuova norma esordisca con una clausola di sussidiarietà espressa ("fuori dei casi previsti dall'art. 434"). In sede di lavori preparatori si è giustificato il ricorso a tale clausola facendo riferimento a quanto sostenuto con la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008, circa la funzione di norma di chiusura del sistema propria dell'art. 434 c.p. nella parte in cui punisce il disastro innominato. Circa

il rapporto tra le due norme, la S.C. si è pronunciata almeno in due occasioni, chiarendo che anche dopo la novella del Codice, la previsione di cui all'art. 434 c.p. continua a trovare applicazione (Cass. 17.5.2017, n. 58023 e Cass. 18.6.2018, n. 29901). La ragione non è solamente di carattere meramente letterale, in considerazione della clausola di riserva, il cui scopo è quello di delimitare i rapporti tra le due figure criminose e soprattutto di garantire le sorti dei processi già avviati con l'accusa di disastro innominato, come, d'altra parte, spiegano gli stessi lavori preparatori della riforma, ma anche di carattere ontologico. Più precisamente, nel chiaro intervento di interpretazione nomofilattica, effettuato dalla S.C. con la sentenza n. 58023 del 17.5.2017, si specifica che non solo la legge del 2015, con l'introduzione della nuova incriminazione, non contiene un'abrogazione espressa o implicita della fattispecie di cui all'art. 434 c.p., ma che la previsione di una clausola di riserva vada interpretata nel senso della volontà del legislatore di ritenere ancora possibile contestare il delitto di disastro ambientale a norma dell'art. 434 c.p., anche per fatti commessi successivamente alla entrata in vigore della legge del 2015. Lo si comprende nella ricostruzione dei rapporti tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 452 *bis* c.p. – l'inquinamento ambientale – e quella di cui all'art. 452 *quater* c.p. – disastro ambientale – come una progressione criminosa di aggressione al bene giuridico "ambiente", passando da un'aggressione misurabile e reversibile ad un'aggressione irreversibile, escludendo poi che vi possa essere alcun tipo di continenza tra il delitto di inquinamento ambientale e il disastro innominato; sia per diversità strutturale delle norme, sia per beni giuridici tutelati. Nello stesso senso si è espressa la S.C. con la sentenza n. 29901 del 18.6.2018, con la quale si è ancora meglio specificata la differenza tra le fattispecie di disastro innominato e quello di cui all'art. 452 *quater* c.p., in quanto quest'ultimo ha quale oggetto di tutela l'integrità dell'ambiente e in ciò si distingue proprio dal disastro innominato posto, invece, a tutela della pubblica incolumità. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone, e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che semmai viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema. La conseguenza dell'interpretazione offerta dalla S.C. è che il tanto criticato delitto di disastro innominato diventerà, in considerazione del trattamento sanzionatorio più mite, la qualificazione più ambita nel caso di una contestazione di disastro ambientale. Tanto perché la clausola di sussidiarietà non può avere la funzione di limitare l'applicazione della nuova normativa ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore – non ve ne sarebbe stato bisogno in considerazione della minore favorevolezza della nuova norma – ma, è destinata a regolamentare, in via generale ed astratta, i rapporti reciproci tra diverse fattispecie incriminatrici, sul presupposto che nessuna abrogazione di reato vi è stata. Ed allora la formula "fuori dai casi previsti dall'art. 434", deve intendersi come una clausola di sussidiarietà a rovescio, in quanto determina una peculiare inversione dei rapporti tra le norme incriminatrici in tema di disastro, stabilendo che la vecchia fattispecie di cui all'art. 434 c.p. continuerà a trovare applicazione in materia ambientale in via principale, mentre la nuova disposizione,

proprio perché sussidiaria, potrà trovare applicazione nei soli casi in cui il fatto non sia sussumibile sotto la fattispecie del disastro innominato.

Nel caso ILVA, è evidente che non possa porsi in modo fondato alcuna questione circa la correttezza della contestazione in termini di disastro innominato; tanto per la clausola di sussidiarietà, quanto per la pendenza del procedimento rispetto alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ma, soprattutto, con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto storico contestato agli imputati che si è concretizzato in una lesione del bene giuridico incolumità/salute pubblica. La gestione dello stabilimento da parte degli imputati è stata disastrosa, ha arrecato un gravissimo pericolo per l'incolumità/salute pubblica. Gestione che si è concretizzata sia in condotte commissive, operazioni concrete nel ciclo produttivo, sia in condotte omissive, nella massiva attività di sversamento nell'aria/ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso, in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica. Gestione che si è protratta nel tempo e che, quindi, ha realizzato l'evento per accumulo e stratificazione.

Un'ultima puntualizzazione in termini di stretta condotta appare necessaria per la Corte d'assise. Un argomento comune alle Difese è stato quello connesso all'apparente corrispondenza al "modello legale" della gestione dello stabilimento da parte di ILVA, "Modello legale" che va dalla presenza di un provvedimento autorizzatorio, quello regionale del 18.11.2003 e poi l'AIA del 2011, passando per il rispetto dei limiti normativi, quando esistenti, per le emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente, nonché al rispetto delle pratiche operative, sino a ad arrivare all'individuazione di plurime fonti inquinanti con esclusione della responsabilità dello stabilimento. La Corte ha rilevato che questa "legalità" deve dirsi solamente apparente. La necessità di profilare in concreto gli aspetti espressivi di una gestione "abusiva", "illegale" dello stabilimento, deriva non tanto da un'esplicita indicazione relativa alla configurazione della condotta del reato contestato, ma proprio dall'apparente legalità e rispetto della normativa da parte degli imputati nella gestione dello stabilimento. Si sta procedendo per disastro innominato e precisamente per quella forma di disastro ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità quale un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale: non il macro-evento di immediata manifestazione, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma l'evento, non immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo di tempo prolungato, che ha prodotto una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute della collettività tali da determinare una lesione all'incolumità pubblica. È un disastro che si manifesta come fenomeno di inquinamento. Questa dilatazione temporale presenta indubbiamente delle difficoltà ricostruttive sia in termini di concretizzazione della condotta, sia in termini di cristallizzazione del fatto storico con eventuali successioni di leggi nel tempo, sia in termini di avvicendamento personale nelle diverse posizioni di garanzia. Infatti, sotto il primo profilo, la Difesa ha posto la questione della data di verifica del disastro, con riferimento alla attribuibilità agli imputati del reato in esame; in realtà, il punto di partenza deve dirsi proprio il 1995 e non solamente perché in quella data il Gruppo acquistava lo stabilimento, ma perché in quella veniva disposta, in sede arbitrale, la perizia

Montgomery-Watson, che descrive in modo sintetico, ma preciso, lo stato degli impianti soprattutto sotto il profilo del rispetto della normativa ambientale individuandone i rimedi ed i relativi costi. La straordinaria coincidenza di molti interventi previsti in occasione del decreto di revisione AIA in data 26.10.2012 con quelli indicati nella Montgomery-Watson, rendono immediata la percezione della gestione illegale da parte del Gruppo dello stabilimento: gli investimenti non sono stati realizzati, se non in misura ridotta o insufficiente; sono stati dilatati nel tempo in modo da non essere efficaci da un punto di vista della tutela ambientale. In questi termini, passando sommariamente in rassegna il terzo aspetto, ovvero quello della successione di diversi soggetti nelle posizioni di garanzia, la Corte di Taranto ha verificato, in concreto, l'effettività della delega per quanto attiene alle possibilità gestionali, sia in termini di acquisti che di investimenti, in base ad una concreta autonomia di spesa, oltre che, in termini soggettivi, la reale consapevolezza delle questioni ambientali.

Infine, la questione della successione di norme, in senso lato, nel tempo ha una plurima rilevanza: con riferimento alla tipologia dei provvedimenti autorizzatori dell'attività dello stabilimento ma anche, con riferimento alla normativa di settore - e quindi al valore dei limiti - che si è succeduta nel corso del tempo. Lo stabilimento siderurgico, in effetti, è una industria che necessita di provvedimenti autorizzatori a vari livelli perché si tratta di una linea produttiva a ciclo continuo, costituita da molteplici aree dotate, tuttavia, di autonomia, trattandosi di momenti produttivi distinti, con autonome esigenze anche in termini autorizzatori. In ogni caso, trattandosi di attività industriale che inquina per definizione, ha necessità di munirsi di una o più autorizzazioni che, allo stato attuale della normativa, sono unificate nell'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale. Quando il Gruppo acquisiva lo stabilimento di Taranto, non esisteva la norma di riferimento per il rilascio dell'AIA (introdotta nel 2006) e lo stabilimento era munito di diverse autorizzazioni di settore. La Corte richiama il contenuto di un'intercettazione con riferimento all'AIA, in cui è espresso il timore circa la sua mancanza, nella piena consapevolezza di essere "fuori legge", in quanto il rilascio dell'autorizzazione avrebbe attribuito un riconoscimento di legittimità della conformità dell'esercizio dell'attività industriale alle norme MTD di riferimento, al fine di contrastare le indagini penali già in quel momento in corso per i delitti di disastro colposo e disastro doloso, con la conseguente urgenza di ottenere il relativo rilascio.

La prima autorizzazione ottenuta nella gestione privata è quella contenuta nella deliberazione della Regione Puglia, con la quale si autorizzava in via provvisoria ILVA alle emissioni convogliate in atmosfera, sostituita poi da altra deliberazione della Regione nel 2003. Non vi è dubbio che già in questo provvedimento vi fosse un richiamo al DPR 203/1988 che, a sua volta, rinviava espressamente alla normativa di dettaglio (poi individuata nel D.M. del 12.1.1990); vi è altresì, in premessa, un ulteriore richiamo anche alla L.R. 7 del 22.1.1999, che prevede l'abbattimento del 20% delle emissioni in atmosfera per gli impianti ricadenti in aree ad elevato rischio ambientale. Nella premessa valutativa, poi, dopo aver stabilito determinate prescrizioni, quali quella per cui la ditta è tenuta a mantenere le emissioni al di sotto della normativa vigente e del presente provvedimento e a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo cui è tenuto, dalla migliore tecnologia man mano disponibile,

L'autorizzazione richiamava in modo espresso le procedure di cui agli allegati 6 e 7 del D.M. 12/07/1990 per la verifica e il controllo delle emissioni diffuse. In ogni caso questa autorizzazione era limitata alle emissioni convogliate in atmosfera di alcuni inquinanti e delle polveri; gli IPA venivano citati esclusivamente con riferimento ai camini E 656 ed E 657 dell'acciaieria, per le emissioni diffuse limitatamente al ciclo coke e al ciclo della ghisa. Vi si prevedeva già, tuttavia, il monitoraggio in continuo al camino E312: infatti, in calce all'autorizzazione, si legge che la ditta deve effettuare le analisi delle emissioni con frequenza annuale tranne che per le emissioni dei camini di combustioni delle cokerie e dei camini di processo dell'agglomerato per le quali le analisi delle emissioni dovranno essere effettuate in continuo degli inquinanti così come previsto dall'Atto di intesa, sottoscritto in data 8.1.2003 tra l'ILVA e gli Enti locali, per il risanamento ambientale dello stabilimento. Il "limite" di questa autorizzazione, oltre evidentemente nel non prevedere nulla o quasi sul benzo(a)pirene, risiede nelle fonti conoscitive dell'Ente regionale. Infatti, si legge, che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di parere espresso dal CRIAP nelle sedute del 16.12.2002 e del 8.7.2003, che nel formulare l'istruttoria per indicare i limiti autorizzati si è basata sui documenti progettuali depositati e i rilevamenti analitici presentati dall'ILVA. In altri termini, la sola fonte conoscitiva per il rilascio dell'autorizzazione regionale erano le analisi ed i progetti di ILVA, nessuna verifica esterna e alcuna valutazione sull'essenziale attendibilità delle dichiarazioni e delle analisi di ILVA è stata fatta. A distanza di ben otto anni da tale prima autorizzazione, si passa ad analizzare la seconda autorizzazione, quella del 2011: un provvedimento diventato urgente alla luce dell'esigenza di eludere le investigazioni dell'A.G., e per il cui rilascio sono state commesse diverse condotte illecite. AIA che il 26.10.2012, a distanza di poco più di un anno, sarebbe stata profondamente rivista su iniziativa della Regione Puglia, che aveva avuto contezza dall'ARPA, per mezzo della relazione tecnica n. 5520 del 1.2.2012, dei risultati del monitoraggio "diagnostico" del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo integrativo di intesa ARPA, risultati niente affatto confortanti in termini di inquinamento. Ed allora è evidente già dal mero esame documentale che l'AIA del 2011 è un'autorizzazione "apparente", sia con riferimento ai limiti emissivi che con riferimento ai precetti immediatamente impartiti, che sotto il titolo "Prescrizioni di carattere generale", sempre con riferimento alle emissioni in aria, si limita ad imporre ad ILVA di realizzare dei progetti per la valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive in cokeria, ovvero studi di fattibilità per sistemi di monitoraggio a telecamera, studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCCD/F al camino E312, studio di fattibilità per la riduzione delle emissioni diffuse. Nulla di immediatamente precettivo. E che le informazioni di ILVA non fossero attendibili lo si desume al co. 1 dell'art. 1 del decreto del 26.10.2012 di revisione della stessa AIA ove si prescrive che l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato dall'ILVA nella documentazione tecnica presentata, ove non modificata dal presente procedimento. In altri termini, la stessa necessità di rivedere, sulla scorta di dati diversi e più attendibili rispetto alla documentazione prodotta dal gestore, in quanto provenienti da fonti terze ed imparziali, le prescrizioni contenute nell'AIA emessa solo

poco tempo prima, è la dimostrazione della natura fittizia e apparente del precedente procedimento autorizzativo, per effetto dei condizionamenti, integranti le specifiche fattispecie criminose in contestazione, esercitati sui pubblici funzionari a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di rilascio. Peraltro, tale evidenza di non attendibilità dei dati forniti dal gestore, in parte si riverbera sull'efficacia probatoria della perizia disposta con incidente probatorio. Infatti, i periti hanno utilizzato i dati AIA con riferimento alla verifica dei limiti emissivi, motivo per cui anche i risultati della perizia, sotto questo aspetto, andrebbero "rivisti" in senso maggiormente aderente alla realtà e, quindi, peggiorativo per gli imputati. Tanto basterebbe a ritenere tutta l'attività emissiva di ILVA, di fatto, priva di autorizzazione e quindi, in base alla giurisprudenza formatasi in materia di inquinamento, illecita (Cass. n. 50632/2017, 287641/2015, 243341/2014, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 269 D.lgs. 1521/2006, in difetto di autorizzazione, si realizza anche in assenza di emissioni nocive). Inoltre, costante la giurisprudenza nel ritenere che in tema di rifiuti, il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che, la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Cass. 15.10.2013, n. 4449, e6.11.2008, n. 46029). Né si deve porre alcun problema per il giudice penale di disapplicazione del titolo abilitativo (SS.UU. 28.11.2001, n. 5115). D'altra parte, una precisa indicazione ermeneutica in tal senso, ovvero di una verifica in concreto del modo di esercire un impianto autorizzato, la si rinviene proprio nella formulazione della norma incriminatrice del nuovo delitto di inquinamento ambientale, che ha previsto la clausola di illiceità speciale dell'abusività, *chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili*.

In generale, quindi, il fatto che un titolo autorizzatorio e la norma da cui esso discende riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non è di ostacolo al riconoscimento dell'illecito penale quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell'ordinamento. Si comprende, allora, come la verifica del superamento del limite emissivo previsto per legge o dal titolo abilitativo perda di quel significato che gli attribuisce la Difesa: non potrà mai dirsi scriminata la condotta del gestore - per il delitto di disastro- se nella valutazione complessiva dell'attività emissiva dello stabilimento, la stessa abbia determinato quella compromissione dell'aria/ambiente che renda concreto il pericolo per la salute della collettività locale. Senza dimenticare, che i controlli da parte degli enti deputati sono iniziati solo nel 2007/2008; che soltanto per accedere allo stabilimento ILVA era necessario un accordo preventivo anche in occasione dei controlli, con la dimostrata possibilità gestionale di incidere sul ciclo produttivo e di condizionare l'esito del controllo. Che, inoltre, dette modalità sono state attuate anche in occasione della perizia

e che i periti, sempre per rimarcare la non significatività nei termini voluti dalla Difesa, con valenza scriminante della condotta degli imputati, della scarsità dei risultati degli accertamenti che abbiano registrato un effettivo superamento dei limiti emissivi hanno preso a riferimento i dati forniti da ILVA per l'AIA del 2011.

Un chiarimento a carattere generale, per quanto attiene ai “limiti” emissivi. In base al D.lgs. 155/2010, nell'art. 2, dedicato agli aspetti definitori, si indica, quale *valore limite* il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato; mentre, per *valore obiettivo* il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita. La Difesa molto ha insistito sulla non rilevanza delle emissioni che avessero superato non già il *valore limite*, ma il *valore obiettivo* con riferimento ad una determinata sostanza inquinante; la Difesa ha sostenuto che il superamento del valore obiettivo in un momento antecedente alla data prestabilita per il suo conseguimento, quando, quindi, sarebbe diventato un *valore limite*, non può dirsi penalmente rilevante. Il ragionamento difensivo potrebbe avere una valenza scriminante ove si stesse procedendo per le singole ipotesi di reato descritte dal T.U.A., non anche tuttavia quando, come nel caso di specie, si sta procedendo per il delitto di disastro ambientale nella forma “dilatata nel tempo”, in ragione della diversità di beni giuridici tutelati, dell'evidente diversità ontologica di reati. È pacifica la giurisprudenza nel riconoscere la possibilità di concorso tra la contravvenzione derivante dal superamento di determinati limiti previsti dal T.U.A. in materia di inquinamento e il reato di cui all'art. 674. c.p., qualora le emissioni siano idonee a provocare molestie alle persone, divergendo le due fattispecie di reato per condotta e per bene tutelato, nel primo caso aria, ambiente, e pubblica incolumità nel secondo (Cass. 29.4.2021, n. 20204). La Corte di Taranto ha evidenziato come sia proprio un consulente di parte a chiarire bene la “irrilevanza” in termini assoluti del superamento del limite in materia ambientale, per cui non si potrà accordare alcuna valenza scriminante, ove nella valutazione complessiva vi sia stato un disastro, anche di fronte ad emissioni non sempre superiori a limiti di legge. Un consulente in dibattimento spiega bene il concetto: il superamento o meno di un limite (nella specie per le diossine) è un indice, un “ausilio” nell'accertamento di un inquinamento per il quale va successivamente identificata la fonte attraverso lo studio *finger print*. In tal modo hanno operato i periti.

3.L'evento.

Il delitto di disastro è un reato di pericolo - essendo il danno previsto dal secondo comma come elemento aggravatore - con la conseguenza che, perché il reato possa dirsi perfezionato, è sufficiente che si crei un pericolo per la pubblica incolumità. Anche nel caso di disastro innominato, la ricostruzione dottrina che individuerrebbe un evento intermedio rappresentato dalla contaminazione ambientale alla quale, poi, collegare

causalmente il pericolo per l'incolumità pubblica, deve dirsi essere stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. le sentenze della Corte di Appello di Torino "Eternit", e della Cassazione di "Porto Marghera"). La giurisprudenza ha precisato che l'idoneità dell'azione, valida per integrare il reato, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre, l'inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta, in virtù di una valutazione astratta dell'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure un'attuazione eccezionale del proposito criminoso. Si tratta di un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo del disastro è idonea a consumare il reato mentre, il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante (co. 2). Il pericolo, allora, rappresenta in generale il criterio di caratterizzazione dei delitti contro l'incolumità pubblica e consiste in una relazione causale tra un fenomeno ed un accadimento futuro negativamente valutato. Nell'ambito delle fattispecie di reato di cui al titolo VI del libro II del Codice penale, si distinguono i casi in cui il pericolo per l'incolumità pubblica è un dato costitutivo della figura criminosa, da quelli in cui il pericolo stesso costituisce esclusivamente la *ratio* della norma. Nel primo caso, si parla di pericolo concreto, costituendo il pericolo ora il presupposto della condotta, ora l'elemento qualificante della condotta illecita, ovvero l'elemento qualificante le cose oggetto materiale della condotta, ovvero l'evento, oppure una condizione obiettiva di punibilità; nel secondo, si parla invece, di pericolo astratto o presunto.

Senza trascurare che nella elaborazione giurisprudenziale si è di fatto attribuito al pericolo un doppio ruolo, per ipotesi in cui alla *ratio* di pericolo per l'incolumità pubblica si aggiunge il pericolo concreto di un accadimento non concretamente pericoloso per l'incolumità pubblica. Nei reati di pericolo concreto è necessario accertare l'effettiva esistenza del pericolo per l'incolumità pubblica. Il giudizio di pericolo, quindi, si risolve in una prognosi di accadimento futuro che si effettua *ex ante*, prescindendo nel giudizio da tutto ciò che è accaduto in un momento successivo alla realizzazione dell'ultimo dato oggettivo che la norma consente di valutare, mediante il ricorso a regole di esperienza. Concorrono, quindi, a formare la base del giudizio tutte le circostanze esistenti al momento in cui opera il giudizio stesso. Si ritiene adatto allo scopo di definire il pericolo il concetto di probabilità, intesa quale quantità sufficiente di fattori favorevoli alla produzione di un evento. La probabilità e con essa la misura del pericolo, dipendono pienamente dal grado di frequenza statistica con cui trovano conferma nella realtà le regole di esperienza assunte come metro del giudizio. La giurisprudenza di legittimità precisa che il pericolo deve essere accertato in concreto, sia pure non necessariamente con perizia (Cass. 3457/14). Nei reati di pericolo presunto, secondo l'opinione tradizionale, la sussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica, sia che il pericolo si riferisca alla condotta che all'evento, non è richiesta dalla norma e pertanto non si accerta in concreto. Si prescinde dall'indagine, perché la minaccia all'interesse tutelato si avvera con la mera realizzazione del fatto tipico, al quale è estraneo il requisito dell'offesa. In altre parole, è il legislatore che nella redazione della norma ha individuato la capacità intrinseca di porre in pericolo l'incolumità pubblica. In definitiva, se il pericolo è presunto la norma comprende anche ipotesi non concretamente e immediatamente

offensive. Ed è per questa ragione che la prassi operativa (sin dalla sentenza Corte Appello L'Aquila, 3.10.1970, Vajont) ha elaborato dei correttivi alla presunzione di pericolo, individuando dei "requisiti" agli eventi o alle condotte che, oltre ad avere la capacità intrinseca di porre in pericolo, siano in concreto e immediatamente offensive. Non è questa la sede per verificare l'elaborazione dottrina e giurisprudenziale del rapporto tra tipicità ed offensività che si traduce nella formula per cui l'interprete deve verificare se rilevano penalmente casi di fatti conformi al tipo ma concretamente inoffensivi. Secondo alcuni autori e parte della giurisprudenza, il principio di necessaria offensività sarebbe desumibile dalla legge, e segnatamente dall'art. 49 c.p. ovvero direttamente dalla Costituzione (Corte Cost. 29.4.1985, n. 126, che ha ravvisato il limite estremo dell'eccesso di tutela nella incriminazione di condotte comunque inoffensive). In diversa prospettiva, deve registrarsi parte della letteratura che riconosce la piena operatività della presunzione di pericolo effettuata dal legislatore, pur evidenziando la necessità di una riforma che introduca il principio di concreta offensività. Ed allora in questa ricerca ai fini dell'individuazione di condotte concretamente offensive rispetto ad un giudizio di pericolo astratto e di fronte ad un'anticipazione della tutela, un ruolo importante lo ha giocato la giurisprudenza che di volta in volta ha elaborato dei correttivi per escludere dall'alveo del penalmente rilevante anche condotte non concretamente offensive. Con specifico riferimento al disastro innominato, non sono mancate critiche anche sotto il precipuo aspetto del pericolo, atteso che la definizione di disastro innominato risulta essere svincolata dalla tipizzazione dell'evento disastroso o comunque dell'oggetto ovvero della fonte materiale del disastro. Ed è per questa ragione che la giurisprudenza (Cass. 25.9.2018, n. 44528, nel caso Tamoil) ha ricostruito la fattispecie di cui all'art. 434 c.p., sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. 30.7.2008, n. 327). In una delle più recenti e significative decisioni, intervenuta a conclusione del procedimento "Eternit", si è, in particolare, evidenziato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata pronuncia del Giudice delle leggi, era possibile *"delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti (...)"*. Da tanto discende che, nonostante l'inclusione della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. nell'ambito normativo che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche e naturalistiche, essendo evidente che può farsi concretamente riferimento a un evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazione dalle altre fattispecie del capo in cui la disposizione in esame è inserita; è, quindi, possibile escludere, che la riconducibilità dei fenomeni disastrosi a un macro-evento di dirompente portata distruttiva costituisca un requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 434 c.p., essendo, viceversa, individuabile un evento disastroso anche in un fenomeno persistente, ma impercettibile, di durata pluriennale con le caratteristiche sopra delineate. Così, si è di recente espressa la

giurisprudenza in modo costante. Di conseguenza, anche i fenomeni di inquinamento progressivo possono integrare la fattispecie di disastro innominato. Si legge nella sentenza Tamoil che, con riferimento alla sussistenza del pericolo concreto di effetti tossico-nocivi per la pubblica salute, è stato affermato che, per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p., è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un fatto certo a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. Ancora, Cass., 5.5.2011, n. 36626, secondo cui *“il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità”*. La sufficienza dell'esposizione al pericolo di un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti, è esplicitamente affermata dalla S.C. (Cass. 3.3.2000. n. 5820), secondo cui *«il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocimento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato»*.

La delimitazione dell'evento nella fattispecie incriminatrice è ben delineata dalla sentenza della S.C. (Cass. 40330 del 11.10.2006, Sez. V), secondo cui, si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente e grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo. Se dunque il concetto di disastro sta nella *“potenza espansiva del nocimento”* (così il Guardasigilli nella Rel. al Re) all'integrità e alla sanità, ben si comprende come si profili, in linea astratta, esigua la linea di demarcazione tra disastro e il danno ambientale, allorché questo sia costituito da un'importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli inesistente poiché l'attività di contaminazione diretta e indiretta assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, *“straordinariamente grave e complessa”*. Mentre, la prova di immediati ed evidentemente *“tragici”* effetti sull'uomo prodotti dall'evento non può essere assunta a parametro o di misura esclusiva del *“disastro”* (Cass., Sez. I, 20370 del 20.4.2006). Giova inoltre, segnalare l'irrilevanza, per integrare il delitto in esame, dell'eventuale coesistenza di altri fattori inquinanti, insistenti nella medesima località, avendo la S.C. esplicitamente affermato come tale evenienza imponga una cautela maggiore della previsione: *«A fronte di ciò il fatto, evidenziato in ricorso, che nella piana di*

Acerra insistessero “centinaia” di altre “industrie insalubri”, non è argomento escludente né attenuante la responsabilità. Da tale circostanza assertivamente notoria sarebbe disceso, al contrario, in ragione del principio di precauzione, un obbligo d’ancora maggiore cautela e di più rigorosa osservanza in termini di legalità delle prescrizioni in materia di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti». Si è, inoltre, detto che la prova di tale delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo basarsi, fra le altre, anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza. A tale proposito, si è osservato: «In realtà, la norma nella sua formulazione non richiede elemento siffatto, né pone l’indicata verifica come base dimostrativa necessaria del delitto nella sua descrizione tipica. Se così fosse, invero, si introdurrebbe un elemento processuale-probatorio necessario – a carattere costitutivo della fattispecie – a fronte di un testo descrittivo che non lo prevede. Contrariamente la fattispecie è suscettibile di essere provata con ogni strumento, purché nella specie il giudice chiamato alla verifica possa dare spiegazione convincente sulla sussistenza del fatto nella sua dimensione materiale e psicologica».

Recita l’art. 40 c.p., “Rapporto di causalità”, che «nessuno può essere punito per il fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione». Il profilo della causalità è un momento di accertamento imprescindibile nell’ambito di un processo penale. È senza dubbio noto che, sono stati proprio alcuni processi celebratisi negli anni ‘70 per l’accertamento di reati lesivi dei beni giuridici incolumità e salute pubblica, come il processo del Vajont e della talidomide, a stimolare dottrina e giurisprudenza su una riflessione in materia di causalità. È in questo periodo che si fa strada l’idea per cui l’individuazione del rapporto causale non può essere affidata alla mera intuizione del giudice ma, deve essere ancorata al sapere scientifico che presenta maggiori garanzie in termini di oggettività: è questo il periodo in cui si sviluppa il modello causale di sussunzione sotto leggi scientifiche o di copertura. L’importanza del nesso causale risiede, evidentemente, nella funzione selettiva che opera ovvero quella di orientare il giudice, l’interprete di un fatto, ad imputare un evento ad una condotta umana. Questa funzione si esplica attraverso un procedimento logico, un giudizio controfattuale, e un giudizio nel quale è necessario “pensare assente (contro i fatti) una determinata condizione”, verificando, così, la realizzazione o meno dell’evento anche in assenza della stessa.

L’esito del giudizio controfattuale dirà all’interprete se quella condizione era indispensabile per la verifica dell’evento, ne era *condicio sine qua non*. La giurisprudenza di legittimità ha avuto due momenti distinti di elaborazione in materia di causalità, risoltisi con il pronunciamento delle Sezioni Unite Franzese. Secondo un primo orientamento, che si è sviluppato negli anni ‘90, l’imputazione causale è legata all’oggettivo sapere scientifico che deve supportare il giudice nella selezione della condizione necessaria. Nella sentenza del 6.12.1990, n. 4793, sul disastro della Val di Stava, la S.C. ha stabilito che il giudice avvalendosi del modello della sussunzione sotto leggi statistiche – ove non disponga di leggi universali – dirà che è “probabile” che la condotta dell’agente costituisca, “*coeteris paribus*”, una condizione necessaria dell’evento; probabilità che altro non significa, se non “probabilità logica o credibilità razionale”, la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice dovrà accertare che, senza il comportamento dell’agente, l’evento non si sarebbe verificato con alto grado

di probabilità. Il ricorso alle leggi “statistiche” da parte del giudice è più che legittimo, perché il modello della sussunzione sotto leggi utilizzabili in campo penale sottintende, il più delle volte, necessariamente, il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe un’impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti; poiché il giudice non può conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né procedere ad una spiegazione fondata su una serie continua di eventi, nella spiegazione causale si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni normologiche tacite, e dare per presenti condizioni iniziali non conosciute o soltanto azzardate, per cui il nesso di condizionamento tra azione ed evento potrà essere riconosciuto soltanto con una quantità di precisazioni e purché sia ragionevolmente - non certamente - da escludere l’intervento di un diverso processo causale. Le leggi generali di copertura accessibili al giudice, quindi, sono sia le leggi “universali”, che sono in grado di affermare che la verifica di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verifica di un altro evento, sia le leggi “statistiche”, che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica, quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili. La sentenza, infatti, in applicazione dei suddetti principi, confermava la fondatezza della conclusione della sentenza di secondo grado che, con riferimento al “disastro di Stava”, aveva individuato la causa penalmente rilevante nel componimento, in forma attiva e omissiva, di chiunque aveva concorso e contribuito nel tempo alla costruzione del bacino superiore, nelle varie fasi dell’impastazione, prosecuzione, sopraelevazione ed ampliamento.

Nel secondo orientamento, sviluppatosi immediatamente dopo, la S.C. compie un ulteriore passo in avanti, precisando la regola probatoria e di giudizio propria del processo penale, relativo al nesso di condizionamento. La sentenza (Cass., 28.9.2000, n. 9780) chiarisce quale deve essere il coefficiente percentualistico in grado di attribuire alla legge statistica potere esplicativo nel contesto del processo penale e che permette al giudice di approdare ad un giudizio di “alta probabilità logica”. Una spiegazione statistica adeguata del singolo evento lesivo presuppone una legge statistica con un coefficiente percentualistico vicino a cento e deve sfociare in un giudizio sul nesso di condizionamento di alta probabilità logica o di elevata credibilità razionale, dove alta ed elevata stanno ad indicare un giudizio che si avvicina al massimo, alla certezza. Il precipitato logico-giuridico di tale affermazione è che i giudizi di mera possibilità, ma anche quelli di apprezzabile probabilità, devono ritenersi del tutto incompatibili con l’idea stessa di spiegazione dell’evento. Questi due orientamenti devono dirsi suggellati e, in un certo senso superati, dalla sentenza Franzese. Il passaggio delle Sezioni Unite che interessa la tematica in esame, è quello in base al quale il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali

alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo con tempistiche e modalità meno lesive del bene giuridico tutelato. Soprattutto, per i giudici della sentenza Franzese, a giustificare l'imputazione causale di un evento lesivo sarebbero sufficienti leggi statistiche anche con bassa o media frequenza, fatta salva comunque la valutazione di esclusione di altre possibili cause di verificazione dell'evento.

Il quadro giurisprudenziale ricostruttivo in materia di causalità e, in particolar modo, di copertura sotto leggi scientifiche, si completa con i principi della sentenza della Corte di cassazione del 17.9.2010, n. 43786, Cozzini. Sostengono i giudici del Supremo Collegio che per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sostengono; le basi fattuali sui quali essi sono condotti; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, il grado di sostegno che i fatti alla base della tesi; la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzato sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica; rilevare il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Soprattutto, affermano che quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta comunque al giudice prescegliere quella da preferire, specificando che, rispetto a tale apprezzamento, il giudice non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia resa in modo razionale e logico.

La sentenza Cozzini prende atto della perenne mutabilità della scienza e della circostanza che le tesi della scienza niente altro sono che ipotesi che devono essere verificate innanzitutto sotto il profilo logico. Nella scienza non ci sono certezze; per essere qualificata come conoscenza scientifica, una interferenza o asserzione, deve essere trattata dal metodo scientifico, del quale il giudice è il reale custode. Il giudice deve verificare se l'ipotesi scientifica è provvista di un elevato grado di conferma e se ha superato i tentativi di falsificazione e se è stata accettata dalla comunità scientifica o quantomeno da una sua parte, specificando in questi termini il significato di probabilità logica. Così anche la giovane scienza dell'epidemiologia deve essere vista come una scienza che propone ipotesi da verificare alla luce non solamente delle regole tecniche proprie della scienza epidemiologica in sé considerata, ma da verificare anche alla luce della logica, della coerenza metodologica, dell'affidabilità dei risultati rispetto ad accertamenti di altra natura e con un'altra portata probatoria. Tirando le fila, anche alla luce della sentenza Cozzini, il giudice penale non potrà emanare una sentenza di condanna basata su ipotesi scientifiche per le quali esistono dei contro esempi o che non abbiano superato il vaglio dei tentativi di falsificazione. Si tratta di una soluzione del tutto compatibile e corrispondente alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio.

Sulla base di queste premesse di carattere generale, nel caso di specie la Corte di Taranto ha avuto a disposizione, con specifico riferimento al nesso causale tra le condotte contestate agli imputati e gli eventi, non solo quello del pericolo, ma anche quello aggravatore del comma secondo dell'art. 434. c.p., una legge di copertura scientifica, consistente nella perizia epidemiologica. La perizia epidemiologica che ha rigorosamente verificato un'ipotesi, indicando il metodo, i dati utilizzati, le leggi, proprie della statistica, che hanno portato a determinati risultati. Perizia che, non solo

non è stata contrastata nel mondo della comunità scientifica, avendo, invece, di contro, conferma ed approvazione in altri studi scientifici, quali l'aggiornamento dello Studio Sentieri e lo Studio commissionato dalla Regione Puglia nel 2016. Il Progetto Sentieri era stato condotto e finanziato nell'ambito del Programma strategico Ambiente e Salute del Ministero della Salute. Studio che non risulta aver avuto commenti negativi nell'ambito della comunità scientifica di riferimento. Quello che preme evidenziare, per la Corte jonica, è che il collegamento causale tra le condotte degli imputati e gli eventi (di pericolo e quello aggravatore di cui al co. 2 dell'art. 434) deve dirsi dimostrato sulla base dei risultati della perizia epidemiologica, avallate dello Studio Sentieri, e sulla circostanza che detti studi non possono dirsi superati da elementi di segno contrario provenienti dalle consulenze tecniche di parte.

4. L'ipotesi aggravata.

Nel caso che ci occupa, secondo quanto contestato in imputazione, l'evento disastro si è verificato. Questa circostanza ha un duplice ordine di conseguenze: sotto l'aspetto del pericolo di cui si è detto e sotto l'aspetto del dolo. Sotto il primo profilo, infatti, sarà necessario un accertamento in concreto del pericolo. Così, ha stabilito la S.C. nella sentenza del 5.7.2018, n. 35684, per cui, mentre al fine della configurabilità del delitto di disastro colposo è necessario che l'evento si verifichi, nell'ipotesi dolosa la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità. Qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata. Sotto l'aspetto del dolo, invece, nel caso di disastro a norma del co. 2 dell'art. 434 c.p., la soluzione dipende dall'inquadramento dogmatico di detta ipotesi. Il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (Sez. I, n. 41306 del 7.10.2009, Scola). Controverso è stato l'inquadramento dell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 434 c.p., ovvero se considerarla una fattispecie autonoma ovvero circostanza aggravante. Se la verifica del disastro costituisce fattispecie autonoma, sul piano del dolo nulla cambia, essendo identico l'atteggiamento psicologico dell'agente sia rispetto all'evento disastroso, sia rispetto al pericolo per la pubblica incolumità, non esplicitato nel co. 2, ma, correlato alle dimensioni e agli effetti del disastro verificatosi, che anzi il legislatore presume essere conseguenza del disastro verificatosi. D'altra parte, la qualificazione del capoverso come circostanza aggravante, non esigerebbe necessariamente un'imputazione per colpa del disastro verificatosi. Da un lato, infatti, l'art. 59 c.p., secondo una certa interpretazione, stabilisce un criterio di imputazione dolosa per le circostanze afferenti a reati dolosi, e colposa per circostanze collegate a delitti colposi; più in generale, l'art. 59 c.p. detta sì un criterio generale di imputazione delle circostanze, ma con il limite di circostanze specifiche costruite in forma intrinsecamente dolosa, e se del caso costruite come intenzionali o come oggetto di dolo diretto, come accade nel nostro caso. Il verificarsi dell'evento (il disastro) rappresenta, sul piano soggettivo, nient'altro che il conseguimento del risultato avuto di mira dall'agente già rispetto al fatto-base, come tale coincidente con il dolo del primo comma.

5. Il dolo.

Nel caso che ci occupa, il dibattimento ha senza dubbio consentito di ritenere provato il dolo intenzionale degli imputati rispetto all'evento di disastro, sia quello eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. Sotto quest'ultimo profilo in questa sede è solo il caso di ricordare l'intercettazione intercorsa tra la proprietà e un altro imputato, in cui nel corso di un colloquio avente ad oggetto l'AIA del 2011 e specificatamente gli interventi volti a pilotare il suo rilascio e la procedura a tanto finalizzata, soprattutto con riferimento alla visita del *Gruppo Istruttore*, nel commentare le relazioni ARPA allegate al verbale del 27.5.2010, la proprietà affermava: *“due casi di tumore in più all'anno... una minchiata”*.

Quanto, poi, al dolo intenzionale del disastro, gli elementi di fatto da cui desumerlo per ciascun imputato, emersi dal dibattimento sono numerosi: si va dagli ordini impartiti per bypassare i sistemi di sicurezza e quelli di contenimento delle emissioni, passando per la falsificazione delle analisi, ed ancora da ogni azione volta ad allontanare gli accertamenti a sorpresa e non concordati all'interno di ogni impianto dello stabilimento siderurgico, senza voler tralasciare la corruzione del consulente tecnico del P.M., le pressioni su Comune, Provincia, Commissione AIA, considerando i metodi posti in essere dai vertici aziendali ma esercitati in piena sintonia con gli stessi dai cc.dd. “fiduciari” e dai singoli capi area. E sulla possibilità di bypassare i sistemi di sicurezza, ma anche quelli ambientali, è importante ricordare come questa circostanza non sia emersa solamente dai testi a carico, da quei lavoratori, invero pochi, disposti a parlare e a raccontare la effettiva situazione dello stabilimento, ma sia stata riferita anche da un addetto all'area dell'agglomerato, che nel ricostruire le varie opere di ambientalizzazione che sarebbero state fatte da uno degli imputati, ha ricordato come fosse possibile, anzi, fosse proprio una pratica operativa quella di bypassare i filtri a manica. Si tratta evidentemente di elementi istruttori richiamati a titolo meramente esemplificativo, ma non mancano altri riscontri.

6. Lo sversamento in aria/ambiente di sostanze nocive.

Lo stabilimento siderurgico di Taranto rientra in quelli per cui è necessaria l'AIA. L'autorizzazione intervenuta solamente in data 4.8.2011 e modellata secondo le esigenze direzionali di ILVA e non certo secondo i principi di tutela dell'ambiente e del territorio e che avrebbero dovuto comunque, per dimensioni e per collocazione geografica rispetto alla città, adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna. Non solo così non è stato, ma gli imputati nella gestione dello stabilimento hanno manifestato, attraverso scelte gestionali sia commissive che omissive, la piena consapevolezza di una gestione illegittima indirizzata ad un disastro ambientale. La condotta descritta in imputazione parla di sversamento in aria/ambiente di sostanze nocive. Non si tratta di una definizione sganciata da elementi normativi ma, si rifà esattamente a quella che può definirsi la prima definizione per legge di inquinamento ovvero quella contenuta dalla L. 6151/1966

che la indica come «*emissione in atmosfera i fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno a beni pubblici o privati*». Definizione che in maniera completa rappresenta quello che si è realizzato, in modo disastroso, nella città di Taranto, nei confronti dei suoi abitanti a causa delle modalità concrete di gestione dello stabilimento.

Diverse sono le norme di riferimento per quanto attiene l'inquinamento atmosferico: si tratta di normative comunitarie per la qualità dell'aria (Dir 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente: Dir. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa; ed altre più recenti) e di norme nazionali, tra le quali il Testo Unico Ambientale, il D.lgs. 152/2006 che rimane la norma di riferimento. Più specificatamente l'art. 268 del TUA definisce inquinamento atmosferico ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nello stesso di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente. Il successivo art. 269, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", stabiliva che, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, co. 3, dai co. 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, co. 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. A livello normativo, poi, sovviene il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Il decreto è stato successivamente integrato e modificato sulla base delle nuove conoscenze ed evidenze sulle sostanze che possono avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. A questo proposito, si osserva che con il D.lgs. 24.12.2012, n. 250, viene introdotto il criterio per la determinazione del valore limite di concentrazione che è rappresentato esclusivamente dalle conoscenze scientifiche acquisite in merito, proprio per attuare in modo concreto la finalità della normativa che è quella di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. Con il D.lgs. 250/2012 vengono introdotte novità anche con riferimento agli strumenti di campionamento. Interessante è osservare che il D.lgs. 155/2010 prevede una distinzione di limiti e segnatamente i valori limite per la protezione della salute, i livelli critici per la protezione della vegetazione, le soglie di allarme ed il valore obiettivo, ma non per tutti gli inquinanti. La normativa ambientale con riferimento all'aria/ambiente antecedente al TUA va individuata nel DPR n. 203 del 24.5.1988, Attuazione delle direttive CEE nn. 801779, 821884, 841360 e 851203 contenenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183. In esso si stabilisce, già all'art. 1, che la normativa presenta una doppia finalità: quella di tutela della qualità dell'aria per la protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. Finalità che si raggiunge disciplinando: a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di

campionamento, analisi e valutazione. Nel decreto viene indicata la definizione di inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. Al seguente art. 3, poi si rinvia ad un emanando decreto che avrebbe fissato le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione; i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. Si tratta del tanto osteggiato D.M. 12.7.1990. Orbene, la *ratio* del complesso della normativa derivante dal combinato disposto del D.P.R. 203/88 e il D.M. 12.7.1990, viene spiegato in maniera inequivocabile nella sentenza della Corte Costituzionale, n. 53 del 6.2.1991, con la quale era stato risolto un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (sollevato dalla Regione Lombardia) nel senso che spetta allo Stato deliberare, con decreto del Ministro dell'ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 ("Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione").

Così chiarito allora il rapporto con il D.M. 12.7.1990, si comprende l'importanza che sin del 1990 detto D.M. ha rivestito. Ed allora, se si va a leggere quelle che sono le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione in questo decreto contenute, si comprende come già all'epoca fossero chiare alcune cose: che le problematiche maggiori derivassero dalla combustione, che fosse necessario un campionamento delle emissioni, che il contenimento delle emissioni passa per due momenti che sono gli "equipaggiamenti" e le modalità di esercizio. Gli impianti devono essere equipaggiati ed utilizzati in modo da: a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, co. 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, recita l'art. 2. Un altro principio confermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 53 del 1991, è quello sancito dall'art. 6 del D.M. 12.7.1990 che, nel disciplinare il periodo transitorio, ha stabilito che con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti regionali difformi da quanto stabilito dal presente decreto per il contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, fermo restando un potere in capo alle Regioni di stabilire provvedimenti a carattere restrittivo rispetto la normativa nazionale. Infatti, espressamente il co. 2 recita: «*Le Regioni, presso cui erano in corso di applicazione i provvedimenti di cui al co. 1, sono autorizzate a riapprovare, in tutto o in parte, i provvedimenti concernenti valori limite più restrittivi, con proprie deliberazioni specificatamente motivate, in relazione a determinate aree. Del pari, valori limite più restrittivi possono essere fissati per talune categorie di impianti che richiedano la*

determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88». Tale indicazione allora deve orientare nella lettura delle determinazioni regionali che autorizzano le emissioni in atmosfera di ILVA.

All'udienza del 18.11.2020 il P.M. produceva, e la Corte acquisiva, sia la deliberazione della Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Tutela dall'inquinamento Atmosferico e dal Rumore, n. 41 del 20.2.2003, con la quale si autorizzava in via provvisoria ILVA alle emissioni convogliate in atmosfera sia la deliberazione della Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio Tutela dall'inquinamento Atmosferico e dal Rumore, n. 363 del 18.11.2003, in sostituzione della precedente determina autorizzativa in favore di ILVA. Ebbene, questo provvedimento prima di tutto richiama nella premessa normativa presupposta il DPR 203/1988 che, a sua volta rinviava espressamente la normativa di dettaglio (D.M. del 1990) invero in premessa richiama anche la L.R. 7 del 22.1.1999 che prevede l'abbattimento del 20% delle emissioni in atmosfera per gli impianti ricadenti in aree ad elevato rischio ambientale. Nella premessa valutativa, poi, dopo aver stabilito determinate prescrizioni, quali quella per cui la ditta è tenuta a mantenere le emissioni al di sotto della normativa vigente e dal presente provvedimento e a contenere, in ogni caso, le emissioni stesse ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo cui è tenuto, dalla migliore tecnologia man mano disponibile, richiama in modo espresso le procedure di cui agli allegati 6 e 7 del D.M. del 1990 per la verifica e il controllo delle emissioni diffuse. Vi è poi la parte dispositiva in cui autorizza le emissioni convogliate, area per area dell'impianto, secondo le tabelle riportate nei limiti di legge rinvenienti dal D.M. 12.7.90 e dalla L.R. 7/1999 (che prevedeva l'ulteriore riduzione del 20%). In ogni caso, l'autorizzazione riguardava NO-, SO-, HCI ed IPA, ma non altre sostanze inquinanti. Ed ancora, in calce alla autorizzazione si legge che la ditta con impianto a regime deve effettuare le analisi delle emissioni con frequenza annuale tranne che per le emissioni dei camini di combustioni delle cokerie e dei camini di processo dell'agglomerato, per le quali le analisi delle emissioni dovranno essere effettuate in continuo degli inquinanti, così come previsto dall'Atto di Intesa sottoscritto in data 8.1.2003 tra l'ILVA e gli Enti locali per il risanamento ambientale. Quanto alle emissioni diffuse, si legge in autorizzazione, che per quelle del ciclo coke n. 7, emissioni diffuse di vapore in corrispondenza delle torri di spegnimento coke, e per il ciclo della ghisa n. 2 emissioni diffuse dalla granulazione della loppa, non rilevabili secondo le metodologie previste dal D.M. del 1990, in considerazione dell'elevato tasso di umidità - e in generale per le emissioni diffuse di cui agli allegati 6 e 7 del D.M. del 1990 si procede ai sensi degli stessi allegati e si dà mandato all'ARPA Puglia, di provvedere al controllo e all'osservanza da parte della ditta ILVA dei dati analitici prodotti di partenza per verificarne l'adeguatezza rispetto ai limiti indicati dall'allegato 6.5 dello stesso D.M., ai fini di eventuali prescrizioni. Quindi non si stabilisce quello che ha lasciato intendere la Difesa, ovvero che l'impossibilità di rilevamento delle emissioni diffuse di alcune - non di tutte - secondo le modalità di cui al D.M. 17.7.1990, consentisse un'emissione quasi libera con la sola prescrizione per l'azienda di limitarle sia da un punto di vista strutturale che gestionale. Ed allora già in base al D.M. 17.7.1990, che il benzo(a)pirene,

ma anche il berillio e i suoi composti espressi come Be, sono sostanze della Classe I della Tabella A1 di quelle che sono ritenute cancerogene, mentre le Policlorodibenzodiossine ed Policlorodibenzofurani sono sostanze della Classe I della Tabella A2, di quelle sostanze che sono ritenute a tossicità e cumulabilità particolarmente elevate. Ma quello che sorprende è che negli allegati al D.M. 12.7.1990 sono indicate anche le tecniche impiantistiche incidenti sulla formazione delle emissioni. Si riporta un esempio per tutti: *14 IMPIANTI DI DISTILLAZIONE A SECCO DEL CARBONE (COKERIE) Forno inferiore Polveri. Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica. Per gli impianti esistenti sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione è 100 mg/m³. Grandezze di Riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'ambiente gassoso del 5%. Ossidi di Zolfo Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke, il valore di emissione è 1.700 mg/m³. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione è 800 mg/m³ (...). I gas di caricamento devono essere raccolti. Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile utilizzare per lavorare il catrame grezzo. Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere deviati il più possibile nel gas grezzo. I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere convogliati ad un impianto di combustione il valore limite di emissione per le polveri è 25 mg/m³. Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle aperture che servono a tali operazioni. Coperchio portello di Carica. Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto più possibile usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni carica dei forni, pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. (...) Le guarnizioni delle porte dei forni devono essere regolarmente pulite. Le nuove batterie di forni a coke devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati sul lato macchina e sul lato coke impianti di abbattimento polveri da attivare durante lo sfornamento del coke. (...)*". Ebbene si tratta di prescrizioni del tutto analoghe alle prescrizioni del Decreto del 26.10.2012 di revisione dell'AIA, di ventidue anni successive. Ventidue anni in cui nulla è cambiato quanto meno da un punto di vista gestionale se non anche impiantistico, esclama la Corte di assise.

Inoltre, nel momento della gestione da parte degli imputati, e soprattutto, alla disamina della normativa generale e particolare, intendendo in tal senso quella specifica dettata dalle singole autorizzazioni, si osserva che, unitamente a quanto indicato dai periti, che prima dell'AIA 2011, l'autorizzazione di cui era munita ILVA era quella di cui al provvedimento della Regione Puglia n. 41/2003, poi sostituito qualche mese dopo dalla Determina Dirigenziale n. 341/03. Tale autorizzazione si basava sulla normativa all'epoca vigente e il DPR n. 203 del 1988 che, a sua volta, rinviava ad un'autorizzazione alle emissioni a carattere regionale e di durata provvisoria, in attesa di quella statale. Ed allora proprio alla luce del D.M. 17.7.1990, alla sua vigenza rispetto all'autorizzazione regionale provvisoria di ILVA, in attesa di quella statale, deve dirsi che i limiti – così come indicati nella perizia - non possono dirsi rispettati. E che i vertici ILVA fossero a conoscenza della questione della diossina quanto meno dal 2001 – in realtà il D.M. esisteva dal 1990 - lo ammette anche un teste a discarico, dipendente dello stabilimento

ILVA sin dal 1984 presso il reparto ecologia, e poi capo reparto sempre del Reparto di Inquinamento Atmosferico.

Tornando allo sversamento in aria di sostanze nocive, la Corte di assise ha rimarcato che la formula sintetica utilizzata in imputazione, trova riscontro nella visione plastica emersa dal dibattimento dello stabilimento che emette gas e vapori in atmosfera. La ricostruzione che è emersa con riferimento alle emissioni di aria/ambiente è quella di un fulcro centrale, costituito dall'impianto siderurgico, dal quale partono sostanze nocive ed inquinanti e che si distribuiscono a raggiera nell'ambiente circostante: all'interno dello stesso stabilimento, nei quartieri limitrofi, Tamburi e Statte, su tutto ciò che circonda l'ILVA, sull'intera città di Taranto. Questa immagine, evocativa di un vero e proprio girone dantesco, la si evince da numerosi elementi probatori. Un funzionario dell'ispettorato del lavoro di Taranto, ma anche consulente tecnico del P.M., nel riferire il posizionamento dei deposimetri, così si esprimeva: *Il posizionamento dei deposimetri serviva anche per descrivere come se fossero degli... Un arco di cerchio intorno allo stabilimento che andava dal cimitero, per esempio, alla Liam un primo anello, e poi l'altro invece che comprendeva la seconda postazione al cimitero. Perché al cimitero furono - come ho detto - messi due deposimetri: uno in corrispondenza dell'ingresso monumentale, sulla palazzina uffici, sul terrazzo di copertura della palazzina uffici, e l'altro in corrispondenza c'erano dei servizi igienici, locali destinati al custode. E poi c'erano altri ancora: la San Camillo, la Scuola Vico, per indicare - diciamo - due anelli, anche per avere una indicazione sulla diversità del deposito del quantitativo delle polveri che si depositavano.*

Sempre nella visione evocativa del girone dantesco, devono leggersi le parole di un altro CT: *Quindi si è allertato il servizio veterinario. Si è proceduto a campionare il latte, perché il latte è un.-. pur essendo gli allevamenti tutti intorno, nel raggio... spostandoci, abbiamo cominciato a lavorare spostandoci in maniera centrifuga, partendo dagli elementi più vicini all'area industriale e spostandoci man mano sempre più lontano, quindi, ad analizzare il latte; il latte in quanto pur non essendo quegli allevamenti registrati come produzione di latte, prodotti caseari, ma registrati come allevamenti per la vendita di carne, il latte sicuramente era il modo meno cruento per potere procedere a questo tipo di campionamento.*

La Difesa ha sostenuto che l'attività del siderurgico era lecita in quanto rispettosa dei valori limite per le emissioni convogliate in atmosfera e delle prescrizioni tecniche per ridurre le emissioni diffuse e convogliate. In realtà, così non era. La complessità dell'individuazione delle corrette coordinate normative con riferimento alle singole sostanze non può scoraggiare l'interprete. È stato lungamente sviluppato il tema del diritto penale del rischio consentito e del rispetto dei c.d. limiti-soglia. Ebbene, secondo la Corte, sostenere che lo stabilimento ILVA fosse gestito in modo legale, sotto lo stretto profilo delle emissioni, nel rispetto dei limiti di legge per le sostanze nocive che, inevitabilmente, in quanto legate al proprio ciclo produttivo, produceva (e continua a produrre) non è corrispondente al dato emerso dall'istruttoria dibattimentale, atteso che non vi era il rispetto né delle autorizzazioni – quando vi sono state – né dei limiti normativi. Ma, il ragionamento deve andare oltre. Infatti, i risultati tranquillizzanti devono dirsi frutto di una costruzione apparente e falsa per l'inattendibilità dei dati raccolti in sede di autocontrollo e di analisi interne, per le attività certamente non lecite che sono state poste in essere dagli imputati per il rilascio dell'AIA del 2011, per le

attività di condizionamento dei controlli posti in essere dagli organi di controllo, già di per sé privi di mezzi ed uomini in numero adeguato, tenuto conto di come era difficile entrare in ILVA. La perizia è chiarissima nello spiegare l'importanza del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche perché il materiale particellare sedimentabile è in grado di trasferire il suo carico di POPs, PCDD/F, PCB, HCB e IPA alla vegetazione, all'acqua, agli edifici; questa modalità di immissione dei POPs nell'ambiente rappresenta uno dei principali meccanismi di contaminazione della catena alimentare, e quindi dell'uomo, sia attraverso l'ingestione diretta di polveri depositate, sia attraverso la contaminazione delle produzioni alimentari (zootecniche o ittiche). Anche il dato tecnico-scientifico offerto in chiave difensiva non sempre può dirsi espressione di un leale, sebbene evidentemente critico, contributo ricostruttivo alla verità: in alcuni casi è stato espressione di una mistificazione dei dati. Ed allora si comprende come il tema del diritto penale del rischio consentito è poco centrato, nel senso che solo apparentemente si è di fronte al concetto di rischio consentito. La Difesa, sul punto, ha citato i principi enucleati dalla sentenza della S.C., la n. 4955 del 27.11.2012, secondo cui, non sempre il rischio inerente ad una data attività può essere eliminato del tutto, per effetto di condotte appropriate. Esistono, in effetti, differenti categorie di rischio. Rischi totalmente illeciti, come accendere il fuoco accanto ad un deposito di esplosivi. Poi, rischi totalmente leciti, come gestire una società autostradale anche nel periodo estivo che vede traffico ed incidenti crescere. Si tratta di attività di cui l'ordinamento penale non si interessa in un dato momento storico, perché si reputa che i rischi connessi siano accettabili e non hanno bisogno di governo. Esiste poi un'ampia categoria più sfumata: il rischio è consentito entro determinati limiti. Si tratta di attività che comportano una misura di pericolosità, in tutto o in parte, ineliminabile e che, tuttavia, si accetta. Il rischio non può essere evitato ma, deve essere governato, mantenuto entro determinati limiti. Ebbene, il dibattito ha dimostrato che lo stabilimento ILVA era un deposito di esplosivi gestito dagli imputati come fochisti, a prescindere dall'apparente rispetto delle autorizzazioni e dei limiti normativi in sede di auto-controllo o anche di controlli esterni. Quindi non è stato il P.M. un solitario *Hiroo Onoda*, convinto di dover difendere la sua imputazione a tutti i costi e contro l'evidenza dei fatti; sono stati, invece, gli imputati ad aver trasformato Taranto e specialmente il quartiere Tamburi in una novella Minamata. Ed allora, si sono già indicate le autorizzazioni di cui godeva ILVA, ovvero lo stabilimento siderurgico era munito dell'autorizzazione della Regione Puglia del 2003, poi sostituito qualche mese dopo dalla Determina Dirigenziale, che richiamava, quanto ai limiti di legge D.M. 12.7.1990, al quale rinviava il DPR 203/1988, oltre che L.R. 7 del 22.1.1999. Con domanda presentata in data 28.2.2007, ai sensi del D.lgs. 18.2.2005, n. 59, ILVA chiedeva il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che avveniva soltanto in data 4.8.2011. Tuttavia, le prescrizioni e i valori limiti di emissione in questa contenuti vanno presi *cum grano salis*, per due ordini di motivi: il primo, è che solamente qualche mese dopo e precisamente il 5.3.2012, il Presidente della Regione Puglia chiedeva al Ministro dell'ambiente il riesame, sulla base della relazione tecnica dell'ARPA Puglia contenente i risultati del monitoraggio "diagnostico" del benzo(a)pirene effettuato a Taranto; il secondo, è che i dati contenuti nell'AIA del 2011 sono di provenienza ILVA, quindi non attendibili, non solamente per quella "naturale" inclinazione che ILVA ha dimostrato

nella falsificazione o mistificazione dei dati, ma anche per quanto è emerso dal compendio intercettivo in termini di “condizionamento” nel rilascio dell’autorizzazione. Questa premessa è importante perché, così chiariti i termini delle autorizzazioni e quindi la “legalità” di gestione di ILVA, sotto lo stretto profilo in questo momento esaminato, ovvero quello dei limiti di emissione in atmosfera, ha consentito alla Corte di rivalutare in termini accusatori anche certi risultati dell’incidente probatorio, sia per quelle parti in cui i periti si sono affidati ai dati contenuti nell’AIA del 4.8.2011, sia per quei dati rinvenuti direttamente da accertamenti effettuati dai periti, ma “pilotati” da una conduzione dell’impianto adeguata per lo scopo. E che i limiti emissivi di cui al DPR 203/1988 siano stati, dal 1995 al 2006, di gran lunga superati in Acciaieria 1, ad esempio, lo si comprende chiaramente, se si confrontano, da un lato, la Montgomery-Watson e, dall’altro, quanto dichiarato in sede di esame di un imputato. La Montgomery-Watson era la perizia disposta nel 1995, che con riferimento all’Acciaieria, indicava quale problematica quella delle emissioni diffuse di polveri nella fase di *stirring* in Acciaieria 1, per risolvere la quale era stato indicato come intervento quello di captazione e convogliamento delle emissioni dall’esistente sistema di depolverazione secondaria dell’acciaieria 2; nell’esame dibattimentale, un imputato ha spiegato che l’impianto di depolverazione in acciaieria veniva completato solo nel 2006.

In conclusione, tornando alle osservazioni difensive, i richiami alle autorizzazioni, quella regionale del 2003 e l’AIA del 4.8.2011, non può in alcun modo dirsi scriminante, ma neppure tranquillizzante con riferimento al superamento dei limiti.

CAPITOLO III – L’AVVELENAMENTO

1. L’inquadramento dogmatico del reato di cui all’art. 439 c.p.

Stabilisce l’art. 439 c.p. che, chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo. Il bene giuridico tutelato è l’incolumità pubblica, intesa anche come salute pubblica. Si tratta di una norma che non ha avuto una larga applicazione: poche decine sono le massime edite dagli anni ‘70 ad oggi; in realtà, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, questa parte del Codice penale sta vivendo una nuova stagione, tanto da essere stata oggetto di alcuni disegni di legge per allargarne e specificarne meglio la portata.

La giurisprudenza di legittimità, invero, di recente ha avuto modo di occuparsi del delitto nella sentenza del 19.1.2021, n. 12323, con la quale confermava le statuizioni di condanna della Corte di Assise di Appello di Napoli con riferimento ad un caso di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata anche alla gestione ed allo smaltimento illegale di rifiuti tossici; con specifico riferimento alla fattispecie concreta ricondotta alla previsione di cui all’art. 439 c.p., si trattava dell’avvelenamento della falda acquifera. Tuttavia, l’occasione è stata al meglio utilizzata dal giudice di legittimità

per ricostruire in modo completo ed attuale la figura del delitto. La S.C. si è intrattenuta sulla natura del delitto qualificandola come fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di avvelenamento; si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti. La S.C. differenzia il reato rispetto al disastro ambientale in quanto l'avvelenamento si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato. Il reato, per perfezionarsi, richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. Nel delineare in cosa consista la pericolosità per il bene giuridico tutelato, la S.C. ha ritenuto tale quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Detta pericolosità deve, dunque, potersi ritenere scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a *“dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute”*. Nello stabilire con maggiore precisione in cosa consista tale pericolo, la Corte ha fatto propri precedenti arresti, precisando come non sia sufficiente il mero superamento dei *“limiti soglia”* di carattere precauzionale – costituenti una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo – ma, neppure, deve attingere a potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute. La S.C. ha ribadito l'orientamento secondo il quale, per avvelenamento debba intendersi l'immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. Quanto all'oggetto, le acque considerate dalla specifica norma penale sono da intendersi quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza. Per acqua destinata all'alimentazione *“deve conseguentemente intendersi anche l'acqua di falda”*, sicché è configurabile la fattispecie anche se l'avvelenamento riguardi acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma, comunque, idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare. Atteso che il reato di cui all'art. 439 c.p. è un reato di evento - in quanto viene punito *“chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione”* - la S.C. ha tratto le conseguenze secondo le quali *“il momento consumativo del reato non può che coincidere con il momento in cui viene accertato l'evento”*. In relazione all'elemento soggettivo, la S.C. ha ribadito la giurisprudenza in tema di dolo eventuale, osservando che, la condotta del principale imputato in quel processo, nella fattispecie concreta, aveva le caratteristiche per la riconduzione al delitto doloso - avendo tenuto comportamenti altamente irregolari nella gestione delle discariche - in quanto aveva una specifica competenza nel campo, nel quale operava da anni (con riferimento al parametro della personalità e le pregresse esperienze dell'agente), ha perseverato nell'illecito (con riferimento al parametro del comportamento successivo al fatto) e, soprattutto, ha ignorato i molteplici provvedimenti autorizzativi, non provvedendo all'estrazione del percolato, poi infiltratosi nei terreni e nella falda. La S.C. in quell'occasione ha trattato inoltre, diffusamente, la prova della rilevanza causale dei comportamenti omissivi nel realizzare l'evento. Ulteriore approfondita ricostruzione era quella relativa alla prova scientifica

che aveva indotto la conclusione di un'unica provenienza delle sostanze contaminanti la falda.

Molti sono i punti di coincidenza tra questa vicenda e quella ILVA perché, gli imputati in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui al precedente capitolo, provocavano, e comunque non impedivano, la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitato nelle aziende, con conseguente abbattimento dei capi di bestiame perché contaminati da diossina e PCB e quindi pericolosi per la salute umana; con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato. Ed ancora gli stessi imputati, per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive, provocavano, e comunque non impedivano, la contaminazione dello specchio acqueo del Seno del Mar Piccolo di Taranto ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili, in tal guisa cagionando l'avvelenamento di diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanatorie, in quanto pericolosi per la salute umana.

Si tratta, come si comprende, di due distinte ipotesi di avvelenamento: terreno e mare. Sulla falsariga della più recente sentenza della S.C., la Corte di Taranto ha proceduto a ricostruire i due fatti contestati: la condotta di sversamento, in aria, con ricadute sul terreno e sul mare, intesi entrambi come la base di coltura di specie animali destinate alla alimentazione umana; l'evento giuridico, consistente nel concreto pericolo per la salute umana passante per l'evento, naturalisticamente inteso, dell'abbattimento dei capi di bestiame e della distruzione dei mitili coltivati nel Mar Piccolo; il dolo di avvelenamento, ricostruzione che passa, inevitabilmente, per il rapporto con il già esaminato delitto di disastro di cui i due avvelenamenti costituiscono una specie di sottoinsieme: infatti, come si comprende dalla mera lettura del capo di imputazione, a differenza di quanto è stato esaminato in relazione al disastro, le sostanze nocive che sono state prese in considerazione sono esclusivamente la diossina ed il PCB (la diossina si mangia). Anche perché in questa vicenda, da un punto di vista meramente ricostruttivo, è proprio dall'avvelenamento dell'aria e degli animali da cui tutto parte: è dalle denunce degli allevatori – supportati da alcune associazioni ambientaliste – che parte l'attenzione investigativa; è dalla diossina rinvenuta nei fegati degli esemplari di animali abbattuti sono iniziate le indagini per arrivare a comprendere che quella diossina proveniva in modo certo dall'ILVA. Solo dopo, si è allargata l'indagine recuperando gli accertamenti esperiti in ILVA dagli organi di controllo e si è aperto uno squarcio sulla drammatica realtà gestionale – e di politica industriale – di quello stabilimento: disastrosa. La Corte jonica ha affrontato alcuni temi oggetto di puntuali osservazioni difensive: l'assenza di dubbi circa la provenienza da ILVA della diossina rinvenuta negli animali, con l'esclusione di altre possibili fonti; il valore probatorio degli accertamenti e degli studi scientifici sia con riferimento alla nocività della sostanza indicata sia con riferimento al pericolo per l'incolumità e la salute pubblica; la questione del "latte".

2. L'evento: reato di pericolo in concreto presunto.

Per la configurazione del delitto in esame la giurisprudenza richiede una triplice verifica con riferimento all'aspetto più "tecnico". In primo luogo, la sostanza deve essere velenosa: e questo tipo di accertamento è sottratto al giudice, nel senso che, secondo la giurisprudenza, gli accertamenti di natura tossicologica relativi l'individuazione delle sostanze inquinanti e la loro intrinseca pericolosità spettano al tecnico, mentre il giudizio circa l'effettiva possibilità di un pericolo per la salute pubblica rientra nell'esclusiva competenza del giudice (Cass., 26.10.2012, n. 4878). Possibilità di un pericolo per la salute pubblica che, in aderenza alla collocazione sistematica della norma, ha carattere astratto. In questi termini, si è di recente espressa la S.C., con la richiamata sentenza del 19.1.2021, n. 12323, la quale, a sua volta, si rifà a un precedente orientamento (Cass. n. 48548 del 25.9.2018), il quale precisava il reato di avvelenamento, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di "avvelenamento". Va subito evidenziato, si legge ancora nella sentenza, come la portata semantica del termine "avvelenamento" potrebbe indurre l'interprete a concludere che si tratti di una fattispecie di pericolo concreto che, per divenire effettivo, deve portare all'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione. La formulazione stessa della norma, tuttavia, quando impone che l'accertamento del pericolo avvenga "prima" che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo, porta, invece, a propendere per un inquadramento della norma nel novero dei reati di pericolo astratto. La *ratio* della previsione incriminatrice, ad avviso della S.C., risiede nel colpire la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone, derivandone che ricade nella fattispecie in esame l'avvelenamento compiuto in qualsiasi fase anteriore alla destinazione dell'acqua o della merce ad uno specifico acquirente, poiché è in quel momento, e più precisamente solo in quel momento, che il pericolo collettivo si puntualizza in un pericolo individuale, sanzionato da altre disposizioni. È dallo stesso tenore letterale della norma che depone in tal senso, in quanto la "distribuzione per il consumo" rende l'idea di qualsiasi atto di cessione a terzi, successivo alla mera "detenzione per la vendita". Sin dalla sentenza *Della Torre* del 2007, tuttavia, si è andato affermando il principio in base al quale per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo), pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un "avvelenamento" di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede, che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di entità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. Pericolosa per il bene giuridico tutelato è, in altre parole, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. E questo, quindi, è il secondo momento di accertamento.

Infine, ma si tratta di una specificazione del passaggio precedente, in questo tipo di accertamento il mero superamento dei "limiti soglia" di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo,

non è sufficiente per far ritenere integrato il delitto in questione (Cass. 10.5.2018, n. 25547). In ogni caso, lo si ribadisce, la condotta ha connotato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti. Nel nostro caso, la sostanza di cui ci si occupa è la diossina, sulla cui tossicità, sul pericolo per la salute umana vi sono tante pagine di studi scientifici e di organismi mondiali posti a presidio della salute che la classificano come pericolosa. La perizia, in uno con gli accertamenti della ASL, non superati dalle osservazioni contenute nelle consulenze tecniche difensive, consentono di dire accertato anche il secondo passaggio relativo al pericolo "in concreto", anche considerando le diverse categorie dei consumatori, in modo da superare, in questo modo, la questione delle soglie.

3. Il dolo.

A differenza del delitto di disastro, quello di avvelenamento, è imputabile a titolo di dolo generico. Sul piano letterale e strutturale la fattispecie di avvelenamento doloso non è costruita, diversamente dall'art. 434, co. 1, c.p., come fatto diretto a cagionare un avvelenamento; sicché, in questo caso, non si pone alcun problema di inconciliabilità con il dolo eventuale, che, tuttavia, dovrà essere rigorosamente accertato in concreto dall'interprete. È dolo eventuale la consapevolezza che l'evento, non intenzionalmente voluto, è probabile conseguenza della propria azione, con accettazione volontaria di tale rischio: nel nostro caso non vi è dubbio circa la nocività delle sostanze (diossine e PCB) rinvenute sui terreni circostanti ILVA, e non vi è dubbio circa la consapevolezza degli indagati che dall'attività del siderurgico si sprigionano sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, segnatamente diossina. Nonostante tale consapevolezza, gli indagati nulla fecero per eliminare o ridurre per quanto possibile le emissioni di polveri, nonostante vari impegni presi con le istituzioni. L'inerzia consapevole vale a integrare il momento volitivo del dolo, seppure nella forma meno intensa del dolo eventuale. Ed anche alla luce degli indicatori probatori del dolo eventuale tratteggiati dalla recente Cassazione a Sezioni Unite (n. 38343 del 18.9.2014), gli imputati rispondono di dolo eventuale. I parametri alla luce dei quali verificare il dolo eventuale nella elaborazione della citata sentenza: 1) Negli ambiti governati da discipline cautelari, la lontananza dalla condotta standard. Qui il perimetro delle cautele sarà dato soprattutto dall'autorizzazione e dai valori soglia di legge: a titolo esemplificativo, ILVA aveva solo parziali autorizzazioni e non per tutto, si pensi ai rifiuti in altoforno; a cui va aggiunta la vicenda AIA 2011 e i controlli pilotati per non violare i limiti di legge. 2) Personalità, storia e precedenti esperienze; i precedenti giudiziari su ILVA sono eloquenti. 3) Durata e ripetizione della condotta, i precedenti giudiziari, la consapevolezza delle criticità ambientali sin dalla Montgomery-Watson sono solo alcuni elementi da cui desumere la "recidiva" della condotta. 4) La condotta successiva al fatto, la gestione della vicenda

AIA, la corruzione del CT della Procura esplicitano questo elemento di valutazione. 5) Il fine della condotta: il fine ultimo della condotta è la produzione ed il profitto, ma ad ogni costo. 6) Probabilità di verifica dell'evento: gli studi scientifici erano già noti alla proprietà. 7) Le conseguenze negative anche per l'agente in caso di verifica dell'evento: questo elemento vale soprattutto per i capi area, ma il ricatto occupazionale ed il metodo ILVA di demansionamento hanno sortito i loro effetti. 8) Il contesto lecito o illecito di base: ILVA era solo "apparentemente" legale. 9) Trattati di scelta razionale: la verifica circa la razionalità di certi atteggiamenti è dato ambiguo rispetto ai delitti "ambientali"; in linea di massima, emissioni che si realizzano nell'arco di anni, senza apparenti gravi danni per l'incolumità pubblica né interventi particolari della pubblica amministrazione potrebbero far propendere per una ragionevole non adesione all'evento pericoloso. 10) Controfattuale alla luce della prima formula di Frank: nel nostro settore, date le conseguenze di disastri e avvelenamenti è assai dubbio che l'agente non si sarebbe trattenuto dall'agire neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento. Nel caso dello stabilimento siderurgico di Taranto, dei singoli imputati, come si è avuto modo di osservare nella trattazione del dolo del delitto di disastro, è emersa la loro diretta intenzione di gestire sia sotto l'aspetto della politica industriale, che sotto quello della concreta gestione, gli impianti in modo disastroso. Con riguardo all'avvelenamento, non si deve dimenticare che questo è collegato alla diossina: la diossina tante volte richiamata nelle intercettazioni, e della quale si era consapevoli, tanto da arrivare a corrompere il consulente tecnico del P.M.

4. La condotta: lo sversamento.

L'imputazione mossa agli imputati prende origine da un'ipotizzata contaminazione da diossina e PCB dei terreni e dei foraggi, cioè delle matrici alimentari del bestiame ovi-caprino, di alcuni allevamenti, nove per la precisione, siti nell'area di Taranto, con il conseguente avvelenamento dei tessuti degli stessi animali (anche il latte) che sono stati commercializzati. Nell'imputazione si individua direttamente ILVA e, più specificatamente, l'attività di sinterizzazione dell'agglomerato (AGL 2) come la fonte della diossina, che avrebbe avvelenato gli animali abbattuti. La dimostrazione della tesi accusatoria si è sviluppata nel corso del dibattimento attraverso l'acquisizione di un corposo compendio probatorio consistito nell'acquisizione di documenti e precisamente dei verbali degli accertamenti ASL e ARPA, nell'acquisizione degli esiti della consulenza tecnica disposta dal P.M., ma, anche nella consulenza tecnica disposta dalla P.C. e nell'acquisizione dell'incidente probatorio. Anche la prova orale, soprattutto quella testimoniale, e gli esiti delle intercettazioni hanno fornito rilevanti elementi da cui ritenere provata l'ipotesi di imputazione. Ipotesi che ha resistito alla penetrante e puntuale critica difensiva che si è articolata fundamentalmente attraverso la contestazione della correlazione e corrispondenza della sostanza rinvenuta negli animali e nei militi con la sostanza inquinante prodotta dallo stabilimento siderurgico di Taranto. Prima ancora, allora, di passare alla verifica puntuale dei singoli accertamenti – molti dei quali invero già esaminati nel capitolo dedicato al disastro, così come per

alcune considerazioni contenute nelle consulenze tecniche difensive, cui pertanto si rinvia – si ribadisce che la tesi dell'accusa è che lo sversamento, la condotta positiva di immissione della sostanza tossica è avvenuta con la medesima condotta positiva del disastro, ossia con lo sversamento in aria derivante proprio dall'attività produttiva svolta "abusivamente", nel senso che si è spiegato nel capitolo che precede: in assenza di autorizzazione, come ad esempio avveniva per lo smaltimento dei rifiuti; con autorizzazioni ottenute in modo illegale, come dimostra la vicenda AIA; con controlli "pilotati", quelli dell'ARPA, quelli della commissione AIA, quelli dei periti; con l'indicazione di dati non veritieri, con la corruzione dei consulenti tecnici del P.M.; oltre che, evidentemente, in alcune circostanze, con il riscontrato superamento dei limiti di legge e il mancato rispetto delle BAT, differenza di quanto è accaduto per il disastro, per il quale numerose sono state le sostanze nocive per la salute umana oggetto dell'accertamento, in quanto oggetto dello sversamento in aria, con riferimento al delitto in oggetto la verifica si limita alla diossina e PCB.

I punti fermi da cui partire sono i seguenti: per le diossine, con riferimento alla matrice aria, non vi sono limiti di legge; le diossine si assumono prevalentemente attraverso l'alimentazione; le diossine sono pericolose per la salute. Le diossine furono scoperte nell'Ottocento. Si scoprì che, quando c'erano i clorofenoli, si formava una sostanza denominata "ossido di clorofenolo". Però la cosa passò inosservata ai chimici, nel senso che non diedero peso a questa sostanza. Il problema si scatenò col famoso incidente di Seveso, quando si scoprì che nel processo produttivo si era formata diossina. C'era poca letteratura, ma fu l'occasione per studiare il problema. Nel caso di Seveso, la diossina si formava per la chimica che si usava per produrre diserbante. Sembrava una cosa confinata essenzialmente alle reazioni chimiche, ma negli anni '80 fu scoperta, con un po' di stupore, nei fumi degli inceneritori. Si cercò di capire per quale ragione si formassero e si scoprì che gli ingredienti base erano i composti fenolici (quindi composti aromatici), il cloro e la presenza di metalli, tipo il rame che può catalizzare la reazione. Tutti i processi che portano alla formazione delle diossine non sono chiari al 100%, però è un dato di fondo che quando si brucia qualcosa un po' di diossina si forma, anche se si bruciano sterpaglie. Ovviamente dipende dalla quantità degli ingredienti base e dalle condizioni. Nel caso ILVA ci sono tutti gli ingredienti di base: ci sono i cloruri che sono ubiquitari e che comunque erano presenti nella materia prima; ci sono temperature elevate, i processi di combustione; c'è la presenza di metalli pesanti che hanno un effetto di catalizzatore. Dal documento dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), si rinviene una pubblicazione del 2006, elaborata dal Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali, Studi e Valutazione, il "Progetto Diossina", contenente uno studio che raccoglie in modo unitario le informazioni di base di natura tecnica, scientifica e giuridica relative alle diossine: si tratta di prodotti particolarmente stabili e riconosciuti come tossici sia per l'ambiente che per l'uomo. Le diossine possono determinare un inquinamento cronico, pressoché ubiquitario e possono dar luogo ad eventi che, con una nuova accezione del termine potremmo definire "emergenze ambientali". Infatti, si possono verificare situazioni in cui vi sono particolari catene alimentari che, attraverso fenomeni di bioaccumulo e pratiche/abitudini antropiche, portino le concentrazioni a livelli pericolosi per

l'ambiente e/o l'uomo anche a fronte di una presenza di inquinanti bassa, o addirittura bassissima, che non comporterebbe rischi immediati e chiaramente identificabili. La gestione di queste situazioni richiede studi ambientali, anche complessi, che consentano di individuare particolari pratiche/abitudini antropiche ed eventuali catene alimentari critiche per l'uomo, o gli animali, ed infine l'adozione di strumenti conoscitivi quali l'analisi di rischio per valutare la necessità e la tipologia delle possibili azioni mitigative o contenitive. Con il termine tossicità si intende la capacità di una sostanza di provocare effetti dannosi sugli organismi viventi quando supera un certo livello di concentrazione. È strettamente legata alla sua possibilità di assorbimento, trasporto, metabolismo ed escrezione nell'organismo vivente. Si parla di tossicità acuta per risposte che si manifestano in tempi brevi e di tossicità cronica per risposte che si rendono palesi dopo tempi prolungati. Le diossine sono sostanze tossiche, e la tossicità dipende dal numero e dalla posizione degli atomi di cloro sull'anello aromatico. Le diossine sono sostanze semivolatili, termostabili, scarsamente polari, insolubili in acqua, altamente liposolubili, estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica. Nel suolo si legano alla frazione organica presente e, una volta assorbite, ovvero legate e concentrate su una superficie, ad esempio dalla fase solida del suolo, rimangono relativamente immobili: a causa della loro insolubilità in acqua non tendono a migrare in profondità. Pur essendo scarsamente idrosolubili, trovano nell'acqua un'ottima via di diffusione una volta assorbite sulle particelle minerali ed organiche presenti in sospensione. Sono sostanze facilmente trasportabili dalle correnti atmosferiche, e, in qualche misura anche dai fiumi e dalle correnti marine, rendendo così possibile la contaminazione di luoghi lontani dalle sorgenti di emissione. A causa della loro presenza ubiquitaria nell'ambiente, le diossine tendono, nel tempo, ad accumularsi negli organismi viventi, si accumulano nei tessuti e organi dell'uomo e degli animali. Inoltre, salendo nella catena trofica alimentare, la concentrazione di tali sostanze può aumentare (Biomagnificazione) giungendo a espone a rischio maggiore il vertice di detta catena. Sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili, il meccanismo primario è l'ingresso delle diossine nella catena alimentare terrestre, estrinsecandosi attraverso la deposizione atmosferica in fase di vapore sulle foglie delle piante e parzialmente sul terreno, elementi ingeriti successivamente dagli animali. Le diossine sono sostanze che si accumulano nei tessuti grassi degli organismi; quindi, se erbe e suolo contaminati vengono ingeriti da erbivori si verifica un accumulo di queste sostanze nei grassi delle loro carni e nei grassi del latte prodotto. L'ingresso delle diossine nella catena alimentare acquatica viene, soprattutto, ad opera del particolato che viene trasferito nell'ambiente acquatico. La natura lipofila delle diossine, e la loro bassa solubilità in acqua, fa sì che queste siano assorbite ai composti organici e bioaccumulate negli organismi acquatici con diverse modalità di assunzione.

Ancora, nella perizia si specifica che, attualmente, la principale fonte di produzione di diossine è rappresentata dai processi di combustione di materiali contenenti cloro in difetto di ossigeno e a temperature inferiori a 800°C. Successivamente all'immissione delle diossine in atmosfera, esse possono essere trasportate anche per grandi distanze e dopo la deposizione è possibile isolarle nelle acque, nel suolo e nei sedimenti. La deposizione al suolo rende disponibili le diossine all'ingestione da parte di animali da pascolo e da allevamento; possono, inoltre, inquinare le acque superficiali

e raggiungere la vegetazione e la fauna ittica. Nell'allegato al D.lgs. 152/2006, vengono stabiliti i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti che per le sostanze di cui alla classe I, ovvero policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani. Nulla è previsto per le diossine, per le quali, trattandosi di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate vale il principio generale secondo il quale, le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Lo sa bene ILVA che la diossina è un problema, e per questo sottoscrive accordi di programma con il governo e gli enti locali. E che la diossina fosse un problema lo sa anche il Gruppo, inteso come coloro i quali decidevano sia la politica industriale che la gestione dello stabilimento: lo si comprende, dalla viva voce di uno degli imputati che nel parlare con un dipendente, dopo la visita di una commissione parlamentare, con riferimento ad una relazione da fornire alla predetta commissione, richiama una nota centro studi di ILVA, in cui si spiegava, in senso favorevole ad ILVA, che la dispersione, il contributo a livello di suolo dovrebbe essere minimale, in considerazione dell'altezza: l'ipotesi da contrastare è quella per cui la diossina non è captata e, quindi, vada nei fumi, con la conseguenza che *"sta cosa in giro ha creato un disastro"*. Come, altresì, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato nel ricorso n. 8364/2009, avanzato da un allevatore al quale era stato imposto l'abbattimento del bestiame, che non è stato contestato né lo stato di contaminazione dei capi di bestiame oggetto di abbattimento, né lo stato di inquinamento da diossina dell'area circostante l'ILVA. D'altra parte, se la diossina non fosse stata un problema del quale ILVA non fosse stata consapevole, non si capirebbe perché il decreto di revisione dell'AIA, proprio in premessa, richiama la necessità del rispetto della piena attuazione e impulso alle attività di cui al Protocollo Tecnico Operativo concordato e siglato dal tavolo tecnico in data 28/03/2012, riguardante il campionamento a largo termine delle diossine. E che ILVA abbia sversato in aria e sul suolo diossina e PCB lo deve dirsi provato da tutto quanto indicato nel capitolo che precede, quello sul disastro, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.

CAPITOLO IV - LA QUESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELL'ART. 40 C.P.

1. Il contributo causale del CT della Procura.

È stato imputato al Consulente tecnico della Procura (d'ora in poi CT), il delitto di cui agli artt. 40 cpv, 110, 434, co. 1 e 2 e 439 c.p. perché nelle sue qualità, pur avendone l'obbligo giuridico, non impediva gli eventi e quindi non consentiva al P.M. di richiedere e/o adottare i provvedimenti cautelari utili ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, in concorso con altro consulente (posizione stralciata). Tale imputazione è costruita innestando la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, co. 2, c.p. nelle fattispecie commissive di disastro innominato e avvelenamento di sostanze alimentari, sul presupposto che il CT, in quanto consulente del P.M. è pertanto titolare di una posizione

di garanzia scaturita dall'assunzione dell'incarico, attraverso la redazione di una consulenza non veritiera, avrebbe impedito la cessazione dei reati suddetti, non permettendo al P.M. di attivarsi con provvedimenti cautelari; di conseguenza, occorre analizzare nello specifico i presupposti di legge dell'art. 40 c.p. L'art. 40, co. 2, c.p. si applica ai reati di evento causalmente orientati a forma libera. In questo caso specifico, è necessaria la presenza di un evento in senso naturalistico, nei confronti del quale viene proiettata una condotta attiva descritta dalle singole norme incriminatrici in termini di pura produzione di un risultato determinato, senza modalità particolari di sviluppo del comportamento dell'agente. La questione che si pone ha per oggetto l'ambito applicativo della clausola di equivalenza di cui all'art. 40, co. 2, c.p. La giurisprudenza ritiene che l'art. 40, co. 2, c.p. si possa applicare anche ai reati di evento causalmente orientati a forma vincolata. La letteratura, al contrario, ritiene che l'equivalenza tra cagionare e non impedire un evento non appartenga alla categoria dei reati di evento a forma vincolata, non potendosi individuare nell'omesso impedimento dell'evento il disvalore penale espresso dalle modalità dell'azione. Nei reati di evento a forma vincolata, la condotta viene descritta dalla legge con modalità particolari tipiche della singola fattispecie. La clausola di equivalenza di cui all'art. 40, co. 2, c.p. attiene al profilo causale, dunque, non si può estendere alle particolari modalità tipiche di aggressione del bene giuridico tutelato. In tal senso, poiché l'art. 40, co. 2, c.p. limita il proprio intervento al profilo causale, non si può procedere all'equiparazione fra un semplice non impedire e il cagionare l'evento, con quelle modalità della condotta espressamente previste dalla legge. Più in generale, il concetto penalmente rilevante di causa corrisponde ad una condizione contingentemente necessaria rispetto ad un evento. Sulla scia di questo concetto, il punto di vista del giudice penale è quello di chi è chiamato a stabilire se l'evento lesivo possa essere considerato opera dell'uomo. È proprio questa esigenza che sta alla base dell'art. 40 c.p., dato che l'evento, perché possa essere addebitato all'agente, deve essere conseguenza della sua azione o omissione: tra condotta ed evento deve sussistere un rapporto di causalità; bisogna necessariamente chiedersi, se tra il comportamento dell'uomo e l'evento vi sia un collegamento causale tale da rendere applicabile la norma penale. Nell'ambito dell'analisi di questa previsione evidentemente riprende vita la celebre doppia formula della *conditio sine qua non*, che contiene al suo interno una formula positiva ossia che *“la condotta è causa dell'evento se, senza di essa, l'evento non si sarebbe verificato”* ed una formula negativa, secondo la quale *“la condotta non è causa dell'evento se, senza di essa, l'evento si sarebbe verificato ugualmente”*. Sulla base di questa formula, la nozione di causa penalmente rilevante ex art. 40, co.1, coincide dunque con il concetto di condizione contingentemente necessaria, ossia di condizione necessaria solo nell'ambito di un determinato contesto di condizioni. Tutto ciò dal punto di vista sostanziale. Secondo il Codice, intanto, sussiste il rapporto causale in quanto la condotta sia condizione necessaria dell'evento. Il modello deterministico del nostro codice, emanato in epoca preindustriale, ha subito le conseguenze derivanti dai problemi che nei decenni recenti gli venivano posti dall'industrializzazione, dall'evoluzione tecnologica e scientifica, dalla produzione di sostanze pericolose. La produzione di sostanze pericolose, nell'ambito di un rischio consentito (che viene a individuare e a regolare un bilanciamento tra l'utilità sociale di una determinata attività

e il livello di rischio ad essa connessa) o di un rischio sconosciuto, ha più generalmente messo in crisi le tradizionali categorie giuridiche relative alla responsabilità penale colposa di chi è tenuto a controllare, contrastare, circoscrivere gli effetti nocivi alla salute. È emersa in tutta la sua evidenza la difficoltà di applicare ai nuovi pericoli connotati da ampia diffusività e da genesi causale complessa, o ignota, non solo le regole elaborate per imputare eventi lesivi di struttura più semplice e riconducibili a singole azioni individuali, ma, altresì, la stessa nozione di colpa. Il modello condizionalistico, tradizionalmente legato alle leggi universali, che sono in grado di affermare che la verifica di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verifica di altro evento, ha subito interventi correttivi da parte della giurisprudenza, che lo ha ritenuto inadeguato a offrire spiegazioni causali laddove non sussista una legge di copertura universale, ma, piuttosto, leggi scientifiche anche di carattere probabilistico-statistico, che sono in grado di spiegare l'esistenza del rapporto di condizionamento non invariabilmente e necessariamente, ma solo in una certa percentuale di casi, e, quindi, non in termini di piena certezza, ma di probabilità. Il ricorso alle leggi statistiche e/o scientifiche/probabilistiche ha posto, innanzitutto, il problema se esse siano compatibili con il modello deterministico-condizionalistico del nostro ordinamento penale e, in ipotesi affermativa, a quali condizioni ed entro quali limiti. Si è, infatti, affermato con forza che le esigenze di certezza e garanzia, il rispetto dei principi di legalità e di personalità della responsabilità penale, di rango costituzionale, devono essere soddisfatti mediante il mantenimento di un rigoroso modello causale, ove il rapporto di condizionamento sia spiegato o da leggi universali o da leggi di copertura scientifico-statistiche che siano in grado di spiegarlo con un grado di certezza elevato e, al tempo stesso, si possa razionalmente escludere che l'evento si sia verificato nel caso concreto per cause esclusive diverse dalla condotta dell'agente. Questa esigenza, tuttavia, va controbilanciata da quella della tutela da apportare alle ipotesi di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ad esempio, tanto da indurre la Commissione Grosso ad affermare, nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale del 1998, che *«nella società moderna una flessibilità applicativa delle norme sulla causalità consente di raggiungere livelli di intervento penali altrimenti impensabili in ragione della difficoltà della prova, ma il costo di scelte di questo tipo è elevato sul terreno della salvaguardia del principio di legalità e di tipicità delle fonti di responsabilità penale, rischiando di offuscare il principio della personalità della responsabilità penale. Mentre la causalità ricostruita con ricorso a leggi di copertura ancorata al metodo dell'accertamento nomologico-deduttivo svolge una importante funzione delimitativa della punibilità, consentendo di selezionare nell'ambito della fattispecie causalmente orientata le condotte tipiche, il superamento di questo modello allarga la sfera di applicabilità del precetto, attraendo nella sua orbita anche eventi che non possono essere ritenuti, dal punto di vista logico-scientifico conseguenza della condotta»*. Si deve osservare in proposito che è ben vero che queste tendenze si sono manifestate con riguardo a materie in cui sono in gioco esigenze di tutela di beni fondamentali quali la salute e la vita umana, ma si deve chiedere se queste specifiche esigenze di giustizia possano condizionare una corretta ermeneutica del nesso causale, che deve fondarsi su parametri logico-scientifici specifici. Gli studi epidemiologici, come si è detto, quando riguardano popolazioni generali si propongono, evidentemente, scopi preventivi di tutela della

salute pubblica, non risultando in grado di spiegare la causalità specifica e di attribuire i singoli eventi lesivi a singoli comportamenti. Diversamente, invece, come si è visto, accade quando lo studio epidemiologico, come nel caso in esame, è specifico: la coorte oggetto di studio è costituita da soggetti collegati territorialmente al fenomeno che si intende studiare, con la conseguenza che il rapporto causale diviene individualizzante. Nel caso di specie, oltre allo studio epidemiologico, il nesso causale deve dirsi confermato da una serie di studi scientifici a livello nazionale, tra i quali senza dubbio un rilievo importante, anche per la sua connotazione, anche in questo caso, locale, assume lo studio Sentieri in tutti i suoi aggiornamenti.

A seguito di richiesta di rito abbreviato, il G.U.P., con sentenza n. 840/2015, ha ritenuto la contestazione in esame non sussistente nei confronti di uno dei due CT della Procura, la cui posizione è stata stralciata. La pubblica accusa in una memoria asseriva espressamente che quando il P.M. nomina un consulente tecnico per accertare determinati fatti è perché solo un consulente tecnico, con le sue specifiche competenze, può accertare gli stessi; pertanto, a causa di ciò, la pubblica accusa riteneva evidentemente consequenziale affermare che in tali casi, l'unica persona in grado di dare vita ad una catena causale eventualmente necessaria ad impedire la prosecuzione di un evento delittuoso, fosse proprio il consulente, in quanto unico in grado di far valere, attraverso il P.M., il potere di bloccare l'evento lesivo. Nel caso di specie, la pubblica accusa riteneva il CT nelle condizioni uniche e idonee ad impedire la continuazione e l'aggravamento dell'evento pericoloso per la pubblica incolumità, dato che solo l'esperto era nelle condizioni di riportare al P.M. i fatti accertati, e di conseguenza, consentire a quest'ultimo di formulare la richiesta di sequestro del siderurgico che poi, secondo l'accusa a causa della condotta del CT, veniva adottata solo tre anni dopo. Nonostante quest'impostazione, il G.U.P. ha ritenuto di escludere il reato contestato, innanzitutto condividendo l'assunto della Difesa secondo il quale, i reati di cui agli artt. 434 e 439 c.p. erano in corso all'epoca del deposito delle relazioni del collegio dei consulenti. Dunque, il G.U.P. riteneva che il disastro innominato avesse come fatto tipico rilevante il pericolo per la pubblica incolumità in cui risiede la ragione stessa dell'incriminazione e che individua il bene protetto; il solo persistere del pericolo, nonché la concreta lesione dell'incolumità, non sono elementi del fatto tipico ed ovviamente non possono segnare la consumazione del reato, altrimenti si confonderebbe l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati. Nel caso di specie, pare certo che il pericolo era ancora alimentato dall'attività industriale al momento del deposito della consulenza. Considerato ciò, il G.U.P. sottolineava che il reato contestato presupponesse l'obbligo giuridico del CT di evitare che terzi continuassero a mettere in pericolo la pubblica incolumità con le emissioni nocive mediante una condotta attiva, quale dire la verità nella consulenza, ovvero omissiva quale non dire falsità, così rendendo possibile l'intervento finalizzato ad impedire l'evento. I dubbi nel caso di specie sorgevano particolarmente con riferimento al comportamento richiesto al CT, dato che l'incriminazione gli ha imputato di non aver impedito l'evento mediante una condotta commissiva quale il deposito di una relazione falsa e di aver consentito che terzi proseguissero l'attività di fonte di disastro ambientale. In questi termini, a soccorso, ci sarebbero le regole del concorso di persone nel reato che imporrebbero un'indagine sul contributo materiale reso in modo

consapevole e volontario dall'imputato. E, sotto questo profilo, non pochi sarebbero i dubbi quanto alla sussistenza del dolo di disastro innominato, che è intenzionale rispetto all'evento di disastro, eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. Con riferimento alla prospettazione accusatoria, il G.U.P. non ha condiviso in primo luogo l'assunto secondo il quale il consulente del P.M. assume, a seguito della nomina, la posizione di garanzia che incombe sul pubblico ministero di impedire un reato. Il conferimento di un incarico al consulente tecnico *ex art. 359 c.p.*, infatti, secondo il G.U.P., pone a carico di questo un obbligo di adempimento che si traduce nell'offrire un contributo cognitivo fedele al P.M., affinché quest'ultimo possa acquisire una conoscenza tecnico scientifica del fatto. Essendo il compito del consulente limitato a quanto detto, il G.U.P. non ha ritenuto di poter concludere, per un effetto traslativo, anche degli obblighi diversi che incombono sul P.M. che delega al consulente il solo potere di valutare dati di fatto che il P.M., sulla base delle sue conoscenze, non potrebbe altrimenti conoscere. Il G.U.P., inoltre, non ha ritenuto esauriente, né tantomeno convincente, neanche la ricostruzione del nesso causale mediante giudizio controfattuale, per cui il compimento dell'azione che ci si attendeva dal soggetto obbligato a compierla avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. Nel caso di specie, infatti, se il CT avesse depositato una relazione fedele, non sarebbe ugualmente venuto meno l'evento dei delitti di cui agli artt. 434 e 439 c.p. poiché quella condotta commissiva avrebbe solo aperto un ventaglio di possibili scelte discrezionali in capo al P.M. che poteva decidere, ad esempio, di sequestrare tutto l'impianto o alcune parti di esso. In altri termini, anche nel caso di specie, la causazione giuridica che si costruisce con la regola di cui all'art. 40, cpv, c.p. non consentirebbe di affermare che, l'evento venisse impedito, se fosse stata attuata l'azione doverosa. Per tutti questi motivi, è stato ritenuto non sussistente nei confronti del CT, giudicato con il rito abbreviato, il reato che gli è stato contestato.

Questa sentenza, pur passata in cosa giudicata, non ha efficacia assorbente, per la Corte di assise: è il caso di ricordare, che la sentenza irrevocabile impedisce un secondo giudizio avente lo stesso oggetto a carico della stessa persona, ma non osta a procedimenti nei confronti di altre persone, anche se concorrenti nel medesimo reato. Infatti, in giurisprudenza, si è affermato che il divieto del *ne bis in idem* preclude un secondo giudizio solo nei confronti della persona a cui il giudicato si riferisce e non di concorrenti nel reato, cui la sentenza non si riferisce; ed ancora, l'effetto preclusivo del giudicato non si esplica nei confronti dei coimputati, neppure se concorrenti nello stesso reato, con la conseguenza che il giudice ben può utilizzare gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza irrevocabile del primo giudice (Cass. 16.11.98 n. 12595). Infatti, la regola di cui all'art. 649 c.p.p. costituisce una garanzia squisitamente processuale, posta a tutela della persona che ha subito il giudizio. Perciò, il vincolo derivante dalla prima verifica giudiziale non può limitare i poteri giurisdizionali della *eadem res*, quando vi sia un separato procedimento a carico dei correi: il medesimo episodio può essere sottoposto a nuovo scrutinio al limitato fine di vedere accertate le responsabilità degli altri protagonisti della vicenda. L'impostazione dottrina secondo la quale può sostenersi l'efficacia *erga omnes* del giudicato assolutorio, e quindi, anche nei confronti dei concorrenti rimasti estranei al giudizio, purché con la dichiarazione giudiziale di

inesistenza del fatto, è rimasta assolutamente minoritaria. Infatti, avverso tale teoria militano alcuni insuperabili argomenti: l'inconciliabilità con il disposto di cui all'art. 24, co. 2, Cost; il suo carattere *extra legem*. Ed allora, nel caso di specie, è sufficiente comparare le figure professionali, soggettivamente intese, dei due imputati: l'imputato in questo processo era stato già nominato consulente tecnico del P.M. nel procedimento che poi è sfociato nel processo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Taranto, n. 408/2007, del 12.2.2007, irrevocabile in data 3.7.2007, la c.d. sentenza delle cokerie. Quest'ultimo CT, in quella consulenza aveva sostenuto la responsabilità di ILVA delle emissioni della cokeria. Questa circostanza rileva, ad avviso della Corte, sotto un duplice profilo: da un lato, che il CT, esperto indiscusso in materia, già conosceva lo stato dello stabilimento e, dall'altro, che godeva della fiducia del P.M. il quale lo aveva già in precedenza designato come proprio consulente in una vicenda analoga. Pertanto, avrebbe potuto in modo agevole intervenire sulla pregressa valutazione tecnica, per modificare radicalmente l'esito degli accertamenti. E questo, quindi, rileva sia sotto l'aspetto dell'assunzione della posizione di garanzia, che sotto quello del nesso di causalità. Infatti, la sentenza del G.U.P., ma anche quella della Corte di Assise di Appello – nell'assolvere il collega – evidenziava due aspetti: l'assenza di una posizione di garanzia in capo al consulente; l'assenza di nesso di causalità tra la condotta del consulente e l'evento disastro. Più precisamente, sostengono quei giudici che, da un lato, mancherebbe in capo al consulente il potere effettivo, di fatto impeditivo dell'evento, che costituisce l'assenza della posizione di garanzia ossia la presa in carico del bene giuridico protetto e, dall'altro, che non si riesce a ricostruire il nesso causale tra la condotta omissiva del consulente e l'evento, nel senso che, anche ipotizzando che il CT (assolto) avesse depositato una relazione "fedele", non può affermarsi né che l'agente fosse in condizione di rappresentarsi che la sua azione doverosa avrebbe interrotto l'evento, nel senso che il Pubblico Ministero avrebbe certamente assunto un provvedimento cautelare interruttivo dell'attività dell'impianto, né che sarebbero venuti meno i delitti contestati. Queste considerazioni non valgono per l'imputato nel processo Ambiente svenduto. Un'ultima considerazione: il G.U.P. assolveva il CT senza, tuttavia, specificare, né in dispositivo né in motivazione, la formula assolutoria. Si intuisce che nella sua ricostruzione sia insussistente il fatto, ma anche tale ricostruzione passa per un'impostazione soggettiva relativa alla figura professionale dell'imputato, quanto meno con riferimento alla posizione di garanzia. Questa indeterminazione non consentirebbe, neppure aderendo all'impostazione più estensiva elaborata, di addurre un'efficacia scriminante di quel giudicato anche nei confronti dell'imputato in questo processo. La sua condotta viene costruita come omissiva mediante commissione, nel senso che attraverso la redazione della consulenza falsa, non impediva gli eventi di avvelenamento e di disastro. Premesso che l'evento sia del delitto di avvelenamento, che di quello di disastro è correlato alla messa in pericolo della salute umana, nulla rilevando, quindi il momento del concreto abbattimento dei capi di bestiame risultati intossicati dalla diossina, e che, quindi, come indicato con riferimento alla posizione dell'altro CT assolto, la contestazione mossa al consulente è pienamente coerente da un punto di vista temporale, atteso che il momento iniziale indicato è quello del deposito della relazione consulenziale e il termine finale quello del sequestro dell'area a caldo,

con riferimento all'assunzione della posizione di garanzia. Il professionista tecnico, che assume un incarico nell'ambito di un giudizio, ha il precipuo compito di supportare il soggetto che lo ha incaricato; in questo modo, con le sue indicazioni di contenuto tecnico, consente al titolare della posizione decisionale di decidere in modo compiuto. Sicché, nel momento in cui fornisce indicazioni dolosamente sbagliate (ma anche colposamente) risponde in concorso con il titolare del potere decisionale. Si tratta di una situazione del tutto assimilabile a quella pacificamente ricostruita in giurisprudenza del consulente del datore di lavoro che, pur privo di poteri decisionali, risponde in concorso con questi, in un caso di infortunio sul lavoro ove abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

Ancora più chiara è stata la Cassazione a Sezioni Unite, n. 38343 del 24.4.2014, secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione pur svolgendo, all'interno della struttura aziendale, un ruolo non gestionale, ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, fornendo le opportune indicazioni tecniche, ed è quindi, chiamato a rispondere degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri. Ebbene: l'esperto operava come CT del P.M., e pur non avendo l'obbligo di adempiere al suo ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto sulle operazioni peritali (che è l'impegno che assume il perito, al quale, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico sono applicabili le sanzioni ex art. 70 disp. att. c.p.p.) tuttavia, era il consulente della parte pubblica. Infatti, l'art. 73 disp. att. c.p.p., indica che il P.M. nomina il proprio consulente scegliendo di regola una persona iscritta nell'albo dei periti. Il P.M., titolare dell'azione penale, ha senza dubbio l'obbligo di investigare anche a favore dell'indagato, essendo il suo un ufficio pubblico, legato all'accertamento di fatti reato. Il CT con il proprio contributo, aveva il dovere di ausiliare il P.M. nella ricostruzione di un fatto che, se penalmente rilevante, in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, doveva essere perseguito. E il CT imputato, questo obbligo lo conosceva bene, essendo già stato, a differenza del CT assolto, consulente tecnico del P.M. nel procedimento per le cokerie. D'altra parte, la piena consapevolezza della sua posizione di garanzia la forniva lo stesso imputato in numerose intercettazioni.

CAPITOLO V - IL DISASTRO INTERNO EX ART. 437 C.P.

1. L'inquadramento dogmatico del delitto di cui all'art. 437 c.p.

Il delitto di rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 c.p. è un delitto doloso, di pericolo, che consiste nella verificazione del disastro o dell'infortunio. La nozione di disastro qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, sicché la stessa non comprende solo gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quelli lesivi, connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto. Infatti, se è vero

che la disposizione in esame mira a tutelare la pubblica incolumità in relazione a situazioni che si verificano nello specifico ambiente di lavoro per effetto di omissioni, rimozioni o danneggiamenti di apparecchi antinfortunistici, è altrettanto vero, che i parametri di “imponenza” e di “tragicità” non possono essere assunti come misura del disastro genericamente inteso (Cass. 20.4.2006, n. 20370). La previsione di cui al co. 2 dell’art. 437 c.p. (accadimento dell’infortunio o del disastro come conseguenza della rimozione od omissione dolosa delle cautele destinate a prevenirli) infatti, secondo la giurisprudenza, rappresenta una circostanza aggravante (Cass. 21.12.2006, n. 7337).

Lo schema normativo costruisce una fattispecie di reato la cui *ratio* è costituita dal pericolo per l’incolumità pubblica che non è previsto quale elemento costitutivo del reato, da accertare ogni volta, ma è presunto, nel senso che dalla conformità della condotta del soggetto agente al modello legale il legislatore ha già presunto la sussistenza del predetto pericolo; pertanto, il giudice per affermare la responsabilità dell’agente, deve soltanto accertare che quest’ultimo abbia dolosamente omesso di collocare (ipotesi omissiva) oppure rimosso o danneggiato (ipotesi commissiva) le cautele prescritte (impianti, apparecchiature, segnali) e che non ricorrano – qualora siano invocate – le condizioni (inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto tutelato) per la non punibilità. Tuttavia, anche con riferimento al delitto in esame, per recuperare termini di concretezza, la letteratura ha rilevato come sia l’effettiva pericolosità l’elemento intrinseco alla valutazione della specifica funzione preventiva cui sono destinate le cautele menzionate dalla norma, in quanto quest’ultima esige il preliminare accertamento della potenzialità lesiva di una determinata situazione di lavoro seguito dall’individuazione, su base tecnica ed empirica, dei mezzi necessari ad impedire che quella potenzialità si trasformi in effettività. Base tecnica ed empirica che deve ricevere una copertura scientifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche. Tale ultimo argomento ha assunto nel caso che ci occupa, un particolare rilievo nel corso di tutta l’istruttoria dibattimentale.

Terreno di scontro, come si è diffusamente analizzato trattando del disastro innominato, è stato quello della rilevanza delle BAT nel sistema penale ambientale. Ebbene, rispetto alla contestazione del disastro innominato, la Corte di Taranto ha in più passaggi evidenziato la rilevanza delle BAT; infatti, nella comparazione tra i profili emissivi “reali”, quelli emergenti non solo dagli accertamenti, ma anche stimati in base alle emissioni diffuse e fuggitive, e quelli autorizzati nell’AIA 2011, ha verificato un sensibile scostamento tra quelli autorizzati e quelli derivanti dall’applicazione delle BAT. La Corte ha, quindi, valutato l’ampiezza dello scostamento, sia positivo che negativo, rispetto a questi ultimi, individuando le fonti emissive che più si sono discostate dalle prestazioni associate alle BAT, verificando il grado di obsolescenza dell’impianto, e specie con riferimento alle emissioni di tipo non convogliato (non misurate, ma solo stimate dal gestore), mettendo in risalto eventuali eccessi da parte dell’impresa, rispetto a quelle prestazioni notevolmente inferiori ottenibili con l’adozione delle migliori tecniche adottabili nel periodo storico di riferimento. Dunque, quel che è certo, ed indipendentemente dal rispetto dei limiti emissivi previsti dall’AIA del 2011, è che dalle varie aree dello stabilimento sono state generate emissioni diffuse e fuggitive non adeguatamente qualificate, in modo sostanzialmente incontrollato e in

violazione dei precisi obblighi assunti dall'ILVA nella stessa AIA e negli atti d'intesa stipulati con le pubbliche amministrazioni al fine di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre la fuoriuscita di polveri e inquinanti. Eppure, la circostanza per cui l'attività dello stabilimento si sia mossa all'interno di parametri autorizzati non varrebbe comunque ad escludere la rilevanza penale della condotta dei dirigenti, poiché il rimprovero mosso dal giudicante nei loro confronti si riferisce all'imponente attività emissiva incontrollata ed incontrollabile, derivante da scorrette modalità esecutive della produzione, nonché da inadeguatezze strutturali degli impianti e dalla mancata adozione di idonee misure di cautela. La doverosità della condotta alternativa rappresentata dal rispetto delle BAT trova fondamento nel principio di precauzione di matrice europea, cui è ispirata la politica ambientale e che impone il rispetto di un obbligo di prudenza, ovvero l'adozione di un comportamento volto ad anticipare la soglia di intervento mediante il ricorso a misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno ambientale, anche nei casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere, che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli essere umani, degli animali e delle piante di una data attività possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione Europea. Ricordando che, nel caso ILVA, l'AIA del 2011 era costituita da un provvedimento scritto dallo stesso gestore; ciò serve a neutralizzare qualsiasi ulteriore questione legata alla rilevanza delle BAT sotto il profilo dell'elemento soggettivo, e quale limite del comportamento doveroso richiesto al soggetto agente, nel caso in cui si registri il rispetto di un atto autorizzatorio. La tematica è quella della "abusività" della condotta, registrata nel caso del disastro proprio, perché l'apparente aderenza della gestione dello stabilimento al modello legale disegnato dall'AIA del 2011 deve dirsi "abusivo" attesa la genesi del provvedimento autorizzatorio.

Con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 437 c.p., la Corte di Taranto ha verificato non solo come numerose siano state le omissioni ed i ritardi nella realizzazione di cautele atte a tutelare l'incolumità pubblica all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche come le "cautele" che si assumono essere state realizzate non siano corrispondenti alla tipologia tecnologicamente più avanzata, rispetto alla finalità di tutela per la quale erano state predisposte. L'individuazione di criticità impiantistiche sin dalla perizia Montgomery-Watson del 1995 fanno *pendant* sia con il riesame AIA del 2012, sia con la verifica eseguita dai custodi giudiziari.

2. La condotta.

Il testo normativo individua una condotta commissiva, consistente nella rimozione o nel danneggiamento, accanto ad una prevalente condotta omissiva, consistente nell'omessa collocazione, avente ad oggetto impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. L'omettere di collocare implica l'inottemperanza ad un obbligo il cui risultato consiste nel porre la cosa nel luogo adatto e in condizioni tali da poter svolgere la funzione a cui è destinata, facendo riferimento ad un collocamento funzionale e non solo topografico. Analogamente, la destinazione

delle cose rileva nella realizzazione della rimozione e del danneggiamento, che si hanno per avvenuti qualora i mezzi antinfortunistici siano posti in condizione di non poter servire allo scopo, in tutto o in parte. Nel concetto di danneggiamento rientra, altresì, l'omissione nel provvedere alla manutenzione degli impianti. Il complesso delle nozioni di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ricomprende tutti i prodotti della tecnica aventi tale destinazione: sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'imprenditore e i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o meno previste dalle leggi in materia di infortuni, fermo restando che le prescrizioni previste dalle predette sono il risultato di precise elaborazioni tecniche dei dati dell'esperienza e pertanto costituiscono un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla legge. Circa la possibilità di sostituzione di cautele legali con cautele equipollenti scelte dal datore di lavoro, in base ai suoi interessi, la giurisprudenza si è espressa in senso negativo (Cass., sent. n. 2136/78); in dottrina, poi, si è osservato che l'art. 437 c.p., non possa essere interpretato nel senso di ricomprendervi la mancata adozione di tecnologie e sistemi di produzione all'avanguardia particolarmente costosi, dovendosi conciliare un limite minimo di sicurezza invalicabile e le esigenze economiche dell'impresa. Invero, in due delle più recenti decisioni, la S.C. ha sostenuto che: *"È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c."* (Cass. 23.6.2010 n. 23944). E che: *"Il datore di lavoro ha il dovere di ispirarsi all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza, in modo che il lavoratore possa operare nella massima sicurezza"* (Cass., 14.4.2010, n. 18628).

Quest'ultimo tema è stato a lungo dibattuto in istruttoria; secondo la Corte jonica, il dibattimento ha restituito, in termini di prova, uno stabilimento non solo gestito in modo disastroso ma, volutamente carente in termini di investimenti, manutenzione e apposizione di cautele antinfortunistiche. Anche in questo caso, la verifica effettuata dalla Corte è passata anche dal vaglio degli esiti delle consulenze di parte. Da un punto di vista del soggetto agente, giova evidenziare che, pur essendo la norma formulata nel senso della genericità, "chiunque", è vero che, con riferimento alle condotte omissive, sarà necessario individuare la posizione di garanzia: quindi, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o il soggetto delegato nel caso di funzioni che possono essere oggetto di trasferimento, potranno rispondere. Più specificatamente, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che in materia di destinatari della normativa antinfortunistica il principio della delega può concettualmente trovare applicazione, sia pure con assoluto rigore nell'accertamento dei suoi presupposti, anche se trattasi di attività che coinvolgono non soltanto la prevenzione infortunistica, ma, altresì, l'integrità del territorio, l'incolumità fisica e gli interessi economici dei suoi abitanti. È però necessario, che chi tale delega voglia far valere si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica o comunque non sia venuto a conoscenza dell'inosservanza delle norme sia

tecniche che giuridiche dettate per la sicurezza degli impianti (Cass. 23.5.1986, n. 1465, Seveso). Nel caso di specie, allora, giova evidenziare come la contestazione sia stata mossa sia ai vertici imprenditoriali, sia al direttore di stabilimento, che ai fiduciari, ma anche ai singoli capi area. Invero, anche un imputato titolare di un ruolo non prettamente tecnico, come il rappresentante per le relazioni esterne, risulta essere stato coinvolto: invero, la Corte ha stabilito che l'accertato ruolo dell'imputato nella gestione degli affari dello stabilimento ILVA rende chiaro il suo concorso nella commissione anche di questo reato.

3. L'evento.

L'art. 437 c.p. è volto a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Il concetto di disastro implica la diffusività della lesione; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il bene giuridico tutelato concerne anche la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l'omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone. La giurisprudenza ha specificato che, il pericolo presunto che la norma in esame intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto la norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l'incolumità dei singoli lavoratori. Invero, la S.C. ha rimarcato che esiste sul punto un orientamento interpretativo di segno opposto, in base al quale, il reato in questione non può configurarsi in una qualsiasi minuscola impresa, dove il lavoratore è tutelato superficialmente dalle norme antinfortunistiche previste dalle leggi speciali, mentre per le stesse limitatissime dimensioni dell'impresa è obiettivamente esclusa l'insorgenza del pericolo per la pubblica incolumità (Cass. 13.10.1978, n. 384).

Così ancora, per la configurabilità dell'ipotesi delittuosa è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza dei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività lavorativa intesa come un numero di lavoratori sufficiente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, a realizzare la condizione di un'indeterminata estensione del pericolo, senza la quale mancherebbe in radice la possibilità di un'offesa al bene giuridico tutelato (Cass. 10.10.1995, n. 10951); ma ancora, per la S.C. (Cass. 2.12.2005, n.6393), il pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro deve avere il carattere della diffusività; e, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p. il pericolo di infortuni deve minacciare non singoli lavoratori, ma un numero indeterminato di operai, anche se settorialmente delimitato.

La Corte jonica ha stabilito che le dimensioni, anche in termini occupazionali, dello stabilimento ILVA davvero mettono al riparo da qualsiasi eccezione sul punto. Si legge in un passaggio della relazione della Deloitte, commissionata dal Gruppo e inviata alla proprietà in data 8.9.2011, dedicata al fenomeno delle “fuoriuscite” dall’ambito lavorativo in base alla normativa sull’amianto, che il fenomeno per lo stabilimento ILVA di Taranto aveva interessato circa 6.000 dipendenti e che l’organico medio tra il 2001 ed il 2002 era di circa 12.113 mila unità. Questo dato aiuta a stimare in modo attendibile, attesa la natura della fonte e la sua provenienza (si tratta di uno studio commissionato proprio dal datore di lavoro), il numero di lavoratori che si avvicendavano all’interno dello stabilimento, per concludere, in relazione alla tematica qui in trattazione, che lo stabilimento siderurgico, lungi dall’essere una piccola fabbrica, rappresentava una comunità lavorativa ben identificabile, nei confronti della quale correttamente si può ipotizzare la diffusività del pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Infine, osservano i giudici come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto come riconducibile alla tutela prestata dalla norma in esame la “malattia-infortunio”, intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura evitabile con determinati accorgimenti (Cass. 20.11.1998, n. 350). In tal senso rientra nella previsione normativa dell’art. 437 c.p. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici “aggrediscano” il fisico di chi sia ad essi esposto (Cass. 9.7.1990, n. 12367). Nel caso che ci occupa, l’esposizione dei lavoratori dello stabilimento a emissioni di sostanze nocive, pericolose per la salute umana, così come accertato in sede di perizia, accertamento vagliato anche alla luce delle consulenze di parte, ha comportato un incremento con riferimento all’insorgenza di determinate malattie professionali nel senso innanzi chiarito.

4. Il dolo.

Nel caso che ci occupa, il dibattimento ha restituito un solido quadro probatorio nel senso della piena consapevolezza da parte degli imputati delle condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento in termini di cautele; cautele omesse, cautele manomesse, cautele non ripristinate o non mantenute, sì da mettere a rischio la salute dei lavoratori in modo concreto; situazione chiaramente rappresentata ed accettata nella sua possibile realizzazione.

CAPITOLO VI - LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI L), M), N), O)

1. Le singole contestazioni: la questione Tamburi.

In violazione degli artt. 81 c. 1, 110, 112 n. 1, 674, 639 c. 2 e 3, 635, c. 1, 2 n. 3, c.p., e degli artt. 269 c. 4, 270 e 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., 24 e 25 del DPR 203/88 e s.m.i.: a) omettendo di attuare le misure tecniche necessarie al fine di contenere i fenomeni

emissivi polverulenti derivanti dalla presenza di ingenti stoccaggi di materiale fossile, pur in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, provocavano e comunque non impedivano continui e permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai suddetti materiali depositati presso i Parchi Minerali e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico, peraltro non attuando le disposizioni di servizio dei custodi tecnici e gli interventi prescritti dall'autorità competente nell'ambito dell'AIA relativi alla chiusura nastri e cadute, chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti, chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, utilizzo di sistemi di scarico automatico o continuo coperti, nonché alla realizzazione di macchine di nebulizzazione di acqua, al fine di ridurre le emissioni diffuse nei parchi Primari, OMO, Coke Nord e GRF; b) determinavano con la condotta che precede il superamento dei valori limite del PM10, di cui alla Parte V del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. in assenza di presidi di monitoraggio e controllo della diffusione delle polveri in stabilimento ai fini dell'attivazione dei sistemi di bagnamento dei cumuli; c) realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse, fuggitive e convogliate, comunque nocive, in atmosfera in maniera incontrollata come meglio descritto ai precedenti punti; d) realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni gassose incontrollate dai diversi sistemi di sicurezza quali le "torce" dell'area acciaieria, dai "tetti" degli altiforni aperti all'occorrenza per consentire lo scarico tal quale dei gas d'altoforno, nonché reazioni non controllate ai convertitori delle acciaierie con conseguenti fenomeni di *slopping* durante la fase di soffiaggio delle colate, causando ingenti emissioni pericolose non convogliate dal tetto; con le aggravanti di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto e delle persone concorrenti nel reato.

La contestazione che precede afferisce ad una serie di reati che sono stati riscontrati, per lo più, nel corso dei sopralluoghi e degli accertamenti dell'ARPA Puglia svoltisi all'interno dello stabilimento nel periodo che va dal settembre al novembre del 2012 su richiesta dei custodi giudiziari. Si tratta di reati, la maggior parte dei quali a carattere contravvenzionale, che comunque assumono rilevanza in quanto altamente sintomatici delle modalità gestionali dello stabilimento e della mancanza di cura da parte dei titolari della gestione circa il rispetto delle norme a carattere preventivo e cautelare, dettate anche a presidio della salubrità e della sicurezza del luogo di lavoro e comunque finalizzate al controllo preventivo rispetto ad impianti e materiali per definizione pericolosi. La Corte ha verificato quali siano gli elementi probatori positivamente emersi dal dibattimento, che consentono di ritenere integrati i reati

contestati e di addebitarli agli imputati, salvo verificare in concreto, per la maggior parte, l'estinzione per prescrizione.

Oltre al delitto di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p., le ulteriori contestazioni afferiscono a reati che si collocano in testi esterni al codice di rito. L'oggetto della tutela apprestato dall'ordinamento viene ravvisato nell'interesse concernente le cose altrui contro quei fatti che comportino un pregiudizio per l'estetica o la nettezza delle cose medesime, costituendo comunque una forma di tutela della proprietà, nel senso che tende ad evitare una menomazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene. La preliminare osservazione effettuata dalla Corte d'assise è che per tutte le ipotesi contravvenzionali, ad eccezione del danneggiamento riferito al Rione Tamburi, risultano alla data della decisione, estinte per prescrizione.

CAPITOLO VII - GLI OMICIDI COLPOSI

1. L'omicidio colposo di Claudio Marsella.

Per i reati di cui agli artt. 113, 589 co. 2 c.p. 15,184 lett. f), 19 c. 1 lett. a), 64, 71, c. 1, D.lgs. n.81/08 e 2087 c.c. sono imputati il direttore dello stabilimento siderurgico ILVA e il dirigente con poteri decisionali e di spesa con funzioni di Capo Area Logistica Operativa-responsabile IMA/I-IV sporgente, il responsabile sbarco materne prime e reparto Movimento Ferroviario attinente la movimentazione e spedizione dei prodotti via mare, via strada e via ferrovia, e il capo del reparto Movimento Ferroviario, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro su menzionate; in particolare, omettendo tutti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di dotare i lavoratori di attrezzature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi (come in seguito specificato in ordine alla mancata dotazione di staffe ferma-carro sui convogli ferroviari), nonché omettendo di vigilare sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro ed omettendo di prendere le misure necessarie, affinché le attrezzature fossero utilizzate in conformità alle istruzioni di uso (nel caso di specie, mancata osservanza delle procedure operative del movimento ferroviario), cagionavano il decesso di Marsella Claudio, lavoratore dipendente di ILVA avente mansioni di locomotorista del reparto Movimento Ferroviario.

Elementi della condotta colposa: all'interno dello stabilimento, nella zona denominata Parco ovest nei pressi del V sporgente ILVA, laddove vengono trasportati su via ferrata dapprima, e stoccati in seguito coils e bramme prodotti nello stabilimento, a seguito di richiesta di manovra formulata dal reparto Finitura Nastri (FNA2); il Marsella, nello svolgimento delle sue mansioni, si era posizionato alla guida del locomotore siglato LDE59 da 110 tonnellate in modo da procedere all'aggancio dello stesso ad un convoglio di complessivi sette vagoni carichi di bramme sistemati sul I tronchino del Parco Ovest che dovevano essere trasportati al deposito bramme n. 2

(DBS/2). Costui, iniziava l'operazione di aggancio dei due rotabili - entrambi dotati di ganci per l'accoppiamento automatico dei mezzi - posizionando il comando del locomotore in folle per farlo procedere per inerzia sino all'aggancio dei carri, quando, in ragione dell'anzidetta negligente organizzazione delle lavorazioni in atti e della mancata dotazione di attrezzature efficienti ed idonee alle lavorazioni da effettuarsi; atteso che, in particolare, la testata del locomotore e quella dei carri ferroviari non venivano poste, per effettuare le manovre necessarie all'aggancio, alla prevista distanza di sicurezza di 3 metri e né il locomotore, né il convoglio risultavano immobilizzati in quanto privi di dispositivi di bloccaggio delle ruote (staffe ferma-carro), tutto ciò in aperto contrasto con quanto previsto nella procedura operativa del movimento ferroviario, stante il mancato allineamento e aggancio tra locomotore e carri; il Marsella rimaneva schiacciato nello spazio restante tra i respingenti del locomotore e del carro e decedeva a seguito di violento "shock da grande traumatismo".

È evidente che la verifica di questa imputazione attenga a pieno titolo alla problematica più generale della tutela della sicurezza del lavoro, nonché, più in generale, ai delitti colposi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, e quanto all'attribuibilità dell'evento lesivo verificatosi ad una condotta colposa degli imputati, è necessario, ad avviso del giudicante, premettere alcune considerazioni di carattere generale in materia di reati colposi. È certamente a tutti noto come un reato sia colposo quando l'evento non è voluto dall'agente: al posto della volizione, elemento caratterizzante il dolo, esiste la violazione delle regole generali di imprudenza, imperizia e negligenza, secondo lo schema della colpa generica, ovvero della singola norma cautelare, secondo lo schema della colpa specifica. In generale, si sta assistendo ad una proliferazione dei reati colposi; ciò deriva dall'esigenza di incentivare determinate attività che, pur socialmente utili, presentano esse stesse un grado di pericolosità per l'interesse altrui legato alla condotta stessa. D'altra parte, è proprio questa l'essenza della colpa: è necessario organizzare un sistema che consenta di limitare i rischi di determinate attività necessariamente utili, attribuendo una responsabilità a colui che attua certe condotte, comunque necessarie. Il parametro cui agganciare questa responsabilità è senza dubbio l'esistenza di una regola: colui che viola la regola è punito penalmente, anche se non ha voluto l'evento lesivo. In tal senso si comprende la differenza tra colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e colpa specifica, violazione di una specifica norma cautelare: nel primo caso, le regole non sono giuridicamente individuate, ma sono affidate alla scienza; nel secondo, sono codificate.

Ne deriva un diverso modo di essere della colpa e un differente modo di accertamento della stessa. Nel caso di regole non normate (colpa generica) i criteri di accertamento sono quelli della prevedibilità e della prevenibilità: è necessario accertare se l'evento fosse prevedibile e prevenibile. Non è sufficiente la sola prevedibilità; se, infatti, l'evento, pur essendo astrattamente prevedibile, non è in concreto da quel soggetto prevenibile, lo stesso non può essere considerato in colpa. Accertato che il fatto fosse prevedibile - accertamento da effettuarsi secondo la valutazione dell'uomo medio, parametrata, tuttavia, secondo le capacità specifiche del soggetto - bisogna, in secondo luogo verificarne l'evitabilità; accertamento da farsi *ex ante* ed in base al parametro oggettivo dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*. Il difetto di diligenza può investire

la mancata conoscenza della situazione tipica; pertanto, perché possa compiutamente formularsi un giudizio positivo di responsabilità, sarà necessario accertare che il soggetto agente abbia avuto la possibilità di agire, nel senso di aver avuto conoscenza o conoscibilità della situazione tipica; conoscenza o conoscibilità del fine dell'azione doverosa e dei mezzi necessari al raggiungimento del fine medesimo, oltre, la possibilità oggettiva di agire. Nel caso di colpa specifica, invece, è sufficiente accertare la violazione della regola di condotta per presumere la colpa del soggetto agente; tuttavia, un'impostazione più recente tende a distinguere l'attribuibilità al soggetto agente della violazione della regola cautelare dall'attribuibilità al soggetto agente degli eventi che sono la conseguenza della violazione della regola cautelare; accertamento, che deve essere effettuato secondo i parametri della prevedibilità e prevenibilità. Inoltre, non è possibile pensare alla responsabilità colposa per qualsiasi evento che deriva dalla violazione della regola violata; regola cautelare che è stata dettata per tutelare certi tipi di eventi dannosi: ogni norma ha un suo spettro di tutela, al di là del quale non può esserci responsabilità per colpa. Infine, un limite alla responsabilità per colpa è stato individuato nel principio dell'affidamento del comportamento diligente del terzo, in base al quale ciascuno può confidare che gli altri consociati si attengano alle regole precauzionali normalmente riferibili al tipo di attività attuate.

Con riferimento alla tematica afferente alla sicurezza del lavoro, è senza dubbio noto come il testo base in materia è il D.lgs. 81/2008; sebbene il primo momento di normazione organica sia stato rappresentato dal D.lgs. 626/94, che ha dato attuazione ad una serie di direttive comunitarie di settore. La *ratio* alla base di questa normativa è quella di affrontare il problema della sicurezza del lavoro in modo programmatico e attraverso la proceduralizzazione delle attività di prevenzione e protezione. Non bisogna, tuttavia, dimenticarsi che sono vigenti ancora i D.P.R. degli anni 1955 e 1956 che, insieme al D.lgs. 626/94, contribuiscono a fornire principi generali in materia. Ed ancora, per concludere il quadro delle fonti, deve ricordarsi che già l'art. 2087 c.c. individua tra i doveri propri del datore di lavoro l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'aggiornamento continuo delle misure prevenzionali alla luce degli aggiornamenti tecnologici e la tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.

Il nucleo centrale del sistema diviene il dovere di valutazione dei rischi, collocato al primo posto del catalogo delle misure di cui all'art. 3 del citato D.lgs. 626/94 e ribadito nell'art. 4, co. 1, come dovere specifico e non delegabile del datore di lavoro. A questo deve affiancarsi il dovere, da parte del datore, di formazione ed informazione dei lavoratori, nonché l'accentuata attività di vigilanza sanitaria in azienda. Ai lavoratori poi, viene richiesta l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, nonché l'uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi individuali. È evidente che, molteplici debbano essere le figure che a vario titolo ed in diversa misura sono chiamate a partecipare a quel processo organizzativo diffuso consistente nella prevenzione sul luogo di lavoro. Non vi è dubbio che, da un lato, si annoverano la figura del datore di lavoro, sia privato che pubblico, del dirigente, del preposto e del lavoratore; dall'altro, vi sono quelle del costruttore, del venditore, del noleggiatore, del concedente in uso, del progettista e dell'installatore. Infine, devono considerarsi le figure del committente, dell'appaltante e dell'appaltatore, del medico competente, del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta non di figure “vuote”, ma evidentemente di figure indicate come titolari di una posizione di garanzia. Non è certo questa la sede, anche perché esula dall'imputazione, per verificare se questo sistema di scomposizione della posizione di garanzia primaria del datore di lavoro significhi esonerare il primo da qualsiasi incombenza e responsabilità o se egli rimanga, nonostante tutto, unico garante dell'osservanza dei precetti a lui rivolti, mutando soltanto il contenuto del suo obbligo che si tramuta, evidentemente, in un obbligo di vigilanza. Le interpretazioni giurisprudenziali, sul punto, non sono univoche. Sul piano pratico, però, i diversi orientamenti giurisprudenziali non sembrano avere una significativa incidenza dal momento che risulta assolutamente predominante nella giurisprudenza (Cass. 22.11.2006, Puglisi) una linea interpretativa intesa ad attribuire in via generale un valore decisivo al criterio dell'effettività. In altri termini, ognuno risponde rispetto a ciò che concretamente, in base alle facoltà ed ai mezzi di cui realmente dispone, è in grado di fare o di non fare.

2. L'omicidio colposo di Francesco Zagaria.

Per i reati previsti dagli artt. 113, 589, c. 2, c.p.; 61 n. 3 c.p.; 15, 17, c. 1, lett. a), 18, c. 1, lett. l), 19, c. 2, lett. a), 28, 36, 37, 43, c. 1, lett. d), e), 55, c. 2, 64, c. 1, lett. a), 70, c. 1, 71, c. 4, lett. a), c. 7, a) e b), c. 8, lett. a) e b), c. 11, 73, All. VII D.lgs. n. 81/08; D.M. 11.4.2011 Allegato II; art. 2087 c.c. perché gli imputati, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate ed in particolare: un imputato ometteva, in violazione degli obblighi specifici, di individuare le fonti di pericolo e di valutare utilmente i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, ometteva di elaborare un efficace documento contenente la valutazione del rischio connesso ad avverse condizioni meteo e, parimenti, di predisporre idoneo piano di evacuazione ed emergenza da adottare in caso di pericolo ed emergenza dovuti a eventi meteorologici avversi; e unitamente ai due imputati, tutti omettevano, ciascuno nelle rispettive anzidette qualità, di dotare i lavoratori di apparecchiature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi disponendo l'utilizzo, peraltro in condizioni meteorologiche per le quali non doveva essere effettuata tale attività, di un'apparecchiatura di sollevamento (gru di banchina DM5 del tipo scaricatore a benna), che presentava difformità nella realizzazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, omettendo di prendere le misure necessarie affinché tale apparecchiatura fosse oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (nel caso di specie, la gru di banchina DM5 versava, invece, in pessimo stato di conservazione e non era stata sottoposta, pur essendo in esercizio dal 1974, ad adeguate verifiche strutturali volte a valutarne l'effettiva efficienza secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica e da ultimo dal D.M. 11.4.2011, risultando, altresì, del tutto priva di idonea valutazione di vita residua sul suo reale stato di integrità), oltre alla concorrente

violazione degli obblighi di formare, informare e addestrare adeguatamente i lavoratori in ordine ai rischi specifici cui erano esposti in occasione dei suddetti lavori ed in ragione delle condizioni di impiego delle suddette apparecchiature di sollevamento, omettendo di procedere alla dovuta formazione e istruzione dei lavoratori che venivano, invece, lasciati operare in totale assenza di attività formativa, sia in ordine alle procedure da adottare in caso di emergenza meteo, sia in relazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza presenti sulla postazione lavorativa e da utilizzare in caso di emergenza meteo - come quella verificatasi nel caso di specie - quali il fermo anti-uragano e le ganasce anti-bufera, ed unitamente all'ispettore tecnico dell'ARPA Puglia incaricato della verifica della gru di banchina DM5, ometteva di effettuare idonea verifica sull'integrità della predetta apparecchiatura omettendo, tra l'altro, di verificare che la gru, pur essendo in esercizio da oltre trent'anni, fosse provvista della valutazione di vita residua in violazione così di quanto prescritto dal D.M. 11.4.2011, in tal modo cagionavano il decesso di Zaccaria Francesco, lavoratore dipendente di ILVA avente mansioni di gruista.

Dinamica dell'infortunio: nei pressi dei moli del Porto di Taranto in concessione all'ILVA S.p.A. (IV sporgente-IMA I), a seguito di richiesta di manovra, lo Zaccaria, nello svolgimento delle sue mansioni si era posizionato alla guida di una gru di banchina denominata DM5 del tipo "scaricatore a benna con struttura a cavalletto"; nel mentre costui era intento a svolgere tale attività in quota trovandosi all'interno della cabina, la predetta postazione di lavoro veniva raggiunta da un tornado e, in ragione dell'omessa valutazione dei rischi, della dotazione di apparecchiature di sollevamento inefficienti e inadeguate ai lavori da svolgersi, atteso che, come detto, la gru versava in pessimo stato di conservazione e presentava una differente conformazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, nonché in ragione del mancato utilizzo del "fermo anti uragano" previsto sulla cabina della gru DM5, stante la totale omissione dell'attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, la cabina è stata trascinata sino all'impatto contro il fine-corsa "lato mare"; l'impatto violento ha provocato la torsione del fine-corsa della cabina e la conseguente apertura con successiva caduta della cabina in mare, così che l'operatore della gru è precipitato da un'altezza di circa mt 60, in tal modo decedendo, con l'aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. In Taranto il 28.11.2012.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Corte di assise ha stabilito che correttamente l'ipotesi accusatoria ha ricondotto il decesso di Francesco Zaccaria a tre violazioni cautelari: la mancata valutazione dello scenario di rischio a fronte di eventi meteorologici avversi; l'assenza di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai dispositivi di sicurezza; lo stato di manutenzione assolutamente inadeguato in cui versava la gru DM5. Sintetizzando i risultati probatori, può dirsi che la dinamica del sinistro è stata la seguente: sin dal mattino del 28 novembre 2012, giornata caratterizzata da avverse condizioni meteorologiche, Zaccaria e altri due operai si trovavano in quota sulle gru del IV sporgente, già dalle ore 8.00, sulla cabina della gru DM8 sulla quale operavano; l'anemometro andava in preallarme in quanto vi erano picchi di vento che superavano i 75 km/h e toccavano persino i 100 km/h. Nonostante, alle ore 9.00 i due gruisti furono bloccati dal sistema automatico computerizzato collegato all'anemometro,

che segnalava a video nella cabina una velocità del vento nettamente superiore ai 72 km/h e, quindi a quella prevista quale soglia limite dall'azienda, i referenti aziendali non ordinarono la discesa dei gruisti in servizio, ma li lasciarono sostare in quota; i due sopravvissuti si posizionarono "a passerella" e rimasero in cabina fino alle ore 10.40 circa, quando furono investiti dall'arrivo di una tromba d'aria che fece spostare vorticosamente la cabina prima verso lato terra, e poi, verso lato mare, dove per fortuna si bloccò consentendo ai due di mettersi in salvo. Nel frattempo, il loro collega Zaccaria si trovava "a passerella" all'interno della cabina della gru DM5, che invece venne trascinata via, si sfilò dalle sue vie di corsa e si inabissò nello specchio dell'acqua prospiciente lo sporgente sotto la verticale dello scaricatore. Dalla lunga istruttoria svolta è emerso che le cause che hanno provocato la caduta in mare della cabina della gru DM5 sono da individuarsi nel mancato utilizzo del "fermo anti uragano" e nella mancata tenuta da parte del fine-corsa cabina. A questo però, si deve premettere e sottolineare, la mancata valutazione del rischio connesso a eventi meteorologici avversi. Infatti, risulta evidente dalle emergenze dibattimentali che quella mattina, con quelle condizioni metereologiche, Zaccaria e i suoi colleghi non avrebbero potuto operare sulle gru e se ne sarebbe dovuta ordinare la discesa. Quanto al mancato utilizzo del "fermo anti uragano" previsto sulla cabina DM5, si deve premettere che, come emerso dalle indagini dello SPESAL, questo dispositivo, contemplato sulla cabina dell'operatore e riportato nell'elaborato grafico progettuale-disegno "scaricatore da banchina da 3100 T/H gruppo trazione cabina struttura portante e varie" fornito dalla stessa ILVA, per definizione, non deve utilizzarsi solo durante gli interventi di manutenzione sul sistema di traslazione della cabina per evitare che la stessa, in assenza degli organi di trasmissione del moto o degli accoppiamenti con essi, possa muoversi accidentalmente, ma anche, quando per avverse condizioni meteo sia necessario procedere all'arresto della cabina, affinché non venga trascinata dal vento. Nel caso di specie, il CT ha riscontrato sulla cabina del DM5 l'esistenza del dispositivo di blocco "fermo anti uragano", ma non dello spinotto di ancoraggio e della relativa maniglia. Tuttavia, dalle rilevazioni effettuate in corrispondenza del punto in cui vi sarebbe dovuto essere l'alloggiamento, furono individuate delle tracce del dispositivo in questione che, dalle foto della consulenza tecnica, sembrerebbe essere stato rimosso; il CT, infatti, operando un sopralluogo su una gru uguale alla DM5, ha rilevato l'esistenza del dispositivo anti uragano costituito da un fermo meccanico azionabile manualmente, che permette il blocco totale della cabina in posizione di passerella, ovvero la posizione di riposo e salita/discesa dalla cabina da parte degli operatori. È, inoltre, da sottolineare che all'atto del sopralluogo, effettuato due mesi dopo la tragedia, si è rilevato che il fermo era stato ripristinato da poco nella sua funzionalità, guarda caso dopo gli eventi del 28 novembre 2012, risultando essere stato verniciato e ingrassato di recente. Il fermo anti-uragano è costituito da un blocco meccanico che gli operatori devono utilizzare quando devono salire o scendere dalla cabina per cambio turno e quando restano all'interno della cabina in "posizione di passerella" per avverse condizioni meteo nell'attesa che le condizioni migliorino. Si tratta, tuttavia, di un dispositivo ignoto ai lavoratori. A tal proposito lo SPESAL ha avuto modo di appurare le enormi carenze nell'attività formativa relativa ai dispositivi di sicurezza a disposizione dei gruisti, tanto che, infatti, nei registri delle

attività formative del personale ILVA avente mansione di gruista presso il IV sporgente, non si è trovata traccia di alcuna attività formativa finalizzata alla formazione sui dispositivi di sicurezza presenti in cabina e da utilizzare in caso di emergenza meteo. Infatti, un teste in udienza ha dichiarato: *“Abbiamo chiesto all’ILVA tutta la documentazione relativa alla attività di formazione degli operai e non c’è la minima traccia di una indicazione o comunque di un argomento trattato, che riporti all’utilizzo di questo meccanismo (...) nessun lavoratore non risultava che avesse questo tipo di conoscenza e formazione. Quindi, sugli atti forniti dall’ILVA, non c’era nessun rigo in cui si riportano questa specifica formazione”*. Questa mancanza è stata acclarata dalle deposizioni testimoniali dei gruisti, i quali, tutti, hanno univocamente dichiarato che non erano a conoscenza né dell’esistenza del “fermo anti uragano”, né di procedure d’emergenza, né dell’esistenza delle ganasce anti-bufera. Uno dei sopravvissuti ha riferito: *“Dico nessuno sapeva magari che quando c’era una certa velocità del vento si doveva scendere oppure non si dovrebbe lavorare”*, e quando il P.M. gli domanda se sapesse dell’esistenza di un dispositivo anti-uragano sul DM8 dice: *“Veramente l’ho saputo dopo che è successo il fatto, non...”*. Ancora, a domanda del P.M. se avesse mai seguito dei corsi di formazione sulla sicurezza in relazione ai rischi specifici a cui doveva essere esposto come gruista, rispondeva di no. La tesi difensiva per cui non si trattasse di un dispositivo di sicurezza per il gruista, ma di un dispositivo per finalità manutentive o comunque non di prevenzione antinfortunistica, come si è detto, deve dirsi smentita dalla nomenclatura medesima del dispositivo come riportato dal disegno del progetto della macchina sin dal 1973, nonché dalle indicazioni dello stesso SPESAL. Quanto, poi, ai respingenti fine-corsa, si evidenzia che si tratta di dispositivi di sicurezza posizionati alla fine dei binari sia lato terra che mare, al fine di impedire l’eventuale sfilaggio della cabina dalle vie di corsa e la sua conseguente caduta. Questo finecorsa è installato a meno di 2 metri dalla fine delle vie di corsa della cabina e costituisce l’ultima “salvezza” prima della fine delle vie di corsa; infatti, nelle “normali” manovre della cabina operatrice, quest’ultima non dovrebbe nemmeno avvicinarsi a tale dispositivo, in quanto la cabina è dotata di dispositivi elettrici sulla carrelliera che, quando la cabina arriva a circa 3 metri dal respingente, disalimenta il motore non consentendo più la manovra verso l’estremità, ma solo quella di ritorno della cabina verso il centro del braccio. Ebbene, come riferito dai lavoratori in dibattimento, con l’arrivo della tromba d’aria qualcosa è andato storto e le gru hanno iniziato a muoversi, traslando sui binari e impattando tra loro. Questa circostanza trova conferma nelle condizioni dei respingenti posti sulle carrelliere alla base delle gru, che non dovrebbero mai entrare in collisione; poiché, tramite adeguati sistemi elettrici, dovrebbero sempre mantenere una distanza minima di sicurezza, soprattutto in situazioni di vento forte; inoltre, dovrebbero essere dotate di ganasce anti-bufera, utilizzate per impedire meccanicamente la traslazione laterale delle stesse gru lungo i binari di scorrimento. Tuttavia, al momento delle operazioni consulenziali tali presidi si sono rilevati installati solo sulla gru DM6. Mentre erano assenti sulla DM5 del Zaccaria.

CAPITOLO VIII - I REATI CONTRO LA P.A. ED I FAVOREGGIAMENTI

1. Premessa.

Questo capitolo è dedicato ai reati contro la P.A. in senso lato e tocca, inevitabilmente, le tematiche dei rapporti intercorsi tra i vertici ILVA, intesi sia come la proprietà ed anche il *management* interessato ai rapporti politico-amministrativi. Un importante argomento difensivo comune alla categoria degli imputati politici-amministratori è stato quello della “natura politica” di determinate azioni e della “valutazione politica” quale ragionamento posto alla base di altrettanti comportamenti. Oggetto di scrutinio e valutazione da parte della Corte di assise sono stati, tuttavia, esclusivamente comportamenti che sono assunti al livello di condotte penalmente rilevanti, senza alcun riferimento ai contesti “politici” in cui gli stessi si sono in ogni caso inseriti, ove non strettamente funzionali all’accertamento del fatto reato. In altri termini, il giudice penale si è tenuto sempre “fuori” dalle stanze della politica, né avrebbe potuto essere altrimenti, limitandosi ad una valutazione strettamente giuridica dei comportamenti in valutazione, sulla scorta degli elementi emersi dal dibattimento. Ciò nonostante, non si può prescindere nella ricostruzione delle varie fattispecie da un inquadramento generale delle vicende “politico-amministrative” dell’epoca di commissione dei reati, in ragione delle inevitabili implicazioni che la gestione di ILVA ha avuto, e continua ad avere, nei contesti politico-amministrativi locali, ma anche nazionali. Basti pensare alla questione occupazionale (ILVA occupava circa 13.000 persone), che ha portato il legislatore a definire lo stabilimento di Taranto di *interesse strategico nazionale*. D’altra parte, è la Corte costituzionale che nella già richiamata sentenza n. 85/2013 chiarisce che, con riferimento all’individuazione diretta dell’impianto siderurgico come “*stabilimento di interesse strategico nazionale*”, si deve osservare che a Taranto si è verificata una situazione grave ed eccezionale, che ha indotto il legislatore ad omettere, per ragioni di urgenza, il passaggio attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della qualificazione di cui sopra. Sia la normativa generale, che quella particolare si muovono quindi nell’ambito di una situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio arrecato all’ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di emergenza occupazionale, considerato che l’eventuale chiusura dell’ILVA potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il c.d. indotto).

La temporaneità delle misure adottate risponde, inoltre, ad una delle condizioni poste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, affinché una legislazione speciale fondata sull’emergenza possa ritenersi costituzionalmente compatibile (Corte cost. sent. n. 418 del 1992). Le brevi notazioni in fatto relative all’incidenza, sull’ambiente e sull’occupazione nel territorio di Taranto, dell’attività produttiva dell’ILVA consentono, nella fattispecie, di rinvenire la *ratio* dell’intento legislativo “nel peculiare regime che connota le situazione di emergenza” (sent. n. 237 del 2007).

Il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, senza, tuttavia, sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell’ambiente, e quindi della salute delle popolazioni presenti nelle zone limitrofe. Se queste sono le

parole della Corte costituzionale, con le quali veniva dichiarata la conformità alla Costituzione della prima delle tante norme emanate specificatamente o quasi per l'ILVA di Taranto, dopo l'intervento della magistratura con il sequestro del luglio del 2012, il dibattito ha consentito di inquadrare correttamente ILVA nel contesto sociopolitico in cui si è mossa. Una situazione indubbiamente grave per non dire esplosiva, in cui si agitavano interessi inevitabilmente contrastanti: l'economia nazionale e la tutela dell'occupazione da un lato; la salute della popolazione e la tutela dell'ambiente, dall'altro. Beni fondamentali dei quali la Corte costituzionale ha tentato di individuare in diverse pronunce il giusto rapporto e il ragionevole contemperamento.

2. La vicenda del Presidente della Giunta regionale.

Agli imputati viene contestato il seguente delitto: artt. 61 nr. 2, 110, 112 nr. 1 e 317 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di eseguire i reati nei capitoli precedenti menzionati e comunque al fine di assicurare ai medesimi soggetti l'impunità per gli stessi reati, abusando, il Presidente della Giunta regionale, su determinazione degli altri, della sua qualità, mediante minaccia implicita della mancata riconferma nell'incarico ricoperto, costringevano il Direttore di ARPA Puglia con incarico in scadenza nel febbraio 2011 ed in attesa di riconferma, il quale, unitamente a due funzionari con nota del 21.6.2010 aveva suggerito l'esigenza di procedere ad una riduzione e rimodulazione del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto, ad "ammorbidire" le posizioni di ARPA Puglia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'impianto siderurgico ed a dare quindi utilità a quest'ultimo, consistente nella possibilità di proseguire l'attività produttiva ai massimi livelli, come sino ad allora avvenuto, senza perciò dover subire le auspiccate riduzioni o rimodulazioni; in particolare, in un incontro del 22.6.2010 con gli Assessori regionali e il responsabile delle relazioni esterne di ILVA, il Presidente della Giunta regionale, dopo avere fortemente criticato l'operato dell'ARPA, esprimendo al contempo disapprovazione, risentimento e insofferenza verso il predetto ufficio ed i funzionari che vi prestavano servizio, ribadiva che in nessun caso l'attività produttiva dell'ILVA avrebbe dovuto subire ripercussioni; quindi, in data 23.6.2010 convocava il Direttore Scientifico di ARPA Puglia, presso la Presidenza della Regione, per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto; indicava, il 15.7.2010 altra riunione informale, alla quale presenziavano, tra gli altri, anche la proprietà e i vertici dell'ILVA, mentre il Direttore dell'ARPA, che pure era stato convocato, veniva fatto attendere fuori dalla stanza ed ammonito da un dirigente regionale, su incarico del Presidente, a non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.6.2010 sopra richiamata) come «*bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano*», con le aggravanti del nesso teleologico e del numero delle persone concorrenti nel reato.

Circa la posizione del Presidente della Giunta regionale, si ribadisce la diversità di posizione della Regione Puglia e quella del suo Presidente. Il fondamento dell'atteggiamento benevolo assunto dal Presidente nei confronti dell'ILVA potrebbe essere costituito da un sentimento di reale affezione che lo stesso nutriva nei confronti

del responsabile delle relazioni esterne, come viene espressamente indicato da alcuni imputati.

Tale spiegazione potrebbe non essere del tutto infondata, ove si consideri quanto emerge dall'intercettazione di qualche giorno prima dell'incontro del 15.7.2010, ossia la giornata della riunione presso la Regione Puglia in cui si concretizzava l'esclusione del Dirigente dell'ARPA, in cui era il Presidente a contattare il responsabile ILVA. A destare meraviglia, infatti, non è solamente l'iniziativa del contatto, il Presidente della Regione che chiama in prima persona il responsabile delle relazioni esterne di ILVA, ma il tenore complessivo del dialogo, che denota una confidenzialità e una sintonia davvero singolari. Ad iniziare dall'orario della telefonata, le 22.01, un orario inconsueto e inconciliabile con un'attività di natura istituzionale, ma anche dagli argomenti di conversazione, di carattere prevalentemente personale. Per meglio dire, l'unico aspetto istituzionale del colloquio intercettato si concretizzava nella rassicurazione che il Presidente forniva circa il suo personale interessamento nei confronti di ILVA; rassicurazione che ci teneva venisse riportata dall'interlocutore alla proprietà in persona; espresso era il riferimento alla posizione, ben differente, dell'amico direttore, da individuarsi pacificamente nel Dirigente dell'ARPA, cui faceva riscontro la massima disponibilità, invece, del Presidente, che si sostanzava nell'immediata fissazione di un appuntamento; a conferma della comunanza di interessi, pienamente convergenti nel ritenere ILVA una realtà produttiva a cui, a prescindere da tutti i procedimenti, non si può rinunciare.

Oltre a tale aspetto istituzionale, pur altamente significativo e assai rilevante nell'inquadramento e nella ricostruzione della condotta illecita che si va qui esaminando, la conversazione colpisce per la straordinaria confidenza che il Presidente della Giunta regionale manifestava nei confronti del responsabile ILVA, atteso che nel corso della telefonata i due interlocutori erano colti da irrefrenabile ilarità scaturente dalla visione che il Presidente aveva effettuato di alcune immagini di una trasmissione televisiva che raffiguravano l'interlocutore nell'atto di strappare il microfono di mano ad un giornalista che stava tentando di intervistare il proprietario degli impianti durante una conferenza stampa. L'ilarità è stata ammessa dallo stesso Presidente in sede di esame dibattimentale, anche perché oggettiva ed innegabile. D'altra parte, l'intercettazione, così come trascritta nella perizia dibattimentale corrisponde esattamente al colloquio registrato ed ascoltato direttamente dalla Corte di assise in camera di consiglio, senza che siano state registrate manomissioni, forzature, manipolazioni di sorta.

Con riferimento alla concussione in danno del Dirigente ARPA, invero, la Corte ha evidenziato che la ricostruzione in termini di concorso risulta essere ancora più lineare: è il responsabile delle relazioni esterne, che sin da subito, dal 22 giugno 2010, ricercava ed otteneva l'interessamento del Presidente della Regione, affinché perorasse, con la certezza di ottenimento del risultato, la causa di ILVA, messa in difficoltà dalla relazione di ARPA sul benzo(a)pirene. La sua figura sarebbe riconducibile a quella di vero e proprio istigatore della condotta, propria del Presidente della Giunta regionale, di concussore. Invece, altro imputato, il legale del Gruppo, dal canto suo, è risultato essere non semplicemente il legale operante su un piano esclusivamente giuridico: non

si limitava, infatti, a ricorrere al TAR avverso l'ordinanza sindacale, ma faceva molto di più. Egli, infatti, incontrando in aereo il Presidente della Regione, gli parlava della questione ARPA, ottenendo dal Presidente, come risposta: *“Avvocato, io a questo punto non so più cosa fare”*. Egli è l'interlocutore delle conversazioni telefoniche del 20 e del 21 settembre 2010, della cena con il Dirigente ARPA, dell'abbraccio e dell'inizio del nuovo rapporto; nella conversazione del 12.10.2010 faceva dire al Dirigente ARPA che: *«il punto è legato al fatto che bisogna dare, come avevo detto all'avvocato... bisogna fare qualche cosa di...»*. Si tratta di condotte che si inseriscono in una sequenza causale ben precisa e finalisticamente orientate in una sola direzione, la distruzione del Dirigente ARPA. Il dibattimento, quindi, ha offerto pieno riscontro probatorio all'ipotesi accusatoria con riferimento alla vicenda: il Presidente della Regione Puglia, non solo aveva avuto plurimi contatti con i rappresentanti di ILVA, ma si era dimostrato sempre disponibile e ben predisposto ad aderire alle richieste provenienti dallo stabilimento, sino ad imprimere una certa direzione ai rapporti con il Dirigente ARPA che si era reso responsabile di non aver tenuto a bada i “suoi” consentendo loro di inviare la famosa nota sul benzo(a)pirene. Per tali ragioni la Corte di assise ha ritenuto provata la responsabilità penale del Presidente della Giunta regionale per i reati su indicati.

CAPITOLO IX - I FIDUCIARI

1. Il loro inquadramento giuridico: i contratti di consulenza.

Dagli elementi acquisiti in dibattimento mediante le deposizioni dei militari della Guardia di Finanza di Taranto, la documentazione prodotta, le deposizioni dei testimoni e le intercettazioni telefoniche, è emersa l'esistenza di una sorta di governo aziendale occulto, costituito da vari soggetti, i c.d. fiduciari, non tutti inquadrati nell'organico aziendale, ma riconducibili direttamente alla proprietà; secondo quanto emerso, i fiduciari, quanto meno sino agli eventi del 2012, hanno di fatto governato lo stabilimento, unitamente al direttore, impartendo disposizioni in relazione a tutte le iniziative e le attività tecnico-produttive adottate all'interno dello stesso, che poi venivano eseguite o realizzate dai vari capi-area (le cui decisioni dovevano essere avallate dai fiduciari). Nel complesso, sono emersi tre gruppi di tali soggetti: il primo, costituito da alcuni funzionalmente dipendenti di altre società del Gruppo (Riva Fire S.p.A., Riva Acciaio, ecc.), ufficialmente dislocati all'interno dello stabilimento di Taranto e nominati “procuratori speciali”; il secondo, composto da altri dipendenti delle medesime società non distaccati all'interno dello stabilimento, ma operanti all'interno dello stesso come rappresentanti delle società e abilitati ad impartire ordini e direttive; il terzo, costituito da altri operanti all'interno dello stabilimento in qualità di “consulenti esterni”.

Trattasi, in questo caso, di *ex* dipendenti, i quali, attraverso varie società, hanno stipulato contratti di collaborazione e consulenza con la Riva Fire, S.p.A., ma con pagamento dei costi delle loro prestazioni a carico di ILVA. Dalle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti ed *ex* dipendenti, i nominativi più volte menzionati e sui quali tutti i

testimoni hanno fornito risposte concordanti, sono gli imputati con funzioni così individuate: paritetico del direttore dello stabilimento; persona incaricata di gestire l'area parchi minerali e il porto; responsabile delle acciaierie e di tutta l'area della produzione, deputato alla gestione del reparto; responsabile dell'area ghisa, nonché degli investimenti in tutte le aree dello stabilimento; responsabile del settore lavori appaltati a ditte terze, oltre che del settore manutenzione impianti; "apicali" operativi nell'area c.d. a freddo dello stabilimento. In questa gestione di tipo "verticistico", costoro risultavano inseriti in una struttura piramidale con alla base i dipendenti e al vertice la proprietà. Erano organici ad una struttura parallela a quella ufficiale, che faceva leva su una solidità organizzativa basata su rapporti interpersonali consolidati con la famiglia proprietaria, la cui attività era, infatti, volta al raggiungimento delle aspettative della proprietà, e del conseguimento del massimo profitto e dell'abbattimento dei costi a discapito di qualsiasi forma di rispetto della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

Il Luogotenente della Guardia di Finanza in udienza ha spiegato che nel 2011 il CdA di ILVA ha affidato alla società Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. una consulenza volta ad effettuare una valutazione globale sul contratto di assistenza e servizi in essere tra Riva Fire S.p.A. e ILVA S.p.A., con disamina di natura contabile e documentale relativa al periodo 2005 e 2009. Ebbene, in relazione al tema dei fiduciari, dal report della Deloitte si ha conferma di una gestione attuata sul campo attraverso la collaborazione di figure professionali "esterne" legate a Riva Fire comunemente denominate in ambito aziendale "fiduciari", i quali, sottoscrivendo con Riva Fire contratti di consulenza, attraverso proprie società di servizi appositamente costituite, che prestavano a favore del Gruppo, una *"attività di natura tecnica o amministrativa in modo continuativo o comunque sistematico, integrandosi nella struttura aziendale di Gruppo ed assumendo all'interno della stessa ruoli di responsabilità"*.

La consulenza fornita dalla Deloitte risulta importante, posto che al suo interno si attesta a chiare lettere come sin dal momento della privatizzazione di ILVA e fino al commissariamento dell'azienda, la struttura parallela ha costituito l'asse portante dello stabilimento, programmandone in totale la sua attività, sia in termini di produzione che di interventi sugli impianti, con il compito di ottenere il massimo profitto, di ridurre i costi di produzione, di premiare il personale acconsenziente al sistema gestorio, di operare al di fuori delle norme di legge, tanto in materia di sicurezza che di ambiente. Il Luogotenente ha spiegato che i fiduciari avevano dei contratti direttamente con Riva Fire e tale società in alcuni casi li aveva anche in organigramma, collocati in posizioni di vertice e dislocati in numerosi stabilimenti, tra cui Taranto. Alcuni avevano una collocazione più vicina ai capi area ed alla direzione; altri operavano a livello base ed erano sparsi un po' su tutto lo stabilimento. Non erano quindi dipendenti, non avevano busta paga, ma censiti e retribuiti attraverso delle società di riferimento, tutte in accomandita semplice. Si tratta di figure che volutamente sono state tenute in posizione defilata e quindi non ufficiale rispetto all'esterno. Tali figure hanno svolto un lavoro prezioso, inserendosi in forma stabile e durevole in una sorta di governo ombra, al fine di tradurre in concreto, di attuare sul campo, le volontà impartite dalla proprietà. Per manifesta scelta dei vertici societari, pur palesando la loro presenza ed influenza

all'interno dell'impianto, i fiduciari hanno sempre e comunque dovuto operare alle spalle degli effettivi destinatari delle deleghe di funzioni e conseguentemente dei titolari ufficiali delle responsabilità, seguendo gli obiettivi e le linee di programma fissati dalla *governance* societaria. Questa scelta, la cui finalità si può agevolmente individuare nel sottrarre i fiduciari ad ogni tipo di responsabilità derivante dall'attività produttiva, è un primo indice sintomatico del legame associativo esistente tra i vertici della società e della piena consapevolezza degli associati in ordine all'illiceità e pericolosità della conduzione dello stabilimento con le modalità che la presenza di tali soggetti mirava a garantire e a perpetuare. In un'organizzazione produttiva complessa, quale certamente deve reputarsi lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa, normalmente si osserva, invece, una rigida individuazione - anche attraverso il sistema delle deleghe - dei ruoli e delle mansioni dei dipendenti, che trova puntuale corrispondenza nell'organigramma aziendale, proprio al fine di distribuire le eventuali responsabilità, anche di carattere penale, coerentemente con l'ampiezza dei poteri gestori attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei settori della produzione. In ILVA si riscontra una situazione opposta, ma non deve meravigliare, in quanto tale sistema di gestione occulta del potere di indirizzo e direzione dell'attività industriale risponde al tipico *modus procedendi* dell'azienda: far apparire all'esterno una realtà formale, esistente solo sulla carta, ben diversa da quella effettiva, nella quale, con riferimento al tema qui esaminato, erano deputati a operare i fiduciari, diretta promanazione della proprietà e depositari dell'incarico di incrementare la produzione, di produrre e far marciare gli impianti ad ogni costo, anche a costo del disastro ambientale, evitando, per di più, di rispondere delle condotte illecite poste in essere nella loro attività. Orbene, dalla nota acquisita all'udienza del 13.6.2018 della Deloitte, datata 2011, commissionata dall'allora presidente del Gruppo al fine di ottenere una valutazione tecnico-economica del contratto di "Assistenza Tecnica" di cui si è detto, deve evidenziarsi un passaggio: la Corte ha già avuto modo di evidenziare come in questo studio la società di revisione abbia esaminato la struttura del Gruppo in senso lato, specificando la peculiare corrispondenza tra il Gruppo e la famiglia proprietaria; soprattutto, si deve registrare l'assegnazione dei vari incarichi ai membri della famiglia, appartenenti al Gruppo, che erano stati posizionati in ruoli strategici nelle diverse entità giuridiche del gruppo che, di fatto, veniva gestito come se ogni sua componente non fosse, a sua volta, una società a sé stante, ma organicamente inserita nel Gruppo, con piena interscambiabilità dei ruoli manageriali. Vi era una forte identificazione del Gruppo nella propria compagine proprietaria-familiare. Un'altra caratteristica del Gruppo veniva indicata nello studio nel ricorso diffuso a *manager*, a personale tecnico qualificato e al personale formatosi all'interno del Gruppo e legato al Gruppo stesso da rapporti di lavoro o collaborazione di lunga durata e bassi livelli di *turnover*. Si spiega bene nella nota che tale aspetto ha consentito al Gruppo di accumulare negli anni un rilevante "potenziale umano" che assorbe una parte significativa del patrimonio tecnologico e, più in generale, del *know-how* del Gruppo, come è emerso con evidenza dall'istruttoria dibattimentale e dalle intercettazioni. Attraverso le intercettazioni si sono potuti evidenziare i frequenti contatti che la proprietà aveva con i fiduciari, anche relativamente alle visite ai reparti, ai rapporti con il personale, agli approvvigionamenti, agli aspetti di natura tecnica, agli

ordini, investimenti, acquisti e contratti, ai rapporti fiduciari di direzione di stabilimento e all'andamento dello stesso, per quanto riguarda gli organigrammi, i livelli occupazionali, i rinnovi contrattuali, la movimentazione, le strutture operative, i contratti integrativi, le elezioni e i premi, il fabbisogno di rottame, la manutenzione e sicurezza, la gestione dei forni e le prove sui fanghi, la qualità e produzione, gli ordini, gli investimenti, gli acquisti e i contratti, le irregolarità connesse alle attività, incidenti, loppa, il ghisetta, i rifiuti, alla conoscenza del fenomeno *slopping* ed infine alle situazioni di criticità riguardanti l'azienda. Tanto dimostra il pieno coinvolgimento di tali soggetti nella gestione aziendale in tutti i suoi aspetti.

CAPITOLO X - L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

1. La contestazione.

Agli imputati è contestato il delitto di cui all'art. 416, co. 1, 2 e 5 c.p. perché partecipavano ad un'associazione per delinquere, composta da più di dieci persone, promossa, organizzata e diretta dalla proprietà e dai vertici del Gruppo allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. nonché delitti contro la P.A. e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d'ufficio. In particolare: il Presidente del CdA ILVA sino al 19.5.2010, attualmente Presidente del CdA di Riva Fire S.p.A.; il Presidente del CdA ILVA dal 19.5.2010 sino al 9.7.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di Riva Fire S.p.A.; il Vicepresidente del CdA dell'ILVA consigliere ed amministratore delegato sino al 22.5.2007, attualmente Vicepresidente del C.d.A. di Riva Fire S.p.A.; il Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 3.7.2012 e dipendente ILVA sino al 28.9.2012, provvedevano ad intrattenere costanti contatti tra loro stessi ed il responsabile comunicazione, al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento ILVA, concordando così le possibili soluzioni, individuando i soggetti di vari livelli (politico istituzionale, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero) da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari e incaricati di vari uffici, provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento, al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale, ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva senza il rispetto, anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente, in ciò facendo leva anche sul ruolo specifico ricoperto da taluni dei soggetti contattati, ingenerando talvolta nei medesimi la fondata convinzione di dover sottostare alle indicazioni/pressioni ricevute, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, giungendo persino a compiere fatti di corruzione, di concussione e falso in relazione ad atti di un procedimento penale nell'ambito del quale gli stessi risultavano essere indagati; il fiduciario della famiglia proprietaria, "direttore-ombra" dello stabilimento sino al 2.10.2009; il fiduciario della famiglia proprietaria, responsabile di tutte l'area a

caldo del medesimo stabilimento con il compito precipuo di massimizzare la produzione; il fiduciario della famiglia proprietaria, responsabile dell'area ghisa nonché degli investimenti in tutte le aree dello Stabilimento ILVA; il fiduciario della famiglia proprietaria con compiti di gestore dell'area Parchi Materie Prime e dell'area Impianti Marittimi; e il fiduciario – dipendente della Riva Fire S.p.A. – responsabile dell'area manutenzione meccanica delle acciaierie, tutti imputati che provvedevano a governare e gestire in modo occulto lo stabilimento e specificamente l'area a caldo e manutentiva dello stesso, condividendo ed attuando le decisioni e le scelte dei vertici della proprietà, al fine di rendere concreto il programma associativo teso all'ottenimento del massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento; il responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento provvedeva a fornire il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio, in quanto, in perfetta unità d'intenti con i vertici della proprietà e della dirigenza dello stabilimento intratteneva costantemente contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, recandosi personalmente presso i loro uffici o chiamandoli direttamente sulle loro utenze cellulari, premendo per il buon esito di ogni singola richiesta e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività al di fuori dei limiti di legge, provvedendo in un'occasione a consegnare materialmente al CT della Procura la somma di denaro di € 10.000.00, attinta dalle disponibilità di ILVA, quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto di una consulenza tecnica disposta dal P.M, in un'altra a tentare di costringere un dirigente della Provincia di Taranto ad assumere un atteggiamento di favore nei confronti di ILVA in riferimento a richieste presentate per autorizzazioni in materia ambientale; il legale del Gruppo provvedeva ad intrattenere rapporti diretti e non "strettamente istituzionali" con funzionari della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente ed in particolare con i membri Commissione "IPPC-AIA", al fine di ottenere, pur in presenza delle gravi criticità dello stabilimento, il rilascio dell'AIA, ottenendo l'accettazione, da parte della suddetta commissione, del 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza dello stabilimento, ivi compresa la realizzazione di un barrieramento in luogo della copertura dei parchi minerali, osteggiata dai vertici dell'azienda, in quanto ritenuta economicamente insostenibile, provvedendo altresì a "pilotare" l'ispezione presso lo stabilimento jonico da parte del gruppo istruttore della procedura AIA.

Senza pretesa di completezza, unicamente al fine di delineare in linea generale gli elementi che connotano l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., il delitto in esame ricorre quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Gli elementi costitutivi del delitto sono la creazione e la permanenza di un vincolo associativo ed il fine di commettere più delitti. In altri termini, perché sussista un'associazione pur non essendo necessaria un'organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose, è imprescindibile un minimo di organizzazione, anche a livello rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira. Ebbene, dall'analisi complessiva di tutto il compendio istruttorio e analizzando il fenomeno criminale per come si è sviluppato

nella sua interezza, l'esistenza di un'associazione a delinquere nei termini specificati in imputazione, per la Corte di assise, risulta di tutta evidenza. Non vi è dubbio, che il nucleo familiare unitamente al direttore di stabilimento, ma anche ai vertici del c.d. governo ombra, abbiano avuto un ruolo centrale e promozionale di tutta l'attività criminosa. In merito deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità da tempo sostiene che per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma sia bastevole l'uso di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite; in altre parole, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito (sin da Cass. 3.10.1989 e più di recente Cass. 25.11.2010, n. 43656). Si è già ricordato che tutti i componenti della famiglia erano interessati e partecipi alle politiche industriali, spingendosi sino alle pratiche gestionali dello stabilimento di Taranto. E tanto, non in base ad un sillogismo contrario alla presunzione di cui all'art. 27 Cost., ma ai dati probatori raccolti in dibattimento anche a carattere documentale. Infatti, è stata acquisita agli atti del dibattimento la scrittura privata del 21.7.1999 (allegato n. 4 della produzione del P.M. in data 13.6.2018, costituente attività integrativa di indagine), con cui si istituiva il "patto di famiglia", quell'accordo parasociale che ha consentito ad un gruppo imprenditoriale, a carattere esclusivamente familiare, di dirigere gli organismi sociali, sia di ILVA S.p.A. che di Riva Fire S.p.A. Direzione che, da un punto di vista esecutivo, si traduceva nell'assunzione da parte dei membri del patto di famiglia, e quindi di soggetti della famiglia, di ruoli di responsabilità e comando dei vari siti industriali del Gruppo. Quello che in questa sede, ai fini che sono propri della ricostruzione del delitto associativo, serve evidenziare è l'esclusivo ambito familiare in cui venivano assunte le decisioni relative alle strategie del Gruppo in senso lato e la distribuzione interna dei posti di responsabilità con riferimento alle macroaree, diverse per competenza, di attività dello stesso Gruppo societario. Soprattutto, è necessario sottolineare come dalla lettura degli atti emerge l'estrema facilità con la quale i componenti della famiglia passassero da un'attribuzione ad un'altra: si riscontra una spiccata interscambiabilità dei ruoli che, presumibilmente, derivava dalla natura "blindata" e "predeterminata" delle decisioni derivanti dal patto di famiglia.

Questa caratteristica, l'interscambiabilità delle posizioni all'interno del Gruppo, veniva evidenziata nella relazione che la società di revisione Deloitte. È stata chiara la Deloitte nell'evidenziare quali siano sempre state le peculiarità che hanno storicamente caratterizzato gli organi manageriali, i proprietari del Gruppo, tra le quali ha indicato quali indici più significativi: la forte identificazione del Gruppo nella propria compagine proprietaria; l'elevato accentramento del potere decisionale nel ristretto ambito della famiglia; l'adozione di uno stile direzionale improntato su rapporti di tipo gerarchico e su processi decisionali di tipo *top-down*; il ricorso diffuso a *manager*, a personale qualificato e ad altre figure professionali formati professionalmente all'interno del Gruppo e legati a Gruppo medesimo da rapporti di lavoro (o di collaborazione) caratterizzati da lunga durata e bassi livelli di *turnover*; la concentrazione dei più

rilevanti profili professionali e manageriali (e quindi del know-how aziendale) all'interno di società solitamente poste ai vertici della struttura del Gruppo e comunque di diretta emanazione della famiglia; l'elevata integrazione tra le società del gruppo a livello strategico, amministrativo, finanziario, commerciale e produttivo. È agevole, allora, avendo presente questa singolare struttura societaria, individuare gli elementi propri dell'associazione a delinquere dal punto di vista della sua promozione, organizzazione e direzione.

L'associazione a delinquere descritta in imputazione, per come è emersa dall'istruttoria dibattimentale, infatti, si compone di una struttura al cui vertice, nell'indicata qualità di promozione e direzione, si pongono i componenti della famiglia. Con riferimento ai componenti della famiglia e, più specificatamente, alla formazione comune delle decisioni in materia di politica industriale, la Corte di assise fa notare che sarebbe sufficiente citare le numerose intercettazioni in cui il riscontro della ricostruzione, nei termini che precedono, deriva dalla viva voce dei proprietari nelle interlocuzioni tra di loro con i referenti locali del Gruppo. La struttura associativa coincideva con quella societaria per quanto attiene ai membri appartenenti alla famiglia; a cui si aggiungono i vertici dello stabilimento, ma anche quelli del c.d. governo ombra. Quanto agli altri imputati, invece, si tratta di partecipi all'associazione.

Nel caso di specie, i contributi partecipativi si muovono su almeno tre piani distinti. Su uno stesso piano possono essere accomunati i contributi partecipativi posti in essere dai fiduciari, i quali contribuiscono, attraverso un ruolo più strettamente tecnico, al raggiungimento degli scopi associativi; su un ulteriore piano, si pone il contributo partecipativo del legale della società; su di un ultimo piano, quello del rappresentante per le relazioni esterne. Con riferimento a quest'ultimo, la Corte ha osservato come la sua figura sia emersa quale reale perno intorno al quale tutta l'associazione ruota: egli curava i contatti con il sindaco, il Presidente della Provincia, con quello della Regione, con il solo scopo di favorire ILVA; creava e gestiva i collegamenti con il mondo della stampa, con il clero, con il mondo scientifico. In realtà, secondo la Corte, tale opera di intermediazione si è estesa dalla mistificazione, senza disdegnare le elargizioni all'Arcivescovo, per arrivare alla corruzione del consulente della Procura di Taranto.

Conclusivamente, il comune denominatore delle condotte partecipative deve individuarsi nella finalità della associazione, ossia nello scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p., nonché quelli contro la P.A. e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d'ufficio.

CAPITOLO XI - LE PARTI CIVILI

1. I danneggiati.

Il danneggiato "naturale" di questo processo deve senza dubbio dirsi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro *pro tempore*, oltre che il Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*. La data

storica, quella che segna l'*incipit* di un interesse diretto del legislatore nei confronti della tematica ambientale può individuarsi nel 1986 ossia quella di istituzione del Ministero dell'Ambiente, individuato come soggetto legittimato ad agire in qualità di titolare del bene giuridico "ambiente". In tal senso, infatti, il T.U. ambientale stabilisce che il risarcimento del danno debba avvenire in forma specifica, mediante il ripristino dell'integrità dell'ambiente inquinato e danneggiato dalla condotta degli imputati, con le modalità riparatorie e ripristinatorie di cui all'allegato 3 della parte VI del T.U. Si tratta, invero, di una specificazione del principio sancito principalmente a livello comunitario, secondo cui "chi inquina paga": la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, che, ai sensi del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, si era già fatto strada il principio indicato con l'Atto Unico Europeo del 1986 che nel nostro ordinamento ha introdotto tre principi giuridici relativi all'ambiente, che impegnano direttamente lo Stato nei confronti della Comunità europea e che devono essere applicati anche dai giudici: prevenzione; "chi inquina paga"; protezione giuridica equivalente a quella comunitaria o più rigorosa, ma, mai minore. Più nello specifico, si è statuito che, in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" la responsabilità primaria di sopportare l'onere, anche economico, di risarcire il danno provocato all'ambiente, incombe sui singoli soggetti privati, sicché qualora il soggetto pubblico intervenga per "alleviare" questo peso, non può spingersi sino a "deresponsabilizzare" i privati (Cass. 19.5.1993, n. 6422). Ancora, più di recente la Cassazione ha valorizzato in chiave esegetica il principio, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., in relazione all'art. 3 Cost., laddove subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto non prenderebbe in considerazione l'eventuale incapacità economica del condannato ad affrontare gli oneri conseguenti, atteso che rientrano nel potere discrezionale del legislatore opzioni normative di tale genere (Cass. 30.5.2003, n. 35501). A ciò si è aggiunta l'affermazione del principio per cui l'incapacità finanziaria non è di per sé idonea a integrare un'autonoma causa di forza maggiore tale da giustificare l'inadempimento dell'obbligo di ripristino ambientale e la violazione del principio "chi inquina paga" (Cass. 15.2.2017, n. 7168). Anche le Regioni assumono un ruolo positivo ai fini dell'attuazione coerente dei principi comunitari (Cass. 4.2.1993, n. 3184). Infatti, lo Stato, in quanto titolare di una competenza esclusiva, può comunque conferire alle Regioni o ad altri enti territoriali determinati poteri o funzioni, o comunque coinvolgere gli enti territoriali nella tutela ambientale (Corte Cost. 22.7. 2009, sentenza n. 225). E tanto perché l'integrità ambientale è un bene unitario (Corte Cost. 22.7.1998, ord. n. 316), come riconosciuto in più occasioni dalla Consulta che ha anche chiarito come nel conflitto tra tre diversi interessi quali il mercato, l'ambiente e la persona, è ammessa una compromissione dell'integrità ambientale in ragione degli interessi economici delle imprese, ma in nessun caso potrebbe venire compromesso l'interesse fondamentale della

persona alla difesa della salubrità dell'ambiente (Corte Cost. 16.3.1990, n. 127). Nello stesso senso, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore. Il concetto è stato ripreso anche dalla S.C., secondo la quale, per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento, perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona (Cass. n. 9727/2013); ed ancora il principio è stato ancora ribadito (n. 29901/2018) in relazione ai nuovi delitti ambientali, in cui la S.C. ha sottolineato che per ambiente deve intendersi, secondo una concezione unitaria, non solo il contesto delle risorse naturali, ma che l'insieme delle opere di trasformazioni realizzate dall'uomo e meritevoli di tutela. Anche la giurisprudenza civile si è conformata al principio, affermando che il bene pubblico ambiente – che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti – deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale (Cass. civ. 10.10.2008, n. 25010).

Quest'ultimo pronunciamento consente di passare a considerare altre categorie di danneggiati, assodati la legittimazione degli enti territoriali che si sono costituiti e che possono dirsi titolari di un interesse ambientale diretto: i Comuni dei territori limitrofi, interessati dalle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico, che hanno visto leso il bene giuridico ambiente nel senso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. In realtà, è stato proprio il ruolo suppletivo della giurisprudenza costituzionale e di merito a colmare le lacune e le disorganicità derivanti da una legislazione multilivello che per molto tempo, e tuttora, governa la materia ambientale, spaziando dal diritto amministrativo, passando da quello civile per arrivare al penale, risultato della mutevolezza dell'approccio adottato dal legislatore nei confronti della questione ambientale, espressione della sensibilità di quel particolare momento storico che suggeriva lo strumento giuridico ritenuto più idoneo a contrastare le condotte lesive dell'ecosistema. Illuminante, allora, deve dirsi la definizione contenuta nella citata sentenza della Cassazione Civile, secondo cui il bene giuridico "ambiente" comprende l'assetto del territorio, la ricchezza delle risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti e deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale. Ed allora la prima categoria di danneggiati che viene in questo modo delineata è quella delle persone fisiche.

I principi costituzionali riguardanti la salute vanno letti tenendo conto che il concetto di salute non è più limitato alla sola inesistenza di stati patologici, ma si è, via via, esteso fino a comprendere il benessere psicofisico. Di conseguenza, si sta affacciando la categoria del c.d. "danno esistenziale" come danno alla qualità della vita che prescinde e va risarcito anche in assenza di una lesione o di una malattia del corpo del danneggiato.

La S.C. ha infatti, riconosciuto l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale. La questione, come già ben chiarito nella parte della motivazione dedicata al disastro

innominato, allorché si è affrontato il tema della causalità, si sposta sul piano della prova. Infatti, la configurazione del delitto di disastro innominato deve passare da un punto di vista dimostrativo, attraverso l'attribuzione della quota-parte degli eventi lesivi in eccesso alla fonte inquinante. Si tratta di un'attribuzione causale del rischio di ammalarsi che, attraverso lo studio epidemiologico, trova la sua spiegazione e copertura scientifica; studio che, nel caso di specie, ha una valenza sito-specifica, in quanto realizzato mediante la costituzione di una coorte locale. In ogni caso, tornando all'aspetto che in questa trattazione rileva, ossia quello del danno risarcibile, secondo la S.C. in assenza di una prova della causalità individuale, non si potrà stabilire il danno effettivo subito dal singolo.

Il problema, tuttavia, si supera agevolmente attraverso l'istituto della condanna generica al risarcimento del danno *ex art.* 539 c.p.p., che dovrà poi essere quantificato ed assegnato ai singoli nell'ambito di un separato giudizio civile. In altri termini, non è rilevante che sia accertato un reato di pericolo: il meccanismo è pur sempre quello in cui il giudice ritiene sia stata raggiunta *oltre ogni ragionevole dubbio* la prova in ordine alla sussistenza degli elementi del reato, ma al contempo non disponga di prove sufficienti per liquidare i risarcimenti. Nel nostro caso, la Corte di Taranto dispone di un'evidenza ragionevolmente certa di un "numero attribuibile" di malattie e/o morti, secondo quanto illustrato nella consulenza epidemiologica, con la conseguenza che non solo deve dirsi raggiunta la prova dell'elemento oggettivo dei reati, ma anche il danno, generico, alle persone offese, non trattandosi di contestazione di omicidio o lesioni personali, nel cui caso, invece, non sarebbe stata sufficiente la causalità "epidemiologica", ma sarebbe stata necessaria l'individuazione di una causalità individuale. Ed allora, così ricostruita la questione, è evidente che nessun dubbio può legittimamente essere posto con riferimento alla risarcibilità del danno nei termini "generici", fatta salva ogni valutazione individualizzante da parte del giudice civile. Lo stesso ragionamento probatorio, pertanto, sosterrà la risposta giudiziaria alla richiesta risarcitoria avanzata dai singoli lavoratori dello stabilimento ILVA.

Quanto poi, alla compatibilità dell'istanza risarcitoria avanzata dagli allevatori con l'indennizzo da questi ricevuto dalla Regione Puglia, pari a € 62 per capo abbattuto, come dichiarato dagli stessi nel corso delle testimonianze è sufficiente riportarsi al principio consolidato in dottrina e giurisprudenza in base al quale esiste una differenza strutturale e funzionale tra indennizzo e risarcimento del danno. Ad esempio, in tema di danno biologico, l'erogazione effettuata dall'INAIL, ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Per contro, nella responsabilità civile, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, vi è la necessità preliminare di accertare la ricorrenza del fatto illecito rispetto all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli da esso eventualmente scaturenti (Cass. 4.11.2020, n. 24474).

La questione, al più, sarà poi affrontata in sede di liquidazione, circa la scomputabilità o meno di quanto percepito in sede di indennizzo dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto, comunque, di un principio chiaro in base al quale la misura del danno non patrimoniale liquidato per la morte sul lavoro del congiunto non deve ridursi dell'importo dell'indennizzo INAIL, atteso che tra le due voci esiste una differenza ontologica che esclude la possibile operatività della c.d. *compensatio lucri cum damno* e che attiene alla natura patrimoniale dell'indennizzo volto a colmare lo stato di bisogno in cui la legge presume *iuris et de iure* che i familiari vengano a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia (Cass. 20.10.2021, n. 29028).

Ancora ed in generale, la Corte ha messo in luce che dalle premesse che si sono innanzi indicate deriva la risarcibilità dei danni lamentati dagli abitanti del Quartiere Tamburi, con riferimento al deturpamento degli immobili, al loro deprezzamento e al danneggiamento in generale. Una specificazione merita la questione dedicata alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 125/2020, tale pronuncia che si è occupata in sede civile dei danni derivanti dalla pronuncia in materia di responsabilità penale di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 15.7.2002, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 38936 del 28.9.2005, la c.d. sentenza sui Parchi Minerali, che invero non fa altro che ribadire il principio per cui l'ILVA diffondeva fumi e gas sul quartiere Tamburi, provocando continue molestie ed emissioni polverose, che a loro volta provocavano imbrattamenti. Infatti, è sufficiente esaminare la motivazione della sentenza in oggetto per comprendere come i due unici motivi dell'appello promosso da uno degli odierni imputati, che venivano accolti dalla Corte, afferivano alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno; si trattava, tuttavia, di un danno quantificato in sede civile e non già in sede penale. Sicché la rilevanza in questa sede della sentenza della Corte di Appello non è certo quella voluta dalla Difesa, afferendo a tematiche di diritto civile. La Corte d'Assise ritiene conclusivamente di limitarsi a pronunciare la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, rimettendo al giudice civile la quantificazione puntuale del danno subito dai diversi proprietari residenti al Quartiere Tamburi a causa del deprezzamento del singolo immobile.

CAPITOLO XII - IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. Le pene principali e il riconoscimento della continuazione.

Senza alcuna pretesa di completezza circa la figura del reato continuato, la Corte ha obiettato che all'interno della categoria del concorso materiale di reati, che è previsto dal secondo comma dell'art. 81 c.p. e che, differenziandosi dal concorso formale di reati, si riferisce all'ipotesi in cui un medesimo soggetto realizzi con più azioni o omissioni diverse violazioni di legge, e disciplinato l'istituto del reato continuato, che si contraddistingue per il fatto che la pluralità di reati viene commessa da uno stesso soggetto nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La *ratio* dell'istituto, che in

sostanza rappresenta una *factio iuris* è quella di perseguire il risultato di una minore severità in sede di pena, dovuta alla considerazione di un minore disvalore dei fatti commessi se letti complessivamente e, di conseguenza, di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto agli altri casi di concorso materiale di reati.

Quanto appena detto trova conferma nel fatto che la continuazione è un istituto ispirato al principio del *favor rei*, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, tanto che non si potrebbe applicare qualora comportasse delle conseguenze sfavorevoli per l'imputato. Alla luce di quanto previsto dal sopra richiamato art. 81, c. 2, c.p., gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre: il primo è quello della pluralità delle azioni o delle omissioni; il secondo, quello delle diverse violazioni di legge; il terzo, quello che prevede che le azioni o le omissioni illecite devono essere compiute nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. Per ciò che riguarda il primo elemento costitutivo, si richiede una pluralità di condotte autonome idonee a provocare una pluralità di violazioni di legge e, soprattutto, idonee a poter essere unificate all'interno di un'azione giuridicamente unitaria dato che, a titolo di esempio, il furto di numerose auto all'interno di un autosalone, non sarebbe certamente idoneo a configurare il reato continuato, dato che configurerebbe un unico reato di furto.

Prima di passare alla discussa questione del requisito del "medesimo disegno criminoso" è necessario soffermarsi sull'assunto del secondo comma dell'art. 81 che recita "anche in tempi diversi". Questo inciso si riferisce alla possibilità che il tempo relativo ad ogni azione od omissione possa essere anche, salvo eccezioni, notevolmente esteso. Sulla questione si è pronunciata in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità, statuendo, dal punto di vista generale, che la continuazione del reato non è esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separa la commissione di un episodio delittuoso dagli altri. Non sembra il caso di affrontare in questa sede le varie posizioni della giurisprudenza in merito al dato che, nel caso che ci occupa, gli imputati hanno commesso le azioni e le omissioni a loro ascritte in maniera continuativa, per tutto il periodo di tempo in cui lo stabilimento ILVA di Taranto è stato sotto la gestione del Gruppo privato ossia, per 17 anni, dal 1995 al 2012. Come detto in precedenza, il più importante requisito caratterizzante il reato continuato è rappresentato dall'unicità del medesimo disegno criminoso.

L'identità del disegno criminoso viene identificata soprattutto nel c.d. progetto criminoso che l'agente deve formulare prima di attuare le condotte. In merito si è pronunciata la S.C. (Cass. pen. 3650/1997) e, più di recente, con una sentenza del 2002 che ha chiarito come non sia necessario che il disegno criminoso sia stato definito in tutti i suoi elementi e dettagli, né tantomeno che il reo si sia preventivamente prefigurato le diverse condotte da attuare in seguito, dato che ciò che è necessario ai fini della configurazione dell'istituto della continuazione è la raffigurazione mentale "*quanto meno nelle sue linee generali ed essenziali*". Ciò che, in sintesi e più precisamente, rileva è l'identità del disegno criminoso letto in una concezione soggettiva, e come ideazione e volizione di uno scopo unitario che dà senso ad un programma complessivo, nel quale si collocano le singole azioni od omissioni di volta in volta poi commesse. È chiaro che, nella questione ILVA, come si è ampiamente dimostrato, lo scopo degli imputati, che per di più erano tra loro associati, era quello di perseguire il profitto e la produzione ad ogni

costo in totale spregio di altri beni e valori costituzionalmente tutelati, come l'ambiente e la salute dei cittadini, nonché la dignità e la sicurezza dei lavoratori che sono stati del tutto trascurati dai componenti della gerarchia interna dello stabilimento. Da numerose emergenze istruttorie risulta che l'unico aspetto che interessava ai dirigenti dello stabilimento, ma soprattutto ai fiduciari, che all'interno dei diversi reparti dello stabilimento rappresentavano i proprietari in persona, era di massimizzare la produzione per "salire di grado" ed essere in tal modo apprezzati dai vertici. Questa struttura fortemente gerarchizzata e i vari meccanismi che sono emersi al suo interno, come per esempio quello di "premiare" gli uomini più fidati in rapporto ai risultati raggiunti in termine di produzione dell'acciaio, sono sintomatici della presenza di un preciso disegno criminoso degli imputati che, pur di raggiungere gli obiettivi prefissati, hanno posto in essere per diciassette anni azioni o omissioni in violazione della legge, con l'unico obiettivo di realizzare il programma criminoso avente come unico fine quello della produzione.

CAPITOLO XIII - LA CONFISCA

1. La confisca prevista dall'art. 240 c.p.

Con la decisione finale la Corte di Assise dispone la confisca dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e di quant'altro in sequestro, nonché la confisca nei confronti di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari *pro tempore*, di Riva Fire S.p.A., ora Partecipazioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Curatore Speciale *pro tempore*, e Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, del profitto derivante dalla commissione degli illeciti amministrativi contestati agli enti, quantificato nella misura di € 2.100.000.000,00. La prima, a norma dell'art. 240 c.p.; la seconda, *ex art.* 19 del D.lgs. 231/2001. L'art. 240 c.p., completato dall'art. 236 c.p., prevede la disciplina generale della confisca del diritto penale, che risulta applicabile per ogni fattispecie sfornita di una disciplina speciale e, comunque, laddove non espressamente previsto.

L'articolo del Codice penale regola la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e contempla due figure distinte: la confisca facoltativa degli strumenti del reato, del prodotto e del profitto, e la confisca obbligatoria del prezzo, dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati ivi elencati. Nel diritto moderno si riscontra l'esistenza, non di un unico modello di confisca, ma, di una pluralità di forme che, accomunate dall'essere una forma di espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite, si distinguono per l'oggetto dell'ablazione, la disciplina e le finalità perseguite; tanto è vero che, ancora oggi, risulta incredibilmente attuale la definizione della confisca come "reticolo" di meccanismi sanzionatori o, secondo una più recente definizione, come istituto "camaleontico" la cui natura nel caso concreto è polifunzionale e dipende dalla specifica disciplina. La confisca *ex art.* 240 è definita dal codice "misura di sicurezza" che, in quanto tale, dovrebbe avere

una duplice finalità: da una parte, sottrarre all'agente la cosa che, essendo servita per commettere il reato, potrebbe costituire un incentivo per nuove azioni criminose; dall'altra, privare l'agente del frutto del reato commesso, onde non possa godere della locupletazione conseguita con il reato del quale costituisce il fine e lo scopo.

Alla base di tale concezione si pone il concetto di pericolosità, in relazione al quale la dottrina oscilla dalla considerazione della pericolosità della *res* a quella della persona (pericolosità sociale) con posizioni che, comunque, tendono ad avvicinarsi, laddove si parla di pericolosità anche della persona, ma, in senso relativo, perché essa riposa in osmosi con la cosa, sicché basterà interrompere questa perché cessi la situazione di pericolo. Nonostante tale definizione, parte della dottrina nega la finalità meramente preventiva della misura in esame, per attribuirle, talvolta, natura punitiva, espropriativa, se non di sanzione civile nel processo penale o mera sanzione amministrativa. La confisca appare allora, ad avviso della dottrina, come un ibrido istituto di repressione penale e di prevenzione amministrativa. Anche la Suprema Corte nega la natura preventiva della confisca dei profitti, misura di prevenzione ex art. 2 *ter* L. 575/1965 e oggi ex art. 24 D.lgs. n. 159/2011, che riconduce nell'ambito di quel *tertium genus* costitutivo da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 210, co. 2. c.p.; se si considera la definitività della confisca incompatibile con il carattere preventivo, se ne individua piuttosto la *ratio* nell'esclusione dal circuito economico di beni e proventi di natura presuntivamente illeciti. Con riferimento alla confisca del prodotto o del profitto del reato va osservato che essa, laddove correttamente applicata, piuttosto che perseguire una finalità repressiva, risponde ad una finalità di compensazione o di riequilibrio dell'ordine economico violato, riportando la situazione patrimoniale del reo nelle condizioni in cui si trovava prima della consumazione del reato, così impedendo al reo di godere del frutto della sua attività in base al principio fondamentale che il crimine non rappresenta in uno Stato di diritto un legittimo acquisto dei beni.

La confisca dei profitti, nell'ambito della criminalità di impresa, rappresenta uno strumento di regolazione della risposta all'illecito compiuto dall'ente. Con la confisca viene annullato completamente il profitto derivante dal reato, così da garantire che si produca una significativa diseconomicità per l'impresa, in modo da assicurare una consistente contropinta economica all'illecito per l'ente, per il quale il reato presupposto si traduce così sempre in un costo tale da sopravanzare i vantaggi che possono derivare dall'ente dalla sua commissione. Tuttavia, pur tenendo presente questi ultimi due concetti, la confisca si distingue per la sua polifunzionalità e non è detto che abbia sempre uno scopo neutralizzante, inteso come obiettivo di riportare il responsabile del reato nella situazione antecedente alla commissione del reato, potendo svolgere anche una funzione ripristinatoria o addirittura punitiva; in questo caso se, da un lato, resta il legame di pertinenzialità tra il reato ed il profitto, dall'altro, salta il legame di personalità tra la confisca e l'autore del reato, dato che ciò che interessa è eliminare il profitto del patrimonio in cui si trova, quale che sia il titolare di tale patrimonio, autore o persona estranea al reato che comunque ne beneficia. Con riferimento a quanto appena esposto ed al caso di cui trattasi, ha grande importanza, per quanto attiene in particolare alle confische del sistema 231, la confiscabilità dei risparmi di spesa. Vero è che in base ad

un primo orientamento si nega che il risparmio di spesa possa rappresentare il profitto direttamente confiscabile poiché, secondo tale orientamento, non rappresenterebbe un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale e, in ogni caso, la sua determinazione sarebbe affidata all'arbitrio giudiziario. In tale direzione si muoveva la S.C. nel "caso Fisia", dove si negava che il profitto-risparmio sia direttamente confiscabile a causa dell'assenza del nesso causale tra la condotta illecita ed il profitto, che era già presente nel patrimonio del soggetto, e che quindi non si riteneva essere confiscabile, poiché non rappresentativo di un ricavo introitato, e quindi di un risultato economico positivo. Per contro però, in base ad un diverso orientamento, ormai consolidato, non solo si ritiene possibile confiscare il risparmio di spesa, ma addirittura, partendo da una concezione dinamica della provenienza illecita, le Sezioni Unite Gubert, oltre a precisare che il vantaggio patrimoniale conseguito alla consumazione del reato può consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento di un tributo, accolgono una nozione molto ampia di profitto ricomprendendo anche le utilità indirette, e fanno rientrare il risparmio rappresentato dal denaro sottratto alla tassazione, nella misura dell'imposta evasa, nella nozione di profitto direttamente confiscabile ex artt. 240 o 322 *ter*, dato che quest'ultima, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma diretta. Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite *Thyssenkrupp*, in cui si applica con riguardo ad una condotta recante la violazione di una disciplina prevenzionistica. Conseguenza di tale orientamento è che il risparmio sarà direttamente confiscabile anche presso l'ente che è considerato estraneo al reato, se beneficiario. Per quanto attiene alla confiscabilità in particolare dei risparmi di spesa diversi da quelli da quelli fiscali, c'è quindi da dire, allo stato delle cose, che dipende dal modo in cui essa viene concepita, sottolineando che se la stessa, sulla scia del concetto di polifunzionalità intrinseco dell'istituto, viene vista con una funzione neutralizzante, non può essere ammessa con riferimento ai risparmi di spesa non fiscali, in quanto si deve per forza di cose fare riferimento all'incremento introitato. Se invece, viene analizzata con riferimento alla sua natura punitiva, non vi sono ragioni per non ammetterla. Sul punto, non può non richiamarsi nuovamente la sentenza *Thyssenkrupp*, a seguito della quale l'evoluzione giurisprudenziale è andata sempre più nella direzione di ricostruire la confisca ex art. 19 D.lgs. 231/2001 in termini punitivi, con la conseguenza di far rientrare nel concetto di profitto anche il risparmio di spesa e un mero risparmio non inserito in alcun ricavo introitato. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa ed all'orientamento da essa richiamato, la Cassazione ha optato per la confiscabilità anche dei risparmi di spesa in termini assoluti. Nell'ambito di questo procedimento, si è ritenuto che costituissero profitto di tali violazioni derivanti dalla mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di un'attività in una condizione economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. In particolare, mettendo in parallelo il concetto di vantaggio e quello di profitto si rileva come, nell'ambito della disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, per quanto riguarda i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito dell'ente si fonda sull'interesse o il vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Pertanto, secondo la Corte di Taranto, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica,

posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio. Dunque, si dovrebbe fare riferimento alla condotta per il profitto e non all'evento da essa derivante; così facendo la Corte equipara il concetto di "profitto" a quello di "vantaggio", estendendo la confisca al risparmio di spesa inerente (in quel caso) all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività alla strategia aziendale non conforme ai canoni di sicurezza.

CAPITOLO XIV- IL D.LGS. 231/2001

1. L'imputazione.

Come modificato all'udienza del 26.10.2016 ILVA S.p.A., Riva Fire S.p.A. e Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, secondo quanto indicato in imputazione, sono stati rinviati a giudizio per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 21 *ter*, c. 2, 25 e 25 *undecies* c. 2, lett. a), b), 4 e), h) del D.Lvo n. 231/01 e s.m.i. con riferimento ai reati menzionati nei capitoli che precedono, perché, con le condotte meglio specificate nei suddetti capi di imputazione, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualità di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro (unitamente ai Dirigenti, Capi Area e Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento di Taranto) di ILVA S.p.A. e Riva Fire S.p.A. (dalla quale in data 19.12.2012 veniva parzialmente scissa Riva Forni Elettrici S.p.A.), la quale esercitava, in accordo con la prima, tutta l'attività di controllo su ILVA S.p.A. attraverso le seguenti condotte: utilizzo di contratti di *cash pooling* e di conto corrente di corrispondenza stipulati fra controllante Riva Fire S.p.A. e controllato ILVA S.p.A. in tutto il periodo oggetto di contestazione attraverso i quali Riva Fire S.p.A. disponeva di una tesoreria centralizzata infragruppo dove, al termine di ogni giornata lavorativa, i saldi (attivi e passivi) dei conti correnti intestati ad ILVA S.p.A. venivano automaticamente trasferiti a Riva Fire S.p.A., con la liquidità corrispondente che veniva quotidianamente nella disponibilità della controllante Riva Fire S.p.A. e con la parallela ed equipollente registrazione di rapporti di credito/debito sulla scheda contabile del conto infragruppo intestato sempre alla controllante Riva Fire S.p.A.; utilizzo dei contratti di assistenza tecnica e di servizi stipulati fra controllante e controllata in tutto il periodo oggetto di contestazione attraverso i quali ILVA S.p.A. corrispondeva a Riva Fire S.p.A. importi variabili annualmente secondo una misura pari all'1,3% del fatturato consolidato ad ILVA S.p.A. a fronte dell'apparente ricezione di prestazioni di assistenza e consulenza strategica e direzionale in materia di gestione finanziaria esercitata dal personale fiduciario di Riva Fire S.p.A. all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto; impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento che rispondeva direttamente alle direttive della controllante Riva Fire S.p.A. con il compito precipuo di massimizzare la produzione al fine dell'ottenimento del massimo profitto. Quindi, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali, nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i reati di cui ai capi sopra indicati, non provvedendo

all'attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori di cui lo stabilimento necessitava.

La Corte di assise ha messo in evidenza come l'istruttoria dibattimentale ha permesso di ritenere provato che non erano stati adottati ed efficacemente attuati prima della commissione del fatto, da parte dell'organo dirigente, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Inoltre, deve dirsi dimostrato che l'organo di vigilanza era "formale", in quanto privo di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Anche con riferimento alla redazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire al fine di proceduralizzare il processo aziendale a rischio rispetto allo specifico reato, di cui alla previsione dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, nulla è emerso dal dibattimento. Con riferimento all'organismo di vigilanza è emerso che il dirigente incaricato rappresentava il comune denominatore degli organismi di vigilanza di ogni società, senza aver mai fatto ricorso all'esercizio del potere disciplinare di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) del D.lgs. n. 231/01, non risultando, infatti, una sola azione adottata, pur a fronte delle frequentissime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente riscontrate all'interno dello stabilimento. Invero, la Corte ha rimarcato che dagli atti e dai verbali dell'organismo di vigilanza emerge un dato importante, sebbene ad altri fini: il numero e la frequenza con la quale gli stessi avvenivano non consentono alcuna lettura alternativa ad una politica e gestione aziendale fallimentare sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori. L'intero sistema delineato dalla normativa 231, strutturato su modelli preventivi rispetto a rischi di eventi - rappresentati da reati - è risultato solo formale in ILVA S.p.A.; diversamente non avrebbe potuto essere di fronte ad una realtà, quale quella dello stabilimento, in cui convivevano due anime, quella dell'organigramma, e quella della famiglia proprietaria con i fiduciari.

Entrambi consapevoli della conduzione disastrosa dello stabilimento. Una gestione in concreto volta ad ottenere il massimo profitto senza il rispetto delle norme dettate per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. In questo quadro, la coesistenza dei capi-area e dei fiduciari finisce per essere l'ulteriore ed insuperabile dimostrazione dell'assenza di qualsiasi predisposizione ed attuazione utile di modelli di organizzazione rilevanti ai fini del decreto 231. Gli elementi di prova devono dirsi arricchiti da un ulteriore dato emergente dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 8250/2014 del 21.7.2014, passata in cosa giudicata (c.d. sentenza Ossola) che ha condannato i proprietari e la Riva Fire S.p.A. per una truffa ai danni dello Stato nella quale viene, in maniera minuziosa, descritto il rapporto di sovra ordinazione della *holding* Riva Fire S.p.A. sulla controllata ILVA e le carenze del modello organizzativo di Riva Fire S.p.A. Si legge in un passo di questa sentenza che i dirigenti e gli apicali testimoniando che, per loro, risultava indifferente con quale maschera la proprietà indicassero loro strategie e risultati imprenditoriali da raggiungere, impartendo al contempo disposizioni da eseguire, fotografano la realtà di una famiglia per la quale le società, le partecipazioni, la esteroinvestizione, il *cash-pooling*, il consolidato, il modello di organizzazione, l'organismo di vigilanza e così via dicendo, altro non erano se non ineludibili laccioli burocratici con i quali fare i conti. Proseguiva la sentenza con riferimento al modello organizzativo della *holding* Riva Fire, che il modello di

organizzazione e gestione e il codice etico si presenta come un completo manuale d'istruzioni che nulla trascura, una sorta di sani principi e di buone intenzioni, alla prova dei fatti rimaste inattuato. Addirittura, sproporzionato, eccessivo, per una *holding* che nel processo celebratosi a Milano protesta di essere rimasta non operativa e rispettosa dell'autonomia delle controllate. Secondo la Corte, a scorrerlo viene da acconsentire con quei commentatori che, da subito, hanno visto nella previsione d'esonero contenuta all'art. 6 un ostacolo alla funzionalità "preventiva" della normativa, almeno nella misura in cui avrebbe potuto dare la stura alla predisposizione di adempimenti fittizi come premessa di scuse pretestuose.

L'ente può essere efficacemente coinvolto nella prevenzione stimolando l'interesse a una valutazione dei suoi dirigenti sotto il profilo dell'affidabilità morale oltre che tecnica, soltanto in presenza di sanzioni "efficaci e credibili". Anche il modello di Riva Fire S.p.A. proclama in apertura di vedere come "missione" dell'attività aziendale e di condurla avendo come guida principi etico-sociali, ma alla prova dei fatti, si è constatato che nulla di ciò era vero. La lettura del modello mette a nudo ben altro, come conferma il Tribunale meneghino circa la natura della *holding*, in cui si evidenzia, senza ambiguità, la scissione all'interno del gruppo dell'attività d'impresa da quello di produzione di beni, l'azienda vera e propria. La prima è riservata a Riva Fire S.p.A., che afferma senza mezzi termini di essere il gestore delle partecipate e di operare "con tutte le sue aziende" nel campo delle produzioni siderurgiche e delle attività ad esse collegate, emanando le necessarie direttive che la Difesa dell'ente si affretta a chiarire essere fisiologiche nello spirito della "direzione unitaria" del Gruppo; alla seconda provvede, tra le altre, ILVA S.p.A. Il modello in esame è rimasto un interessante testo di teoria, per l'inadeguatezza dell'organismo di vigilanza composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza. Il presidente dell'OdV, il cui voto prevale in caso di parità, era anche consigliere di amministrazione di ILVA S.p.A. che condivideva con Riva Fire S.p.A. le persone fisiche, amministratori di diritto e di fatto. ILVA S.p.A. era l'esecutore materiale del reato. Non è la sola anomalia, ma certo la più vistosa. Si notano anche altre presenze stonate, ad esempio, a comporre il collegio, infatti, erano stati chiamati il commercialista di fiducia della proprietà e l'apicale di Riva Fire S.p.A. Si può affermare che la principale caratteristica dell'organismo è proprio la mancanza di indipendenza. Il controllo delle aree di rischio ai fini di prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A. prevede iniziative e comportamenti dei quali, in rapporto ai finanziamenti Simest, non vi è traccia. L'unica riunione dell'OdV nel corso della quale si parla di ILVA S.p.A. è quella del 30 giugno 2011 che annota soltanto l'esistenza di un accordo tipo tra l'*intercompany* e la *holding* e la produzione di un documento denominato *Finanziamento Simest*. Eppure, il commissario straordinario ha compreso d'acchito che il sistema creato per beneficiare della legge Ossola non era regolare e ha invitato i dirigenti a chiedere chiarimenti a Simest e una volta ottenuti, a ritirare le somme già erogate a ILVA S.p.A. L'OdV nemmeno si è posto il problema. Ma anche nel suo caso, in che veste il presidente dell'OdV interveniva alle riunioni e le presiedeva? di controllore o di controllato? La risposta all'interrogativo posto dal Tribunale di Milano va ricercata, ad avviso della Corte di Taranto, nelle ragioni che si sono indicate nel capitolo dedicato all'associazione a delinquere. Il reato associativo, ampiamente attestato dalle plurime e reiterate condotte

criminali del *management* che ha gestito lo stabilimento nel corso di più di un decennio e che non ha avuto remore, per occultare il disastro ambientale in atto, né a corrompere il consulente tecnico del P.M., né a pilotare l'approvazione dell'AIA del 2011, nonché la commissione degli illeciti ambientali e degli omicidi colposi, sono sicuramente fatti-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti imputati in quanto reati commessi da figure apicali dell'ente, nell'interesse e a vantaggio, delle società stesse, ovvero l'ILVA (società sottoposta alla direzione e al coordinamento di Riva Fire S.p.A.) e la capogruppo Riva Fire (dalla quale in piena bufera giudiziaria, verrà scissa Riva Forni Elettrici per separare i destini – e i patrimoni – della *holding* da quelli dell'ILVA). Così chiarita la questione del Gruppo, in cui invero vi è un'unica entità che trascende le singole componenti e dell'interesse-vantaggio a norma dell'art. 5, D.lgs. 231/2001, secondo la Corte per le contestazioni agli enti, vale il principio dell'immedesimazione organica rispetto ai reati-presupposto, come si è specificato in premessa.

Quanto alla realizzazione dei reati-presupposto, alla riconducibilità in termini soggettivi ai vertici del Gruppo, la Corte ha ritenuto di dovere richiamare quanto dettagliatamente specificato nei differenti capitoli specificatamente dedicati ai diversi reati contestati. Con riferimento al 416 c.p., infatti, ci si rifà all'orientamento giurisprudenziale più recente in base al quale, la previsione di cui in esame può prevedere quali reati-fine anche reati non previsti dal catalogo di cui al D.lgs. 231/2001. Anche con riferimento ai delitti contro la P.A., deve dirsi evidente la loro connessione con le finalità proprie del Gruppo di mantenere un sistema di gestione dello stabilimento illegale e sganciato dal modello normativo. Emblematica di tale connotazione deve dirsi ancora una volta la vicenda AIA.